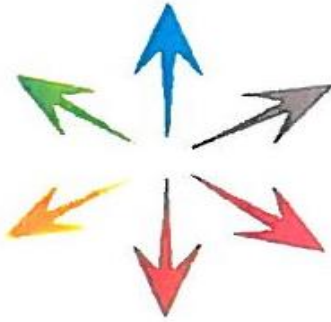


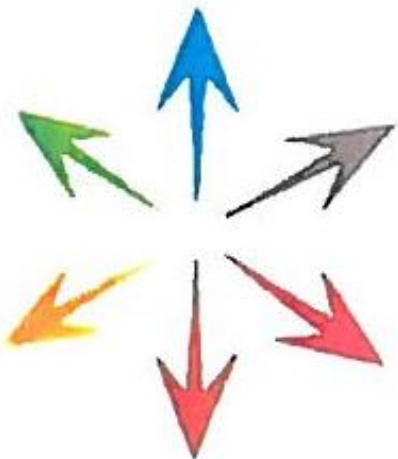


INTERPORTO – CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO D.LGS. 231/01

- **Parte Generale**
- **All. 1 Catalogo dei Reati**
- **All. 2 Codice Etico**
- **All. 3 Sistema disciplinare**
- **All. 4 Manuale dei Protocolli**
- **All. 5 Regolamento Whistleblowing**
- **All. 6 Protocolli Covid – 19**

Delibera CdA 01/2024 del 29.02.2024



INTERPORTO – CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO D.LGS. 231/01

Oggetto	Approvazione	Data
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01	CdA	29.02.2024

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

SOMMARIO

PREMESSA.....	3
1. I DESTINATARI DEL MODELLO	7
2. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO	7
3. IL MODELLO ED IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.....	9
4. ATTIVITÀ AZIENDALI A RISCHIO REATO.....	10
5. PROTOCOLLI DI CONTROLLO	12
6. CODICE ETICO	13
7. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE	14
8. RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI	15
9. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	15
9.1 Composizione e nomina del Presidente e dei componenti	15
9.2 Requisiti di professionalità e di onorabilità.....	18
9.3 Cause di ineleggibilità ed incompatibilità e conflitto di interesse	19
9.4 Durata in carica e sostituzione dei membri	19
9.5 Obblighi di diligenza e riservatezza.....	21
9.6 Attività e poteri dell'Organismo di Vigilanza	21
9.7 Responsabilità	22
9.8 Dotazione finanziaria dell'Organismo di Vigilanza	23
9.9 Obblighi di informativa all'Organismo di Vigilanza ed al RPCT.....	23
9.10 Rendicontazione e comunicazioni dell'Organismo di Vigilanza.....	25
10. SISTEMA INTERNO DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI WHISTLEBLOWING”	25
11. SISTEMA DISCIPLINARE E RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI	27
11.1 Sanzioni per Dipendenti	27
11.2 Misure nei confronti dei Dirigenti	28
11.3 Misure nei confronti degli Amministratori	29
11.4 Misure nei confronti dei soggetti terzi	29
12. CRITERI DI VERIFICA, AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO	30
12.1 Verifiche e controlli sul Modello	30
12.2 Aggiornamento e adeguamento del Modello	30
13. DEFINIZIONI	32
14. DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI	34

ALLEGATI:

- ALLEGATO 1: REATI EX D.LGS. 231/2001
- ALLEGATO 2: CODICE ETICO
- ALLEGATO 3: SISTEMA DISCIPLINARE
- ALLEGATO 4: MANUALE DEI PROTOCOLLI
- ALLEGATO 5: REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING
- ALLEGATO 6: PROTOCOLLI COVID-19

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	<p>Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01</p>	<p>29.02.2024</p>
---	---	--------------------------

PREMESSA

In data 8.6.2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della L. 29.9.2000, n. 300, il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito.

Il D.Lgs. 231/2001, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, ha introdotto per la prima volta in Italia una peculiare forma di responsabilità degli enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da (cfr. art. 5):

- soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si cumula a quella della persona fisica che ha commesso il fatto illecito e sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero quando il reato si estingue per causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere, nella punizione di taluni illeciti penali, il patrimonio degli Enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi (oltre alla confisca ed alla pubblicazione della sentenza).

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	<p>Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01</p>	<p>29.02.2024</p>
---	---	--------------------------

Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli realizzati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25). Il novero dei reati è stato successivamente progressivamente ampliato, sino a ricomprendere, a titolo esemplificativo, i reati societari, reati di abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, i reati transnazionali, etc. (cfr. le ben venticinque ipotesi di reato attualmente previste sino all'art. 25-duodevices e tenuto conto dell'art. 26 per i delitti tentati).

Per una più ampia ed esaustiva trattazione dei reati previsti dal Decreto si rinvia all'Allegato 1 "Reati ex D.Lgs. 231/2001" ed alla tabella finale relativa alle sanzioni.

La sanzione sulla persona giuridica postula innanzitutto un presupposto oggettivo, consistente nella circostanza che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione dalle persone che agiscono al suo interno (art. 5).

La Relazione governativa al Decreto spiega il significato dei due termini che indicano le diverse modalità di imputazione:

- l'interesse è da valutarsi *ex ante* e risulta idoneo a coprire tutte le condotte che hanno quale obiettivo quello di far ottenere alla Società un profitto (ancorché non ottenuto nei fatti), non necessariamente economico;
- il vantaggio è, invece, da considerare *ex post* e rende imputabili alla Società tutti quegli illeciti che, sebbene determinati da motivazioni personali dell'autore, ridondano comunque a beneficio della Società stessa.

Ne consegue che l'ente non risponde se il reato è stato commesso nell'interesse esclusivo delle persone fisiche agenti o di soggetti terzi (art. 5, comma 2).

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

In tal caso, anche se l'illecito ha oggettivamente prodotto un vantaggio per la persona giuridica, questa è esonerata da ogni imputazione.

Connotata la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'Ente non venga chiamato a rispondere dell'illecito nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *“modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un “Organismo di Vigilanza dell'Ente” con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del predetto Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

Il Modello, ai fini esimenti, deve rispondere ai seguenti requisiti (cfr. art. 6, comma 2):

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti ad attuare le decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire, nonché a formare le Unità Organizzative interessate;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- prevedere canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato come sopra.

In ipotesi di reato commesso dai c.d. “soggetti apicali”, l'Ente non risponde se prova che (art. 6, comma 1):

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

- (i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- (iii) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza in ordine ai Modelli;
- (iv) i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale (cfr. art. 7), l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte degli apicali stessi.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i Modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia; tale previsione non garantisce l'efficacia esimente dei Modelli che non può prescindere da una analisi ad hoc dell'operatività aziendale.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

1. I DESTINATARI DEL MODELLO

In linea con le disposizioni del Decreto, il presente documento è rivolto ai soggetti che operano per conto della Società, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa. Essi (cfr. art. 5):

- rivestono funzioni di rappresentanza o amministrazione della Società o di una unità organizzativa della Società medesima dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
- sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;
- sono comunque delegati dai soggetti sopra evidenziati ad agire in nome/ per conto/ nell'interesse della Società.

In particolare, tenendo conto di quanto sopra riportato, i destinatari del Modello risultano:

- l'Organo Amministrativo (Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato)
- i Dipendenti;
- i Soggetti terzi, in particolare gli *outsourcers*, i fornitori e i *partners* in genere.

2. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6, c. 1, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione dell'"organo dirigente". Per tale si deve intendere il C.d.a. di Interporto.

Sebbene l'adozione di Modelli di organizzazione e di gestione sia prevista dal Decreto come formalmente facoltativa e non obbligatoria, la Società, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	<p>Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01</p>	<p>29.02.2024</p>
---	---	--------------------------

all'adozione e all'attuazione del presente Modello e provvedere nel tempo al relativo aggiornamento.

Con riferimento alle “esigenze” individuate dal legislatore nel Decreto, le attività che l'Organo Amministrativo ritiene qualificanti il Modello sono di seguito elencate:

- formalizzazione e diffusione all'interno della propria organizzazione dei principi etici sulla base dei quali la Società esercita la propria attività;
- analisi dei processi aziendali e declinazione delle attività sensibili “a rischio reato”, vale a dire di quelle attività il cui svolgimento può costituire occasione di commissione dei reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- mappatura specifica ed esaustiva dei rischi derivanti dalle occasioni di coinvolgimento di strutture organizzative aziendali in attività sensibili alle fattispecie di reato;
- definizione di specifici e concreti protocolli in essere con riferimento alle attività aziendali “a rischio reato” e individuazione delle eventuali implementazioni finalizzate a garantire l'adeguamento alle prescrizioni del Decreto;
- definizione dell'informativa da fornire ai soggetti terzi con cui la Società entri in contatto;
- definizione delle modalità di formazione e sensibilizzazione del personale;
- definizione e applicazione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza secondo criteri di competenza, indipendenza e continuità di azione ed attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, nonché individuazione delle strutture operative in grado di supportarne l'azione;
- definizione dei flussi informativi da/ per l'Organismo di Vigilanza.

Il compito di vigilare sull'aggiornamento del Modello, in relazione a nuove ipotesi di reato o ad esigenze di adeguamento che dovessero rivelarsi necessarie, è quindi affidato dall'Organo Dirigente all'Organismo di Vigilanza, coerentemente a quanto previsto dall'art. 6, c. 1, lettera b) del Decreto.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

3. IL MODELLO ED IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

L'adozione del presente Modello avviene nella convinzione che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentano alla Società di beneficiare delle esimenti previste dal D.Lgs. 231/2001, ma migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la sua *corporate governance*, limitando il rischio di commissione dei reati, per i conseguenti e relativi risvolti di reputazione ed economici.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo per la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati, mediante l'individuazione delle attività sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

Tali attività consentono di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle “aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni normative, in sanzioni sul piano disciplinare e, qualora tale violazione si configurasse come illecito ai sensi del D.Lgs. 231/01, in sanzioni sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-morali cui la Società si attiene nell'espletamento della propria missione aziendale, di cui all'**Allegato 2 “Codice Etico”**;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle “aree di attività a rischio”, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

I paragrafi che seguono contengono la dettagliata illustrazione dei fattori qualificanti il Modello ritenuti ineludibili ai fini della efficace implementazione di un Modello idoneo a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

4. ATTIVITÀ AZIENDALI A RISCHIO REATO

L'identificazione delle attività a rischio reato risponde all'esigenza sia di costruire protocolli di controllo concretamente idonei ad impedire la commissione dei reati, sia di assicurare agli apicali e a dipendenti, chiamati ad operare in contesti in cui potrebbero essere commessi reati, un'esatta percezione dei rischi relativi.

L'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati presuppone un'analisi approfondita della realtà aziendale a tutti i livelli della struttura organizzativa. Al fine di determinare le aree che risultano potenzialmente interessate da casistiche di reato ed individuare i reati che possono essere commessi nell'ambito dello svolgimento delle attività tipiche della Società, nonché le loro modalità di commissione, sono stati analizzati i diversi processi aziendali, con il coinvolgimento dell'Amministratore delegato, nonché dei Responsabili di ufficio.

L'analisi ha consentito di individuare in quali momenti dell'attività e della operatività della Società possono generarsi fattori di rischio; quali siano, dunque, i momenti della vita della Società che devono più specificamente essere parcellizzati e procedimentalizzati in modo da potere essere adeguatamente ed efficacemente controllati. L'analisi specifica e dettagliata così condotta ha permesso di ottenere un adeguato e dinamico sistema di controlli preventivi.

Al fine dell'individuazione delle attività "a rischio reato", assume preliminare rilievo la determinazione dell'ambito d'applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	<p>Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01</p>	<p>29.02.2024</p>
---	---	--------------------------

In particolare, sono stati individuati i soggetti dalla cui condotta illecita può derivare l'estensione della responsabilità a carico della Società.

L'identificazione delle attività a rischio, raccolta nell'**Allegato 4 "Manuale dei Protocolli"**, si basa, in particolare, su:

- l'identificazione, all'interno dei processi aziendali, delle attività a rischio reato;
- l'identificazione dei soggetti coinvolti e delle figure responsabili che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nelle "attività sensibili";
- l'individuazione per ogni attività di eventuali procedure di sistema esistenti e l'individuazione del "pericolo conseguente" inteso come ipotetica modalità di realizzazione della condotta illecita;
- l'individuazione del rischio per ogni attività. La determinazione del rischio deriva dalla frequenza di svolgimento e dai seguenti principi/paradigmi di controllo:
 - lo stato di formalizzazione di una procedura;
 - l'assegnazione di ruoli e responsabilità;
 - la segregazione dei compiti;
 - la tracciabilità dell'attività svolta/ valore del rispetto delle norme cogenti;
 - l'evidenza dei controlli effettuati.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

5. PROTOCOLLI DI CONTROLLO

L'identificazione delle attività aziendali "a rischio reato" ex D.Lgs. 231/2001 consente di definire i comportamenti che devono essere rispettati nello svolgimento di tali attività, al fine di garantire un sistema di controlli interni idoneo a prevenire la commissione dei reati.

Tali comportamenti devono essere adottati nell'ambito dei processi aziendali, in particolar modo in quelli "sensibili" alla possibilità di una condotta delittuosa e devono seguire:

- regole comportamentali, che costituiscono parte integrante del Codice Etico;
- regole operative, presenti nella regolamentazione interna; i presidi sono riepilogati nei protocolli di controllo riportati nell'**Allegato 4 "Manuale dei Protocolli"**.

Per ciascun rischio reato sono previste:

- regole comportamentali idonee ad indirizzare l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, di altre norme di qualsiasi genere, anche va livello su-regolamentare ed anche regionali e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- regole operative che si ispirano ai fattori qualificanti del sistema dei controlli interni quali:
 - la "procedimentalizzazione" delle attività aziendali a rischio reato mediante la definizione di procedure, possibilmente scritte, atte a disciplinare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime e a garantire l'"oggettivazione" dei processi decisionali;
 - la chiara e formalizzata assegnazione di compiti e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio dei poteri delegati e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
 - la segregazione di funzioni incompatibili attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare

 <p>INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE</p>	<p>Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01</p>	<p>29.02.2024</p>
---	---	-------------------

sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;

- la previsione di specifiche attività di controllo e supervisione di tipo gerarchico – funzionale;
- il principio della tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso supporti adeguati che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell’operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell’operazione);
- l’esistenza di adeguati flussi di *reporting*;
- l’esistenza di procedure informatiche di supporto alle attività sensibili accessibili dalle funzioni aziendali coerentemente alle mansioni svolte secondo adeguati standard di sicurezza logica che garantiscano un’adeguata protezione/ accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali.

6. CODICE ETICO

L’adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D.Lgs 231/2001 costituisce un elemento essenziale dell’ambiente di controllo preventivo. Tali principi vengono espressi nel Codice Etico definito da Interporto, per il quale si rimanda all’**Allegato 2 “Codice Etico”**.

In termini generali tale documento contiene l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell’Ente nei confronti di tutti gli “*stakeholder*” (Soci, vertice aziendale, soggetti che prestano attività lavorativa presso la Società, fornitori, collaboratori esterni, Pubbliche Amministrazioni, ecc.).

Esso mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti e può prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

7. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

È obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza, sia da parte dei dipendenti presenti in azienda che da inserire a tempo indeterminato o determinato o anche ad altro titolo, sia da parte degli altri Destinatari così come individuati, circa il contenuto del Decreto, del Modello e degli obblighi derivanti dai medesimi.

In particolare, l'Organo Amministrativo provvede alla comunicazione dei suddetti contenuti e dei relativi obblighi alla struttura organizzativa.

Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione necessarie anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto attengono alla specifica informativa all'atto dell'assunzione e alle ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

In particolare è prevista:

- una comunicazione iniziale: l'adozione del presente documento e ogni successivo aggiornamento sono comunicati a tutte le risorse a qualsiasi titolo presenti in azienda al momento dell'adozione del medesimo.

La medesima informazione dovrà essere rivolta ai nuovi assunti e destinatari in genere, attraverso la quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza;

- un'attività di formazione mirata sui contenuti del Decreto, sull'adozione del Modello Organizzativo e dei successivi aggiornamenti, nonché sui comportamenti da tenere nelle attività sensibili ai rischi reato.

I Destinatari del Modello dovranno documentare la presa visione attraverso gli strumenti che la Società metterà loro a disposizione.

Compito dell'Organismo di Vigilanza della Società è vigilare sull'effettivo recepimento dei contenuti formativi ed informativi a detti soggetti veicolati, nel rispetto dei criteri sopra definiti.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

8. RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI

La Società, nell'ambito della propria operatività, si avvale della collaborazione di soggetti terzi per la prestazione di servizi e per l'approvvigionamento di beni.

In linea di principio, tali soggetti sono inclusi nel Modello se e in quanto sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale (ex art. 5, co. 1 lettera b del Decreto).

Con riferimento alla gestione dei rapporti con fornitori di beni e/o servizi, *outsourcers* e altri soggetti terzi esterni, la Società informa gli stessi di aver adottato il Modello e il Codice Etico.

In particolare, nell'ambito di tale informativa, la Società invita il fornitore a:

- improntare la propria operatività al rispetto assoluto di elevati standard di professionalità, integrità, legalità, trasparenza, correttezza e buona fede, ritenendoli condizione imprescindibile ai fini del corretto funzionamento della Società, della tutela, della sua affidabilità, reputazione ed immagine, nonché della sempre maggior soddisfazione della propria clientela;
- assumere comportamenti coerenti con le disposizioni del Decreto.

9. ORGANISMO DI VIGILANZA

9.1 Composizione e nomina del Presidente e dei componenti

Il D.Lgs. 231/2001 prevede che l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un "*Organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*" (art. 6, comma 1, lett. b).

 <p>INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE</p>	<p>Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01</p>	<p>29.02.2024</p>
---	---	-------------------

L'affidamento di detti compiti all'Organismo ed ovviamente il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero della responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti apicali che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione.

Da quanto sopra premesso, si rileva l'importanza del ruolo dell'Organismo, nonché la complessità e l'onerosità dei compiti che esso deve svolgere.

La genericità del concetto di "*Organismo dell'Ente*" riportato dall'art 6, c. 1 del Decreto giustifica la eterogeneità delle soluzioni che al riguardo possono adottarsi in considerazione sia delle proprie caratteristiche dimensionali, sia delle proprie regole di *corporate governance*, sia della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici, con l'obiettivo primario di garantire l'efficacia e l'effettività dell'azione di controllo.

Per una corretta configurazione dell'Organismo è necessario valutare attentamente i compiti ad esso espressamente conferiti dalla legge, nonché i requisiti che esso deve avere per poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti.

L'Organo Dirigente (e quindi il C.d.A.) provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza e, qualora costituito in forma collegiale, del suo Presidente, il quale ha il compito di provvedere all'espletamento delle formalità concernenti la convocazione, la fissazione degli argomenti da trattare e lo svolgimento delle riunioni collegiali.

Al riguardo è forte convincimento del Consiglio di Amministrazione che, ai fini della scelta dall'Organismo di Vigilanza, sia opportuno valutare i seguenti elementi che devono caratterizzarne la composizione:

- autonomia ed indipendenza intesi come:
 - possedere autonomi poteri di iniziativa e controllo;
 - non svolgere compiti operativi;
 - avere una collocazione in posizione di diretto riferimento al Consiglio di Amministrazione;
- professionalità intesa come:

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

- possesso di adeguate competenze specialistiche, sia in tema di *compliance* 231, sia rispetto alle specifiche aree/funzioni dell'ente maggiormente esposte al rischio reati;
- essere dotato di strumenti e tecniche specialistiche per poter svolgere l'attività, anche avvalendosi di ausili settoriali specializzati;
- continuità di azione da realizzarsi attraverso il supporto di una struttura dedicata.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere resa nota a ciascun componente e da questi formalmente accettata. L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà formalmente comunicato dal Consiglio di Amministrazione a tutti i livelli aziendali, mediante la diffusione di un comunicato interno che illustri composizione, poteri, compiti, responsabilità dell'Organismo di Vigilanza e le finalità della sua costituzione.

Avuto riguardo a quanto sopra riportato e considerata la struttura organizzativa della Società, il Consiglio di Amministrazione stabilisce che l'Organismo di Vigilanza della Società possa essere individuato in un organo monocratico o, in alternativa, in un organo collegiale composto da tre membri.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo può avvalersi, in specie se nominato quale organo monocratico ed in accordo con il Consiglio di Amministrazione, sia dell'ausilio di altre funzioni interne sia di soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.

Avuto riguardo alle specifiche funzioni di Organismo di Vigilanza, si ribadisce che è rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di valutare periodicamente l'adequatezza dell'Organismo in termini di composizione, competenze professionali, profilo personale e di poteri conferiti, apportando, mediante decisione del CdA medesimo, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

L'Organismo provvede, a propria volta, a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, formalizzandole in apposito regolamento, nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

9.2 Requisiti di professionalità e di onorabilità

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non deve avere un profilo professionale e personale atto a pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

È necessario che i membri dell'Organismo di Vigilanza siano dotati delle seguenti:

a) Competenze:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato, sia in campo ambientale che nell'ampio spettro delle figure di reato via iva introdotte nel tempo;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività di controllo interno;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva".

b) Caratteristiche personali:

- un profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

I requisiti professionali e personali di cui sopra devono essere periodicamente verificati dell'Organo Amministrativo mediante valutazione del Curriculum Vitae di ciascun membro e della condotta durante la posizione ricoperta, per garantirne la sussistenza per l'intera durata dell'incarico conferito.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

9.3 Cause di ineleggibilità ed incompatibilità e conflitto di interesse

Affinché l'Organismo possa adeguatamente ed efficacemente adempiere ai propri compiti, è necessario che ne sia garantita l'autonomia, l'indipendenza e la professionalità.

A tale scopo, i componenti dell'Organismo non dovranno avere vincoli di parentela con il vertice aziendale, né dovranno essere coinvolti in qualsiasi situazione che possa generare, anche solo potenzialmente ed anche solo quale possibile percezione, conflitto di interessi, fatto salvo il pagamento di un eventuale compenso da parte della Società.

Non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal Decreto.

Ove i membri incorrano in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, l'Organo Amministrativo, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, l'Organo Amministrativo deve revocare il mandato.

9.4 Durata in carica e sostituzione dei membri

La permanenza in carica dei componenti ha durata triennale. Il mandato è rinnovabile.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza può essere revocato nei casi di sopravvenuta ineleggibilità ed incompatibilità previsti dal precedente paragrafo o per giusta causa, e mediante un'apposita delibera dell'Organo Amministrativo.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- inosservanze gravi delle disposizioni aziendali;
- se in forma collegiale, mancata partecipazione senza giustificato motivo a due riunioni consecutive dell'Organismo;
- interdizione o inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza non idoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;

- attribuzione al componente dell'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- il venir meno dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui al paragrafo 10.2;
- un grave inadempimento dei doveri propri dei componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, di primo grado, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico dei componenti dell'Organismo per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero
- l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà contestualmente alla revoca, o comunque senza ritardo, a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

Qualora, invece, la revoca venga esercitata, sempre per giusta causa, nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare, contestualmente, un nuovo Organismo, al fine di assicurare continuità di azione allo stesso.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

poteri dell'Organismo di Vigilanza o di uno dei suoi membri e la nomina di un Organismo di Vigilanza *ad interim*.

La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo può essere esercitata in qualsiasi momento (mediante preavviso di almeno 3 mesi), previa motivata comunicazione al Consiglio di Amministrazione per iscritto, con copia conoscenza agli altri componenti.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell'Organismo, l'Organo Amministrativo provvede a deliberare, senza ritardo, la nomina del sostituto.

9.5 Obblighi di diligenza e riservatezza

L'Organismo di Vigilanza deve adempiere all'incarico con la diligenza richiesta dalla natura dello stesso. Assicura, inoltre, la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi, e si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6, D.Lgs. 231/2001.

Ogni informazione in possesso dell'Organismo è trattata in conformità alla legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, in conformità al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

L'inosservanza dei suddetti obblighi deve essere tempestivamente comunicata al Consiglio di Amministrazione per le opportune deliberazioni.

9.6 Attività e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Con l'adozione del presente Modello e con la conseguente istituzione dell'Organismo di Vigilanza a quest'ultimo è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello medesimo e sul relativo aggiornamento.

All'Organismo di Vigilanza è affidato in particolar modo il compito di vigilare con autonomi poteri di iniziativa e di controllo:

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte degli Organi Sociali, dei Dipendenti, degli *outsourcers*, fornitori e degli altri soggetti terzi, attivando ove opportuno il processo sanzionatorio;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione:
 - . a mutate condizioni aziendali ed organizzative e/o normative;
 - . al verificarsi di violazioni significative e/o ripetute del Modello medesimo;
 - . alla eventualità che queste possano potenzialmente manifestarsi.

Ai fini dello svolgimento delle proprie attività, all'Organismo sono attribuiti i seguenti poteri:

- accedere liberamente ad ogni informazione, documentazione e/o dato, ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001, presso qualsiasi unità organizzativa della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo; promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al Sistema disciplinare interno; proporre l'espulsione e/o sospensione dai rapporti di soggetti esterni con la Società;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

9.7 Responsabilità

Secondo la dottrina e giurisprudenza maggioritarie, non esiste una specifica posizione di garanzia dei componenti l'Organismo di Vigilanza quanto ad un eventuale omesso impedimento dell'evento e pertanto, tranne eccezionali ipotesi (v. Tribunale Mi, 7.4.2021 n. 10748), sono esenti da responsabilità nei confronti della Società.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

Restano ferme le eventuali responsabilità civili discendenti da eventuale mancato controllo in esito a segnalazioni pervenute all'Organismo.

Agli eventuali comportamenti negligenti e/o imperizie da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello, si applicano le sanzioni previste dal successivo paragrafo 10 *“Sistema disciplinare e responsabilità contrattuali”*.

9.8 Dotazione finanziaria dell'Organismo di Vigilanza

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

L'Organismo è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività.

Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede ad attribuire all'Organismo una dotazione finanziaria annuale, che potrà essere impiegata per le spese che lo stesso dovesse eventualmente sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni, in accordo con questi.

9.9 Obblighi di informativa all'Organismo di Vigilanza ed al RPCT

Il Decreto prevede, all'art 6, secondo comma – lettera d), specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Tali obblighi sono concepiti quale strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e consentire l'accertamento a posteriori delle cause che ne hanno pregiudicato la capacità preventiva e reso possibile la sua eventuale violazione o, nei casi più gravi, il verificarsi del reato.

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole strutture della Società; allo scopo, le funzioni riferiscono all'Organismo di Vigilanza riguardo all'attività svolta ed ai risultati raggiunti;

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi, ed attinente all’attuazione e/o la violazione del Modello nelle aree di attività “sensibili” nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell’assolvimento dei compiti dell’Organismo di Vigilanza (“segnalazioni”).

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all’Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità o Enti o anche soggetti privati, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, nei confronti dei destinatari del Modello;
- segnalazioni inoltrate alla Società dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell’ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- informativa relativa all’avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l’informativa sulle eventuali sanzioni irrogate.

In merito alle segnalazioni e alle comunicazioni che le strutture operative devono effettuare nei confronti dell’Organismo di Vigilanza si rimanda ad una specifica delibera del medesimo Organismo che viene adottata in materia di flussi di *reporting* nella prima riunione utile.

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie valgono le seguenti prescrizioni:

- i flussi informativi devono pervenire al RPCT ad opera delle strutture aziendali interessate mediante le modalità definite dal predetto RPCT;
- le segnalazioni aventi ad oggetto l’evidenza o il sospetto di violazione del Modello devono essere inviate per iscritto e/o attraverso l’utilizzo della posta elettronica crittografata o comunque con modalità assolutamente riservate;

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

- anche per quanto previsto dalle specifiche disposizioni in ordine al sistema interno di segnalazione delle violazioni – c.d. *whistleblowing* – di cui al successivo par. 10, il RPCT agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni di cui al punto precedente contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, minaccia fisica o psicologica, mobbing o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o di terzi; le segnalazioni anonime non sono prese in considerazione;
- il RPCT valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel presente documento è custodito per un periodo di 10 anni in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo) predisposto a cura del RPCT, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati.

9.10 Rendicontazione e comunicazioni dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo trasmette annualmente, per l'approvazione, all'Organo Amministrativo il Piano nel quale sono definite e programmate le attività di verifica e controllo.

L'Organismo di Vigilanza riferisce annualmente all'Organo Amministrativo della Società, presentando una relazione contenente la valutazione di sintesi circa l'adeguatezza del Modello. Tale relazione, di norma, dovrà indicare le attività svolte (aggiornamento Modello, verifiche della corretta attuazione, formazione erogata, ecc.) e i relativi risultati.

10. SISTEMA INTERNO DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI WHISTLEBLOWING"

In conformità alle disposizioni di cui alla L. 30.11.2017, n. 179 - *Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un*

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

rapporto di lavoro pubblico o privato – (disposizioni poi affinate e meglio precisate dal D.Lgs. 24/2023, che ha recepito la Direttiva UE n. 2019/1937/2019/1937, vigente dal 14.7.2023, per le imprese che hanno più di 249 dipendenti e dal 17.12.2023 per quelle che hanno un numero inferiore a 249 dipendenti), la Società si dota di un sistema interno di segnalazione delle violazioni, al fine di contribuire all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Società, nell'interesse dei Destinatari stessi del Modello.

La normativa pone infatti a carico dei vertici degli enti o di soggetti da loro vigilati o di coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'ente, l'obbligo di presentare, in buona fede, segnalazioni circostanziate:

- . di illeciti che ritengano altamente probabile si siano verificati, rilevanti ai sensi del Decreto;
- . violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni possono essere effettuate dai Destinatari del Modello, così come individuati nei soggetti di cui alle lettere a) e b) art. 5 comma 1 del D.Lgs. 231/2001.

Rientrano pertanto nella suddetta definizione i Destinatari del Modello, così come definiti al precedente punto 1.

Viene individuato nel RPCT il soggetto deputato alle attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, in particolare con il compito di:

- . assicurare il corretto funzionamento delle procedure;
- . riferire direttamente e senza indugio al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le informazioni oggetto di segnalazione ove rilevanti;
- . prevedere, nell'ambito della propria relazione annuale al Consiglio di Amministrazione, indicazioni sul corretto funzionamento del sistema interno di segnalazione in parola, per le risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute.

E' demandata alla adozione e ai contenuti di uno specifico Regolamento, destinato a rappresentare parte integrante del Modello D.Lgs. 231/2001 (**Allegato 5**), l'individuazione delle modalità, contenuti, procedure di segnalazione, nonché degli obblighi di riservatezza e

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

tutela del segnalante, in termini di tutela dell'anonimato, divieto di discriminazione e ritorsione, protezione dei dati.

11. SISTEMA DISCIPLINARE E RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI

La previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta ed operative definite al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello, rende effettivo il Modello stesso ed ha lo scopo di garantire l'efficacia dell'azione di vigilanza dell'Organismo.

La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e) e dell'art. 7, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale ai fini della qualifica di esimente rispetto alla diligenza organizzativa della Società.

Tale sistema disciplinare (inteso anche come azione di responsabilità ai sensi del Codice Civile), di cui si rimanda all'**Allegato 3 “Sistema Disciplinare”**, è rivolto ai soggetti apicali, ai dipendenti, ai collaboratori e ai terzi che operino per conto della Società, prevedendo adeguate “sanzioni” di carattere disciplinare e di carattere contrattuale/negoziale.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni prescinde, in linea di principio, dallo svolgimento e dall'esito dell'eventuale procedimento innanzi al Giudice del Lavoro e/o avviato dall'Autorità Giudiziaria, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

11.1 Sanzioni per Dipendenti

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il Decreto prevede che il sistema disciplinare rispetti i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'art. 7 della legge n. 300/1970 (c.d. “Statuto dei lavoratori”) e dalla contrattazione collettiva di settore e aziendale, sia

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

per quanto riguarda le sanzioni irrogabili sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

Il sistema disciplinare correntemente applicato dalla Società (si veda **Allegato 3 “Sistema Disciplinare”**), in linea con le previsioni di cui al vigente CCNL, appare munito dei prescritti requisiti di efficacia e deterrenza, con riferimento, in particolare, al principio secondo il quale, con esplicito riferimento alle previsioni del Decreto e quindi del Modello, si sancisce che *“i lavoratori/lavoratrici che incorrono in violazione degli obblighi ivi previsti sono soggetti a sanzioni disciplinari – oggettivamente e soggettivamente correlate alla gravità dell’infrazione – ai sensi delle norme di legge e contrattuali e del Codice Etico adottato dalla Società”*.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che, per quanto ovvio, esse saranno adottate ed applicate nel rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali applicabili al rapporto di lavoro, seguendo l’iter interno.

11.2 Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione da parte dei Dirigenti dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure aziendali, la Società provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra azienda e lavoratori con qualifica di Dirigente.

Nel caso in cui il comportamento del Dirigente rientri nei casi in precedenza indicati, il Consiglio di Amministrazione, anche su segnalazione dell’Organismo di Vigilanza, procederà ad un’idonea istruttoria mirata a valutare l’opportunità di procedere all’irrogazione di eventuali sanzioni in conformità con quanto stabilito dal CCNL.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

11.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione, da parte di componenti l'Organo Amministrativo, di quanto prescritto nel Modello adottato dalla Società, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione.

Essi provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, ivi compresa, in particolare, in caso di violazioni commesse da parte del Consiglio di Amministrazione, la convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'esame e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, tra i quali la revoca per giusta causa del Consigliere.

Rientrano tra le gravi inosservanze l'omessa segnalazione all'Organismo di Vigilanza di violazioni alle norme previste dal Modello di cui gli stessi venissero a conoscenza, nonché il non aver saputo – per negligenza o imperizia - individuare e conseguentemente eliminare violazioni del Modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.

11.4 Misure nei confronti dei soggetti terzi

Ogni violazione della normativa vigente da parte di fornitori di beni e/o servizi e altri soggetti terzi con cui la Società possa entrare in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come anche nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

12. CRITERI DI VERIFICA, AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

12.1 Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza redige un programma attraverso il quale pianifica la propria attività di verifica e controllo.

I risultati delle attività di verifica sui rischi ex D.Lgs 231/2001 vengono annualmente consolidati al fine di aggiornare la valutazione complessiva di adeguatezza del Modello.

12.2 Aggiornamento e adeguamento del Modello

Il Modello – in quanto strumento organizzativo della vita della Società – deve qualificarsi per la sua concreta e specifica efficacia e dinamicità; deve scaturire da una visione realistica (rappresentare la concreta ed effettiva realtà aziendale/di processo) ed economica dei fenomeni aziendali e non esclusivamente giuridico/formale.

Il Modello, peraltro, potrà avere efficacia “esimente” solo ove lo stesso sia concretamente idoneo a prevenire la commissione di reati nell’ambito dell’ente per il quale è stato elaborato; il Modello dovrà dunque seguire i cambiamenti e le evoluzioni dell’ente che lo ha adottato.

In particolare il Modello deve essere in ogni momento:

- allineato all’evoluzione del contesto normativo – qualora questo richieda un’estensione del campo di applicazione del D.Lgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- allineato all’evoluzione del contesto organizzativo – qualora la nuova operatività preveda attività potenzialmente soggette ai rischi reato, i cui controlli devono essere valutati affinché possano prevenire il verificarsi dei reati della specie;
- riadeguato al verificarsi di significative e/o ripetute violazioni ovvero sulla base delle risultanze dei controlli.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

L'Organismo di Vigilanza vigila sul costante aggiornamento del Modello e delle procedure e “protocolli” adottati, nel segnalare a tal fine al Consiglio di Amministrazione l'esigenza di eventuali modifiche o integrazioni del medesimo che si rendessero di volta in volta necessarie.

L'Organismo di Vigilanza provvede, senza indugio, a verificare l'adozione delle modifiche del Modello e la modalità di divulgazione dei contenuti all'interno della Società e, per quanto necessario, anche all'esterno della stessa. Quanto precede fermo restando il generale dovere diretto in capo alle funzioni e ai responsabili gerarchici di prevedere ed eseguire tutti i controlli necessari per garantire il buon esito dei processi ed il rispetto delle norme, anche con riferimento agli aspetti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

13. DEFINIZIONI

Aree a rischio	Tutte quelle aree in cui opera la Società ed in cui può delinearsi in termini effettivi e concreti il rischio di commissione dei reati in predicato nel D.Lgs. 231/2001
Codice Etico	Definisce l'insieme dei principi di condotta che rispecchiano particolari criteri di adeguatezza, coerenza, opportunità e correttezza in riferimento al contesto culturale, sociale e professionale in cui opera la Società
Collaboratori Consulenti	Collaboratori e soggetti i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Società, quali i collaboratori con rapporto di prestazione d'opera professionale; le persone fisiche o giuridiche coinvolte in accordi di esternalizzazione avente per oggetto servizi e attività da parte di Interporto.
Destinatari	Tutti i soggetti individuati nella specifica sezione del Codice Etico
Dipendenti	Soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Interporto.
D.Lgs. 231/2001	Il Decreto Legislativo 231 del 08.06.2001 incluse tutte le successive modifiche e disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
Esponenti aziendali	Amministratori, liquidatori, dirigenti e dipendenti di Interporto.
Incaricato di pubblico servizio (art. 358 del C.P.)	Colui il quale, a qualunque titolo, svolge un pubblico servizio. Per pubblico servizio è da intendersi un'attività disciplinata allo stesso modo della pubblica funzione, ma per l'incaricato non è previsto l'esercizio di poteri autoritativi o certificativi
Linee Guida	Linee Guida definite da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001
Modello Organizzativo	Insieme delle procedure e degli strumenti che la Società ha adottato nella propria organizzazione aziendale, ragionevolmente idonei ad assicurare la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001
Organismo di vigilanza ("OdV")	Organismo interno preposto al controllo ed alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello oltre che del suo aggiornamento

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

Partners Outsourcers Fornitori	Controparti contrattuali con cui la Società giunga a definire una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente definita e regolata, principalmente ai fini della fornitura di servizi
Procedura o Protocollo	Documento di attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione. Può sancire regole e principi di carattere generale (norme di comportamento, sanzioni disciplinari, principi di controllo interno, formazione del Personale) oppure riguardare specifiche aree a rischio (descrizione del processo, reati potenziali associabili, elementi di controllo applicabili, regole specifiche di comportamento, flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza)
Pubblica amministrazione	L'intera pubblica amministrazione, inclusi i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio
Pubblico ufficiale (art. 357 del C.P.)	Il soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. È pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione della volontà della P.A. per mezzo di poteri autoritativi o certificativi
Reato	Gli specifici reati a cui si applica la disciplina introdotta dal D.Lgs. 231/2001 sulle responsabilità amministrative delle società e degli enti
Rischio	Potenziiale effetto negativo su un bene che può derivare da determinati processi in corso o da determinati eventi futuri.
Sistema Disciplinare	Sistema che regola le condotte legate ai possibili casi di violazione del Modello, le sanzioni astrattamente comminabili, il procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione
Soggetti in Posizione Apicale	Le persone che rivestono funzioni di rappresentanza o di amministrazione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, a prescindere dalla qualifica contrattuale. (si veda anche art. 5 – lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2001)
Soggetti Sottoposti	Le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

14. DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI

Ai sensi dell'art. 225, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023, le disposizioni ricomprese nella Parte II (rubricata "Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti") del Libro I del richiamato D.Lgs. n. 36/2023, recante il c.d. nuovo Codice dei Contratti Pubblici, e segnatamente gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35 e 36, sono divenuti efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2024.

La digitalizzazione si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice, ossia contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali.

La digitalizzazione dell'intero ciclo di vita di un contratto pubblico comporta che le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione vengano gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Di conseguenza, una stazione appaltante o un ente concedente che intende affidare un contratto di appalto o concessione, di qualunque importo, deve ricorrere ad una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata per provvedere a tale affidamento.

Indicazioni dettagliate relativamente all'avvio del processo digitalizzazione sono fornite nel Comunicato adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la delibera n. 582 del 13 dicembre 2023.

Per ciò che concerne la Regione Friuli Venezia Giulia le piattaforme sono interamente gestite tramite il portale di *eProcurement* denominato "eAppaltiFVG".

Per dare attuazione alla digitalizzazione è stato realizzato un complesso sistema denominato "*ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)*". L'ecosistema si fonda sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati.

L'Ecosistema nazionale ha, come fulcro, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) gestita da Anac la quale interagisce, da un lato, con le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti per gestire il ciclo di vita dei contratti, dall'altro con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici.

La BDNCP scambia dati e informazioni in modalità interoperabile con tutte le altre componenti dell'ecosistema.

La Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), attraverso le sue sezioni e componenti, rende disponibili i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

Nella costruzione dell'ecosistema sono stati individuati tutti i flussi di dati che le piattaforme devono trasmettere alla BDNCP per la corretta gestione delle fasi del ciclo di vita dei contratti e, mediante tale trasmissione, vengono automaticamente assolti i relativi obblighi di trasparenza e pubblicità legale. Ad esempio, quando la BDNCP riceve, da una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, uno specifico flusso di dati relativo alla pubblicazione di un bando, la BDNCP provvede a rilasciare il CIG e ad assolvere ai relativi obblighi di pubblicazione in ambito europeo e nazionale; allo stesso modo, quando la BDNCP riceve dalla piattaforma un flusso di dati relativo ai soggetti che hanno presentato un'offerta in gara, consente l'accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico per effettuare le necessarie verifiche.

Le modalità di funzionamento della BDNCP sono stabilite nel provvedimento ex articolo 23 del Codice, adottato con delibera n. 261 del 20 giugno 2023.

L'obbligo di ricorrere esclusivamente a piattaforme di approvvigionamento digitale certificate dipende dal fatto che solo queste ultime fanno parte dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale e sono pertanto le uniche che possono scambiare dati e informazioni con la BDNCP e acquisire i CIG. Per questo motivo, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione.

Le piattaforme possono ottenere la certificazione per una o più fasi del ciclo di vita del contratto, e la stazione appaltante o l'ente concedente può utilizzare una o più piattaforme nell'ambito della gestione del ciclo di vita del medesimo contratto. In sostanza, la stazione appaltante o l'ente concedente può utilizzare, per il medesimo contratto, una piattaforma diversa per ogni fase del ciclo di vita dello stesso.

Il Registro Piattaforme Certificate (RPC), che contiene l'elenco delle piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno ottenuto la certificazione per una specifica fase del ciclo di vita dei contratti pubblici, è consultabile sul sito ANAC, sezione Registro Piattaforme Certificate.

Stazioni appaltanti o enti concedenti che non si siano procurati una propria piattaforma di approvvigionamento digitale certificata possono ricorrere alle piattaforme certificate messe a disposizione da altre amministrazioni (stazioni appaltanti, enti concedenti, centrali di committenza, soggetti aggregatori, Regioni o Province Autonome).

A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'acquisizione del CIG viene effettuata direttamente dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP. Di conseguenza, il CIG non deve più essere acquisito inserendo dati in un sistema separato, come succedeva con SIMOG/SmartCIG. Non esite più lo SmartCIG, ora tutti i contratti sono gestiti mediante

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

acquisizione del CIG: di conseguenza, il sistema SmartCIG rimane attivo solo per consentire la visualizzazione degli smartCIG già acquisiti.

La gestione del contratto sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata consente di acquisire immediatamente il CIG, al momento della gestione della specifica fase del contratto che lo richiede, mediante scambio di dati in modalità interoperabile tra BDNCP e la piattaforma.

L'acquisizione del CIG è obbligatoria non solo per tutti i contratti pubblici che sono sottoposti alla disciplina del Codice, ma anche per diversi tipi di contratti esclusi dal Codice, nonché per tutte quelle fattispecie sottoposte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Per queste tipologie è stata prevista una duplice possibilità per acquisire il CIG: ricorrere alle piattaforme certificate oppure utilizzare un'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici – PCP (sezione della BDNCP).

Ulteriori e più dettagliate indicazioni sulle modalità di acquisizione dei CIG per le varie casistiche indicate e per alcuni ulteriori casi particolari, sono contenute nel Comunicato adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera n. 582 del 13 dicembre 2023.

Le modalità alternative di acquisizione del CIG sono valide fino al 30 giugno 2024, con successiva comunicazione verranno rese note le nuove indicazioni.

Col Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, l'Autorità, al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme certificate e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritiene in ogni caso necessario chiarire che allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici – PCP, sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024. Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle piattaforme di approvvigionamento certificate, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione.

A decorrere dal 1° ottobre 2024, anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro sarà obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate. Pertanto, si invitano tutti i soggetti interessati ad attuare le attività necessarie a garantire la corretta operatività dell'ecosistema di approvvigionamento digitale.

Restano valide le indicazioni di cui alla delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 con riferimento alle spese giornaliere di importo inferiore a € 1.500.

 <p>INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE</p>	<p>Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01</p>	<p>29.02.2024</p>
--	---	--------------------------

L'avvio della digitalizzazione prevede notevoli novità in tema di pubblicità legale di bandi e avvisi relativi ai contratti pubblici in ambito europeo e in ambito nazionale.

Per la pubblicità in ambito europeo, dal 1° gennaio 2024 l'ANAC diventa e-sender nazionale, ossia l'unico soggetto deputato a trasmettere bandi e avvisi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE. Di conseguenza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non devono più provvedere autonomamente a tale trasmissione.

Per la pubblicità in ambito nazionale, la Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP sostituisce la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici. Di conseguenza, bandi e avvisi relativi a procedure avviate dopo il 1° gennaio 2024 sono pubblicati sulla Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP e i relativi effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione su quest'ultima.

La pubblicità legale è gratuita, pertanto non vi sono più costi a carico degli operatori economici, né a carico delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

Per assicurare la pubblicità legale di bandi e avvisi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non devono fare altro che gestire la fase del ciclo di vita del contratto relativa alla pubblicazione mediante una piattaforma di approvvigionamento digitale, certificata per la fase di pubblicazione. Con l'avvio della digitalizzazione, infatti, non è più richiesta una diversificazione delle forme di pubblicazione, né di svolgere ulteriori adempimenti per garantire la pubblicità legale.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti compilano, sulla piattaforma, i bandi e gli avvisi secondo i nuovi modelli di formulari europei (cosiddetti "efoms") o secondo i template predisposti per la pubblicazione sulla BDNCP. Le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate per la fase di pubblicazione, interagendo in modalità interoperabile con la BDNCP trasmettono a quest'ultima, tutti i dati necessari alla pubblicazione. La BDNCP, a sua volta, trasmette i dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE affinché quest'ultimo provveda alle pubblicazioni in ambito europeo, e procede alla pubblicazione nazionale sulla piattaforma di pubblicità legale presso la BDNCP stessa.

Le modalità di attuazione della pubblicità legale nella BDNCP sono disciplinate dal provvedimento ex articolo 27 del Codice adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera n. 263 del 20 giugno 2023.

Ulteriori indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale per le procedure avviate prima del 31 dicembre 2023 sono contenute nel Comunicato adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera n. 582 del 13 dicembre 2023.

L'articolo 28 del Codice stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e demanda all'ANAC l'individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

L'ANAC ha adottato il provvedimento *ex* articolo 28 del Codice con delibera n. 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023.

La digitalizzazione dei contratti pubblici semplifica anche l'assolvimento dei relativi obblighi di pubblicazione a fini di trasparenza. Infatti, la gestione del ciclo di vita dei contratti tramite piattaforme di approvvigionamento digitale certificate assicura anche il rispetto degli obblighi di trasparenza per tutti i dati trasmessi alla BDNCP.

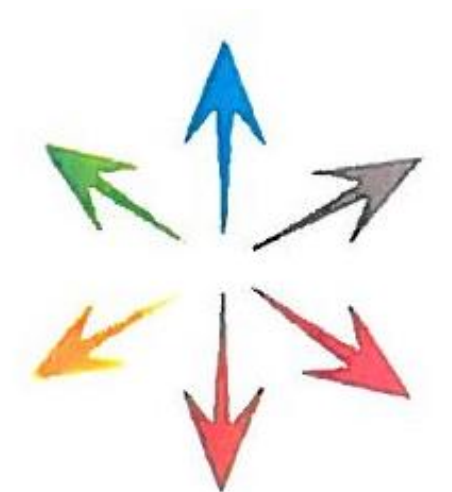
In concreto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano, sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente" (AT), sottosezione Bandi di gara e contratti, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto. Quei dati del ciclo di vita del contratto che sono trasmessi alla BDNCP dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, non devono essere pubblicati in forma integrale anche in AT, poiché è la stessa BDNCP che provvede alla loro pubblicazione. In AT deve essere solo riportato il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata ad un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso alla BDNCP.

Il collegamento ipertestuale che va riportato in AT e che consente di accedere alla BDNCP, è indicato dall'ANAC sul portale dati aperti dell'ANAC stessa.

Rimane fermo l'obbligo, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, di pubblicare sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente" (AT), sottosezione Bandi di gara e contratti, tutto l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del singolo contratto che non sono comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria. Tali dati e atti sono individuati dall'allegato alla delibera n. 264/2023.

Nel caso in cui una parte di tali dati e atti sia già pubblicata sulle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono decidere di sostituire la pubblicazione integrale degli stessi con la pubblicazione del collegamento ipertestuale che rinvia alla piattaforma. Ciò è ammesso solo nel caso in cui la sezione della piattaforma dove sono pubblicati dati e atti sia liberamente accessibile, in modo da consentire a chiunque di prendere visione di tali dati e documenti. Ove si scelga tale soluzione, ossia di non riproporre la pubblicazione integrale ma di rinviare, mediante collegamento ipertestuale, alla pubblicazione sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, è necessario che la piattaforma garantisca che la pubblicazione rispetti i termini e i criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3).

Ulteriori indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza per le procedure avviate prima del 31 dicembre 2023, e non ancora concluse a quella data, sono contenute nel Comunicato adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera n. 582 del 13 dicembre 2023.



INTERPORTO – CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.P.A.

**Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01**

**ALLEGATO 1
REATI EX D.LGS. 231/2001**

Oggetto	Approvazione	Data
Allegato 1 Reati ex D.Lgs. 231/01	C.d.A.	29.02.2024

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

SOMMARIO

PREMESSA.....	7
1. SOGGETTI.....	7
2. REATI COMMESSI ALL'ESTERO	8
3. SANZIONI AMMINISTRATIVE	11
3.1 Le sanzioni pecuniarie	11
3.2 Le sanzioni interdittive.....	12
3.3 La confisca.....	13
3.4. La pubblicazione della sentenza di condanna.....	13
4. IL PERIMETRO	13
REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001	16
5. ARTICOLO 24 D.LGS 231/2001: Reati contro la Pubblica Amministrazione	16
5.1 Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)	16
5.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 - <i>ter</i> C.P)	17
5.3 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (Art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).....	17
5.4 Truffa aggravata per il onseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 -bis c.p.)	17
5.5 Frode informatica (Art.640 - <i>ter</i> c.p.)	17
5.6 Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)	17
5.7 Frode ai danni del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Art. 2 Legge 898/1986).....	18
5.8 Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)	19
5.9 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353-bis c.p.)	19
6. ARTICOLO 24 BIS D.LGS. 231/2001: Delitti informatici e trattamento illecito di dati	20
6.1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 - <i>ter</i> c.p.).....	20
6.2 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni (art. 617 - <i>quarter</i> c.p.)	20
6.3 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 - <i>quinqies</i> c.p.).....	21
6.4 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 - <i>bis</i> c.p.).....	22
6.5 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 - <i>ter</i> c.p.)	22
6.6 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 - <i>quater</i> c.p.)	22
6.7 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 - <i>quinqies</i> c.p.) ...	23
6.8 Detenzione e diffusione abusiva di codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 - <i>quater</i> c.p.)	23
6.9 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 - <i>quinqies</i> c.p.)	24
6.10 Documenti informatici (art. 491 - <i>bis</i> c.p.).....	24
6.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 - <i>quinqies</i> c.p.)	24
7. ARTICOLO 24 TER D.LGS. 231/2001: Delitti di criminalità organizzata	25
7.1 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p)	25

 INTERPORTO CENTRO INGRESSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

7.2	Associazione di tipo mafioso anche straniera (Art. 416 - <i>bis</i> c.p.)	25
7.3	Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 - <i>ter</i> c.p.).....	26
7.4	Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.)	27
7.5	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art 74, TU DPR 9 ottobre 1990, n. 309).....	28
7.6	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi (art. 407, co.2, lett.a) numero 5) cpp	29
7.7	Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 - <i>bis</i> c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L.203/91).....	31
8.	ARTICOLO 25 D.LGS. 231/2001: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	32
8.1	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	32
8.2	Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	32
8.3	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	33
8.4	Traffico di influenze illecite (art. 346 - <i>bis</i> c.p.)	33
8.5	Peculato (art. 314 c.p.).....	34
8.6	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)	34
8.7	Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)	34
8.8	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.)	35
8.9	Corruzione in atti giudiziari (art.319 - <i>ter</i> c.p.).....	35
8.10	Concussione (art. 317 c.p.).....	35
8.11	Circostanze aggravanti (art. 319 - <i>bis</i> c.p.).....	36
8.12	Induzione indebita a dare o permettere utilità (art. 319 - <i>quater</i> c.p.).....	36
8.13	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.).....	36
8.14	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 - <i>bis</i> c.p.).....	37
9	ARTICOLO 25 BIS D.LGS. 231/2001: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	39
9.1	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	39
9.2	Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)	39
9.3	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)	39
9.4	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)	40
9.5	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).....	40
9.6	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.).....	40
9.7	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)	41
9.8	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).....	41
9.9	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)	41
9.10	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)	42
10.	ARTICOLO 25 BIS 1 D.LGS. 231/2001: Delitti contro l'industria e il commercio.....	42
10.1	Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)	42

 INTERPORTO CENTRO INGRESSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

10.2	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 - <i>bis</i> c.p.)	43
10.3	Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)	43
10.4	Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)	43
10.5	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)	44
10.6	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)	44
10.7	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 - <i>ter</i> c.p.)	44
10.8	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517 - <i>quater</i> c.p.)	45
11.	ARTICOLO 25 TER D.LGS 231/2001: Reati Societari	45
11.1	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	45
11.2	Fatti di lieve entità (art. 2621 - <i>bis</i> c.c.)	46
11.3	False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	46
11.4	Falso in prospecto (art. 2623 c.c.)	48
11.5	Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)	49
11.6	Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	49
11.7	Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	49
11.8	Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)	49
11.9	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	49
11.10	Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	49
11.11	Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 - <i>bis</i> c.c.)	49
11.12	Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	50
11.13	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 c.c.)	50
11.14	Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	50
11.15	Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	51
11.16	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	51
11.17	Corruzione tra privati (art. 2635 comma terzo c.c.)	52
11.18	Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635- <i>bis</i> c.c.)	52
11.19	ARTICOLO 54, D.L.G.S. 19/2023: False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare	53
12.	ARTICOLO 25 QUATER D.LGS. 231/2001: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	53
13.	ARTICOLO 25 QUATER 1 D.LGS. 231/2001: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	57
14.	ARTICOLO 25 QUINQUIES D.LGS. 231/2001: Delitti contro la personalità individuale	58
14.1	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)	58
14.2	Prostituzione minorile (Art. 600 - <i>bis</i> c.p.)	58
14.3	Pornografia minorile (Art. 600 - <i>ter</i> c.p.)	58
14.4	Detenzione di materiale pornografico (Art. 600 - <i>quater</i> c.p.)	59
14.5	Pornografia virtuale (Articolo 600 - <i>quater</i> .1. c.p.)	60
14.6	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600- <i>quinquies</i> c.p.)	60
14.7	Tratta di persone (Art. 601 c.p.)	60
14.8	Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)	61
14.9	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 - <i>bis</i> c.p.)	61
14.10	Adescamento di minorenni (Art. 609 - <i>undecies</i> c.p.)	62
15.	ARTICOLO 25 SEXIES D.LGS 231/2001: Abusi di mercato	63

 INTERPORTO CENTRO INGRESSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

15.1	Abuso o comunicazuine illecita di di informazioni privilegiate(Art.184,D.Lgs. 24 febbraio 1998,n.58)	63
15.2	Manipolazione del mercato (Art. 185, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)	64
16.	ARTICOLO 25 SEPTIES D.LGS. 231/2001: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	64
16.1	Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	64
16.2	Lesioni personali colpose (art 590 c.p.)	65
17.	ARTICOLO 25 OCTIES D.LGS. 231/2001: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	66
17.1	Ricettazione (art. 648 c.p.)	66
17.2	Riciclaggio (art 648 - bis c.p.)	67
17.3	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 - ter c.p.)	67
17.4	Autoriciclaggio (art. 648 - ter .1. cp)	68
18.	ARTICOLO 25-OCTIES.1: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	68
18.1	Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493 - ter c.p.)	68
18.2	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici di retti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 - quarter c.p.)	69
18.3	Frode informatica (art. 640 - ter c.p.)	70
19.	ARTICOLO 25 NOVIES D.LGS 231/2001: Delitti in materia di violazione del diritto di autore	71
20.	ARTICOLO 25 DECIES D.LGS. 231/2001: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	76
20.1	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 - bis c.p.)	76
21.	ARTICOLO 25 UNDECIES: Reati ambientali	76
21.1	Reati ambientali	76
21.2	Ulteriori reati ambientali	81
22.	ARTICOLO 25 DUODECIES: IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	92
22.1	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3,3-bis,3-ter e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286)	92
22.2	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare(art.22,c. 12-bis,DLgs. 25 luglio 1998)	93
23.	ARTICOLO 25 TERDECIES: RAZZISMO E XENOFobia	94
23.1	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa	94
24.	ARTICOLO 25-QUATERDECIES: FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI	95
24.1	Frodi in competizioni sportive (art.1 , Legge 13 dicembre 1989, n. 401)	95
24.2	Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4, Legge 13 dicembre 1989, n.401)	95
25.	ARTICOLO 25 - QUINQUESDECIES: REATI TRIBUTARI	97
25.1	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	97
25.2	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs 10 marzo 2000, n.74)	97
25.3	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.8,D.Lgs 10 marzo 2000 n.74)	98
25.4	Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10, D.Lgs.10 marzo 2000 n.74)	99
25.5	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11, D.Lgs. 10 marzo 2000 n.74)	99
25.6	Dichiarazione infedele (Art. 4, D.Lgs. 10 marzo 2000 n.74)	99
25.7	Omessa dichiarazione (Art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000 n.74)	100
25.8	Indebita compensazione (Art. 10 - quater, D.Lgs. 10 marzo 2000 n.74)	101
26.	Contrabbando (Art. 25 - sexiesdecies, D.Lgs. 231/2001)	101

 INTERPORTO CENTRO INGRESSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

27. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25 - septiesdecies, D.Lgs 231/2001).....	101
28. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 - duodevices).....	102
29. DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI.....	102
30. REATI TRANSNAZIONALI.....	1033
31. TABELLA DI CORRELAZIONE REATI – SANZIONI.....	1055

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

PREMESSA

Il Decreto legislativo 231/2001 concernente la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* ha introdotto nel nostro ordinamento una responsabilità per gli enti, definita amministrativa, correlata e conseguente alla commissione, nell’interesse o vantaggio (esclusivo o concorrente) dell’ente medesimo, di determinati reati, tassativamente indicati dalla legge, da parte di soggetti che siano titolari all’interno della società di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione ovvero di soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi, anche se non legati da un rapporto di lavoro dipendente con la società stessa.

Appare doveroso precisare che la condotta delittuosa posta in essere da una di queste categorie di soggetti da un lato integra un reato ascrivibile all’individuo che lo ha commesso, il quale viene punito con una sanzione penale e, dall’altro, integra un illecito amministrativo punito con una sanzione amministrativa a carico dell’ente nel cui interesse o vantaggio il reato è stato commesso.

1. SOGGETTI

L’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 231 del 2001 stabilisce espressamente che *“le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”*.

I principali soggetti destinatari di tale normativa sono:

a) tra gli enti forniti di personalità giuridica:

- a) società di capitali;
- b) società cooperative;
- c) fondazioni;
- d) associazioni riconosciute;
- e) enti privati e pubblici economici;
- f) enti privati che esercitano un servizio pubblico in virtù di una concessione, convenzione o analogo atto amministrativo;

b) tra gli enti privi di personalità giuridica:

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

- a) società di persone;
- b) Geie (Gruppi europei di interesse economico);
- c) consorzi;
- d) associazioni non riconosciute.

Appare certamente degna di nota la circostanza che il Legislatore abbia esteso la responsabilità anche a soggetti sprovvisti di personalità giuridica, probabilmente al fine di coinvolgere anche entità che sono a maggior rischio di attività illecite in quanto, potenzialmente, possono più agevolmente sottrarsi ai controlli statali e/o pubblici in genere.

Inoltre, secondo lo stesso articolo, comma 3, tali norme *“non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”*.

A titolo esemplificativo, quindi, tra gli esclusi vi sono:

- le due Camere del Parlamento;
- le Regioni;
- le Province;
- i Comuni;
- la Corte Costituzionale;
- il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro;
- il Consiglio Superiore della Magistratura;
- i partiti politici;
- i sindacati dei lavoratori.

In merito all'inapplicabilità del D.Lgs. 231/2001 ai partiti politici e ai sindacati dei lavoratori, la giustificazione di tale esclusione si evince dalla stessa relazione governativa al Decreto, in quanto nei confronti di questi soggetti l'eventuale applicazione di una sanzione di tipo interdittivo finirebbe per arrecare un danno soprattutto ai cittadini.

2. REATI COMMESSI ALL'ESTERO

In linea generale la responsabilità dell'ente prescinde dal luogo di realizzazione del reato. L'obiettivo è perseguire l'ente, in caso di commissione di un determinato reato previsto dal

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

D.lgs. 231/2001, indipendentemente dal territorio dello Stato dove l'ente stesso abbia la sede principale.

In caso di reato commesso all'estero:

- a) se esiste una disciplina analoga alla nostra disciplina ex 231/2001 si applicherà la disciplina straniera;
- b) diversamente, si applicherà quella italiana qualora ricorrano i requisiti previsti all'art. 4 D.Lgs. 231/2001.

In particolare, l'art. 4 del decreto in esame stabilisce espressamente che:

1. *“Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.*
2. *Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo”.*

Articolo 7 c.p. “Reati commessi all'estero”

È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

- 1) *delitti contro la personalità dello Stato italiano;*
- 2) *delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;*
- 3) *delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;*
- 4) *delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri violando i doveri inerenti alle loro funzioni;*
- 5) *ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.*

Articolo 8 c.p. “Delitto politico commesso all'estero”

Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre a tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici”.

Articolo 9 c.p. “Delitto comune del cittadino all’estero”

Il cittadino che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa.

Nei casi previsti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l’estradiizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Articolo 10 c.p. “Delitto comune dello straniero all’estero”

Lo straniero che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e via richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza a querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che:

- 1) si trovi nel territorio dello Stato;*
- 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell’ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;*
- 3) l’estradiizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.*

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

3. SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le sanzioni amministrative per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si applicano soltanto nel caso in cui la società non abbia provveduto a predisporre e ad adottare appositi Modelli di organizzazione e di gestione di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 ovvero regole procedurali interne idonee alla prevenzione dei reati e alla riduzione dei rischi di comportamenti individuali illeciti e, quindi, non abbia preposto a garanzia del rispetto e del funzionamento degli stessi un organismo di vigilanza.

Le sanzioni amministrative (art. 9) previste sono:

- la sanzione pecuniaria;
- la sanzione interdittiva;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza di condanna.

3.1 Le sanzioni pecuniarie (artt. 10-12)

La sanzione pecuniaria, che si applica “sempre” e cioè ogni qual volta venga accertata la responsabilità dell’ente, viene applicata in quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente, nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

In generale, per quanto riguarda il concetto di “quote”, appare opportuno evidenziare che, per garantire un idoneo potere di valutazione del giudice, che consenta un puntuale adeguamento della sanzione all’effettivo disvalore del fatto, il sistema di commisurazione della sanzione pecuniaria adottato dal D.Lgs. n. 231/01 è “bifasico”:

- la prima fase impone, infatti, al giudice di determinare il numero delle quote che ritiene congruo per sanzionare il fatto;
- in secondo luogo egli dovrà procedere a quantificare l’importo, cioè il valore economico, della singola quota, sulla scorta della capacità economica e patrimoniale dell’ente, allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

L'entità della sanzione inflitta in concreto sarà dunque data dal prodotto dei due fattori: il numero delle quote e il singolo valore attribuito a ciascuna quota, il tutto però rispettando i limiti impartiti dal Decreto stesso.

3.2 Le sanzioni interdittive (artt. 13-17)

Le sanzioni interdittive sono (art. 9, comma 2):

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e se ricorre almeno una delle condizioni previste dall'art. 13 D.Lgs. 231/2001. In particolare:

- se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale l'ente deve aver tratto dal reato un profitto di rilevante entità;
- se il reato è commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, la commissione del reato deve essere stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; infine,
- ultima condizione alternativa è quella relativa alla reiterazione degli illeciti, che si verifica quando la società, già condannata commette un altro illecito nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Non si applicano le sanzioni interdittive e si applicano solo quelle pecuniarie quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le condizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 231/2001 e precisamente:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito dalla commissione del reato ai fini della confisca.

Il soggetto che viola la sanzione interdittiva è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre la società è condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote e alla confisca del profitto, nonché ad ulteriori sanzioni interdittive (art. 23 D.Lgs. 231/2001).

3.3 La confisca (art. 19)

La confisca, che è disposta non solo in tutti i casi di condanna della società ma, anche indipendentemente dalla condanna, se il reato è stato commesso da soggetti che si trovano in una posizione apicale (art. 6, comma 5, D.Lgs. 231/2001), ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato, salvo che per la parte restituibile al danneggiato e, comunque, sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. Se non è possibile eseguire la confisca sul profitto del reato, essa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato stesso.

3.4 La pubblicazione della sentenza di condanna (art. 19)

La pubblicazione della sentenza di condanna (per estratto o per intero ed a spese dell'ente) può essere disposta dal giudice quando viene disposta una sanzione interdittiva ed avviene ai sensi dell'art. 36 del c.p.c. e cioè mediante affissione nel Comune in cui la sentenza è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso e in quello in cui il condannato aveva l'ultima residenza, oltre che nel sito internet del Ministero della Giustizia. Inoltre la pubblicazione avviene mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

4. IL PERIMETRO

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche sussiste esclusivamente per le tipologie di reato indicate tassativamente dalla legge. Tali reati sono suddivisibili in:

- Perimetro interno al D.Lgs. 231/2001

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.Lgs. 231/2001);

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.lgs. 231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D. Lgs. 231/01);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs. 231/2001);
- Falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/01);
- Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.Lgs. 231/2001);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001);
- Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001);
- Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 D.lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/01);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/01);
- Reati ambientali (art 25 undecies D.Lgs. 231/01);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art 25-duodecies D.Lgs. 231/01);
- Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.lgs. 231/01);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/01);
- Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01);

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

- Reati di Contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/01);
 - Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/01);
 - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies D.Lgs. 231/01).
- **Perimetro esterno al D.Lgs. 231/2001** (normative che, a vario titolo, richiamano la responsabilità amministrativa dell'ente)
- i reati transnazionali (artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146);
 - la fattispecie del divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e dell'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee (articolo 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152);
 - le fattispecie collegate alla disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (articolo 22, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005 n. 219).

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001

5. ARTICOLO 24 D.LGS 231/2001. Reati contro la P.A. ed altri

5.1 Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Art. 316-bis c.p. “Malversazione di erogazioni pubbliche”

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

5.2 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Art. 316-ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

5.3 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle comunità Europee (Artt. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Art. 640 c.p. “Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee”

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;
- 2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente”.

5.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.)

Art. 640-bis c.p. “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”

5.5 Frode Informatica (Art. 640-ter c.p.)

Art. 640-ter c.p. “Frode informatica”

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età".

5.6 Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)

Art. 356 c.p. "Frode nelle pubbliche forniture"

"Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente."

5.7 Frode ai danni del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Art. 2 Legge 898/1986)

Art. 2 Legge 898/1986 "Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale"

"1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili”.

5.8 Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)

Art. 353 c.p. “Turbata libertà degli incanti”

“1. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

2. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà”.

5.9 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353-bis c.p.)

Art. 353-bis c.p. “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

6. ARTICOLO 24-BIS D.LGS. 231/2001: Delitti informatici e trattamento illecito di dati

6.1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) Art. 615-ter c.p. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico"

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

6.2 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Art. 617-quater c.p. "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche"

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

6.3 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)

Art. 617-*quinquies* c.p. “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*”.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

6.4 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Art. 635-bis c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia o con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

6.5 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Art. 635-ter c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità”

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

6.6 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Art. 635-quater c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici”

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

6.7 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)

Art. 635-*quinquies* c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità”

“Se il fatto di cui all’articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

6.8 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)

Art. 615-*quater* c.p. “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici”

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell’articolo 617-*quater*”.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

6.9 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)

Art. 615-*quinquies* c.p. “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

6.10 Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)

Art. 491-*bis* c.p. Documenti informatici

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici”.

6.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)

Art. 640-*quinquies* c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

 INTERPORTO CENTRO INGRESSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

7. ARTICOLO 24-TER D.LGS. 231/2001: Delitti di criminalità organizzata

7.1 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)

Art. 416 c.p. "Associazione per delinquere"

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".

7.2 Associazione di tipo mafioso anche straniera (Art. 416-bis c.p.)

Art. 416-bis c.p. "Associazione di tipo mafioso anche straniera"

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

7.3 Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.)

Art. 416-ter c.p. "Scambio elettorale politico-mafioso"

"Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici”.

7.4 Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.)

Art. 630 c.p. “Sequestro di persona a scopo di estorsione”

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.

7.5 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)

Art 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.⁹¹

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.⁹²

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

7.6 Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Art. 1 L. 895/1967

“Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro”.

Art. 2. L. 895/1967

“Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro”.

Art. 2-bis. L. 895/1967

“Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni”.

Art. 3. L. 895/1967

“Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro”.

Art. 4. L. 895/1967

“Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro 13.

Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:

- a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
- b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
- c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto”.

Art. 6. L. 895/1967

“Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni”.

Art. 23. L. 110/1975

“Sono considerate clandestine:

- 1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7, ovvero non sottoposte alla verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- 2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.

Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11.

Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.

Non è punibile, ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identificazione prescritti per le armi comuni da sparo, chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Banco nazionale di prova ai fini della sottoposizione alla verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, o l'importazione ai sensi dell'articolo 11".

7.7 Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

8. ARTICOLO 25 D.LGS. 231/2001: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

8.1 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni".

8.2 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore"

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

servizio il denaro od altra utilità”.

8.3 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Art. 321 c.p. “Istigazione alla corruzione”

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319”.

8.4 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Art. 346-bis c.p. “Traffico di influenze illecite”

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri,

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

8.5 Peculato (art. 314)

Art. 314 c.p. “Peculato”

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.

8.6 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Art. 316 c.p. “Peculato mediante profitto dell'errore altrui”

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

8.7 Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)

Art. 323 c.p. “Abuso di ufficio”

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.

8.8 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

8.9 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Art. 319-ter c.p. “Corruzione in atti giudiziari”

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

8.10 Concussione (art. 317 c.p.)

Art. 317 c.p. “Concussione”

“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

8.11. Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

Art. 319-bis c.p. "Circostanze aggravanti"

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi."

8.12. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".

8.13 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio"

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

8.14 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)

Art. 322-*bis* c.p. “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-*bis*) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5-*ter*) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

5-*quater*) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-*quinquies*) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

9 ARTICOLO 25-BIS D.LGS. 231/2001: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

9.1 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)

Art. 453 c.p. “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”

“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato”.

9.2 Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)

Art. 454 c.p. “Alterazione di monete”

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516”.

9.3 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)

Art. 455 c.p. “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

9.4 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)

Art. 457 c.p. “Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.”

Art. 458 c.p. “Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete”

“Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.

Per carte di pubblico credito s’intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte o cedole al portatore emesse dai governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati”.

9.5 Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)

Art. 459 c.p. “Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati”

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all’acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

9.6 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)

Art. 460 c.p. “Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo”

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032”.

9.7 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)

Art. 461 c.p. “Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata”

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l’alterazione”.

9.8 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)

Art. 464 c.p. “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo”.

9.9 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)

Art. 473 c.p. “Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali”

“Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

9.10 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)

Art. 474 c.p. “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

10. ARTICOLO 25 BIS 1 D.LGS. 231/2001: Delitti contro l'industria e il commercio

10.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)

Art. 513 c.p. “Turbata libertà dell'industria o del commercio”

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 ad euro 1.032.”

10.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.)

Art. 513-bis c.p. “Illecita concorrenza con minaccia o violenza”

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.”

10.3 Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)

Art. 514 c.p. “Frodi contro le industrie nazionali”

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.”

10.4 Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)

Art. 515 c.p. “Frode nell'esercizio del commercio”

“Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero un uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino ad euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.”

 INTERPORTO CENTRO INGRESSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

10.5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)

Art. 516 c.p. “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti un commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 1.032”.

10.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)

Art. 517 c.p. “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino ad euro 20.000.”

Art. 517-bis c.p. “Circostanze aggravanti”

“Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso”.

10.7 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.)

Art. 517-ter c.p. “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-*bis*, 474-*ter*, secondo comma, e 517-*bis*, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

10.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-*quater* c.p.)

Art. 517-*quater* c.p. “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-*bis*, 474-*ter*, secondo comma, e 517-*bis*, comma 2.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.”

11. ARTICOLO 25 TER D.LGS 231/2001: Reati Societari

11.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Art. 2621 c.c. “False comunicazioni sociali”

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

11.2 Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Art. 2621-bis c.c. “Fatti di lieve entità”

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

11.3 False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Art. 2622 c.c. “False comunicazioni sociali delle società quotate”

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

11.4. Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

Art. 2623 c.c. “Falso in prospetto”

“Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento o dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l’arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni”.

11.5. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)

Art. 2624 c.c. “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione”

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

“I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”.

11.6 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Art. 2625 c.c. “Impedito controllo”

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro 10.329.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

11.7 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Art. 2626 c.c. “Indebita restituzione dei conferimenti”

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

11.8 Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Art. 2627 c.c. “Illegale ripartizione di utili e riserve”

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.”

11.9 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Art. 2628 c.c. “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

11.10. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).

Art. 2629 c.c. “Operazioni in pregiudizio dei creditori”

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

11.11 Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.).

Art. 2629-bis c.c “Omessa comunicazione del conflitto d’interessi”

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.”

11.12 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).

Art. 2632 c.c. “Formazione fittizia del capitale”

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

11.13 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Art. 2633 c.c. “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

11.14 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Art. 2636 c.c. “Illecita influenza sull'assemblea”

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

anni.”

11.15 Aggiotaggio (2637 c.c.)

Art. 2637 c.c. “Agiotaggio”

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”

11.16 Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Art. 2638 c.c. “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

11.17 Corruzione tra privati (art. 2635, comma terzo, c.c.)

Art. 2635, comma terzo, c.c. “Corruzione tra privati”

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

11.18 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

L'art. 2635-bis c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati”

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa”.

11.19. ARTICOLO 54, D.LGS. 19/2023: False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

12. ARTICOLO 25 QUATER D.LGS. 231/2001: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Art. 270-bis c.p. “Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico”

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.

Art. 270-bis.1. c.p. “Circostanze aggravanti e attenuanti”

“Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, punibili con pena diversa dall’ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l’aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, salvo quanto disposto nell’articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia e l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l’aggravante di cui al primo comma.

Fuori del caso previsto dal quarto comma dell’articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico che volontariamente impedisce l’evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d’ufficio”.

Art. 270-ter c.p. “Assistenza agli associati”

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.

Art. 270-quater c.p. “Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale”

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni”.

Art. 270-quater.1. c.p. “Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo”

“Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni”.

Art. 270-quinquies c.p. “Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale”

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’articolo 270-sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

commesso attraverso strumenti informatici o telematici”.

Art. 270-quinquies.1. c.p. “Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo”

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni”.

Art. 270-quinquies.2. c.p. “Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro”

“Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000”.

Art. 270-sexies c.p. “Condotte con finalità di terrorismo”

“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia”.

Art. 270-septies c.p. “Confisca”

“Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto”.

13. ARTICOLO 25 QUATER 1 D.LGS. 231/2001: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.)

Art. 583-bis c.p. “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) a decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

14. ARTICOLO 25-QUINQUIES D.LGS. 231/2001: Delitti contro la personalità individuale

14.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)

Art. 600 c.p. "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”.

14.2 Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)

Art. 600-bis c.p. "Prostituzione minorile"

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.

14.3 Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)

Art. 600-ter c.p. "Pornografia minorile"

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

14.4 Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-*quater* c.p.)

Art. 600-*quater* c.p. “Detenzione di materiale pornografico”

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-*ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000".

14.5 Pornografia virtuale (Articolo 600-*quater*.1. c.p.)

Art. 600-*quater*.1. c.p. "Pornografia virtuale"

"Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".

14.6 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-*quinquies* c.p.)

Art. 600-*quinquies* c.p. "Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile"

"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937".

14.7 Tratta di persone (Art. 601 c.p.)

Art. 601 c.p. "Tratta di persone"

"È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità,

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni”.

14.8 Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)

Art. 602 c.p. “Acquisto e alienazione di schiavi”

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.”.

14.9 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis c.p.)

Art. 603-bis c.p. “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

14.10 Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p.)

Art. 609-undecies c.p. “Adescamento di minorenni”

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore”.

15. ARTICOLO 25-SEXIES D.LGS 231/2001: Abusi di mercato

15.1 Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (Art. 184, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

Art. 184, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 “Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate”

“1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010”.

15.2 Manipolazione del mercato (Art. 185, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

Art. 185, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 “Manipolazione del mercato”

“1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.¹⁵¹³

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo”.

16. ARTICOLO 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

16.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Art. 589 c.p. “Omicidio colposo”

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

16.2 Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Art. 590 c.p. “Lesioni personali colpose”

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

professionale”.

17. ARTICOLO 25-OCTIES D.LGS. 231/2001: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

17.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)

Art. 648 c.p. “Ricettazione”

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato”.

17.2 Riciclaggio (art 648-bis c.p.)

Art. 648-bis c.p. “Riciclaggio”

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

17.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Art. 648-ter c.p. “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

17.4 Autoriciclaggio (art. 648-ter.1. c.p.)

Art. 648-ter.1. c.p. "Autoriciclaggio"

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

18. Art. 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

18.1 Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (articolo 493-ter, c.p.) ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. (3) In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

18.2 Art. 493-quater. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

18.3 articolo 640-ter c.p.: Frode informatica (1) (2) (5) - vedasi in precedenza

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema (6).

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (3). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età (4).

18.4 Trasferimento fraudolento di valori (Art. 512-bis c.p.)

Art. 512-bis c.p. "Trasferimento fraudolento di valori"

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni".

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

19.ARTICOLO 25 NOVIES D.LGS 231/2001: Delitti in materia di violazione del diritto di autore

Art. 171, Legge 22 aprile 1941, n. 633 c.d. "Legge sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"

"Salvo quanto previsto dall'art. 171-*bis* e dall'articolo 171-*ter* è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-*bis*) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-*bis*), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516, se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164”.

Art. 171-bis, Legge 22 aprile 1941, n. 633 c.d. “Legge sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”

“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

Art. 171-ter, Legge 22 aprile 1941, n. 633 c.d. “Legge sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”

“1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l’apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-*bis* del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.

Art. 171-septies, Legge 22 aprile 1941, n. 633 c.d. “Legge sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”

“1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge”.

Art. 171-octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633 c.d. “Legge sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”

“1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

20. ARTICOLO 25-DECIES D.LGS. 231/2001: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

20.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Art. 377-bis c.p. "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

21. ARTICOLO 25 UNDECIES: Reati ambientali

21.1 Reati Ambientali

Art. 452-bis c.p. "Inquinamento ambientale"

"1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

2. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi".

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

Art. 452-ter c.p. “Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale”

“Se da uno dei fatti di cui all’articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l’ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti”.

Art. 452-quater c.p. “Disastro ambientale”

“1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
- 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

2. Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

Art. 452-quinquies c.p. “Delitti colposi contro l’ambiente”

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

Art. 452-sexies c.p. “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.

Art. 452-septies c.p. “Impedimento del controllo”

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Art. 452-octies c.p. “Circostanze aggravanti”

“Quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-*bis* sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

Art. 452-novies c.p. “Aggravante ambientale”

“Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell’ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l’ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d’ufficio”.

Art. 452-decies c.p. “Ravvedimento operoso”

“Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all’articolo 416 aggravato ai sensi dell’articolo 452-octies, nonché per il delitto di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Ove il giudice, su richiesta dell’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso”.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

Art. 452-undecies c.p. “Confisca”

“Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all’uso per la bonifica dei luoghi.

L’istituto della confisca non trova applicazione nell’ipotesi in cui l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi”.

Art. 452-duodecies c.p. “Ripristino dello stato dei luoghi”

“Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l’esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all’articolo 197 del presente codice.

Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale”.

Art. 452-terdecies c.p. “Omessa bonifica”

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000”.

Art. 452-quaterdecies c.p. “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter*, con la limitazione di cui all’articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.

21.2 ARTICOLO 25 UNDECIES: Ulteriori reati ambientali

Art. 727-*bis* c.p. “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro”.

Art. 733-bis c.p. “Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro”

Art. 137, commi 2, 3, 5, 11, 13 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Sanzioni penali”

“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattuordecies*, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-*quattuordecies*, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. 716

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperai ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperai al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente”.

Art. 256, commi 1, 3, 5, 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”

“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

 INTERPORTO CENTRO INGRESSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattordecies*, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236”.

Art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Bonifica dei siti”

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all’articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell’arresto da un anno a due anni e la pena dell’ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l’inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L’osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1”.

Art. 258, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”

“ (omissis) 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell’articolo 483 del codice penale nel

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

(omissis)

Art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Traffico illecito di rifiuti)”

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”.

Art. 452-quaterdecies C.P.: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	<p style="text-align: center;">ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01</p>	<p style="text-align: right;">29.02.2024</p>
---	---	---

condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.”

Art. 260-bis, commi 6, 7 e 8, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”

“(omissis) 6. Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.”.

Art. 279, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Sanzioni”

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell’arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa.

[2. Chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall’autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell’autorizzazione

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione]

Art. 1, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992, n. 150

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell’allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell’articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni”.

Art. 2, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992, n. 150

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni⁸:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento 9.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi”.

Art. 3-bis, comma 1, legge 7 febbraio 1992, n. 150

“1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale”.

Art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549 “Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive”

“6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.

Art. 8, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 “Inquinamento doloso”

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000 2.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”.

Art. 9, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 “Inquinamento doloso”

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.

22. ARTICOLO 25-DUODECIES: IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

22.1 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”

“(omissis) 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne

 INTERPORTO CENTRO INGRESSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto”.

22.2 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”

“12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”.

23. ARTICOLO 25-TERDECIES: RAZZISMO E XENOFOBIA

23.1 Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)

Art. 604-bis c.p. “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

24. ARTICOLO 25-QUATERDECIES: FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

24.1 Frodi in competizioni sportive (Art. 1, Legge 13 dicembre 1989, n. 401)

Art. 1, Legge 13 dicembre 1989, n. 401 "Frodi in competizioni sportive"

"1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000".

24.2 Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (Art. 4, Legge 13 dicembre 1989, n. 401)

Art. 4, Legge 13 dicembre 1989, n. 401 "Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa"

"1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516 (lire un milione). Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione). La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione).

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale”.

25. ART. 25-QUINQUESDECIES: REATI TRIBUTARI

25.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Art. 2, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

25.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Art. 3, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)

“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali".

25.3 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Art. 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 "Emissione di fatture o altri documenti"

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

anni”.

25.4 Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Art. 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 “Occultamento o distruzione di documenti contabili”

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

25.5 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Art. 11, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 “Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”.

25.6 Dichiarazione infedele (Art. 4, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

Art. 4, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 “Dichiarazione infedele”

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma *1-bis*, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.

25.7 Omessa dichiarazione (Art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 “Omessa dichiarazione”

“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.

25.8 Indebita compensazione (Art. 10-quater, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Art. 10-quater, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 “Indebita compensazione”

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.

Le fattispecie di cui ai precedenti punti 24.6, 24.7 e 24.8 rilevano ai fini della responsabilità amministrativa ex L. 231/2001 qualora commesse nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

26. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. 231/2001)

Trattasi dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

27. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. 231/2001)

In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

28. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

29. Disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati

La Legge 21 ottobre 2005 n. 219 pubblicata nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2005, n. 251 introduce la Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati e prevede all'art 22, comma 4, che “alla struttura stabilmente utilizzata allo scopo di prelevare o raccogliere sangue o suoi componenti a fini di lucro si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

30. REATI TRANSNAZIONALI

In data 11 Aprile 2006 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 16 Marzo 2006 n. 146 rubricata “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001” con la quale è stata prevista la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati, previsti dalla legge italiana, laddove assumano carattere transnazionale.

Ai sensi dell’art. 3 di tale legge si considera reato transnazionale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.

I reati che, qualora fossero transnazionali, implicherebbero una responsabilità amministrativa per l’ente sono:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e Associazione di tipo mafioso (art. 416- bis c.p.) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater D.P.R. n. 43 del 1973) e Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990), per i quali si applica all’ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote e le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/01 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore ad un anno. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all’ente la sanzione

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 1 REATI EX D.Lgs 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 231/01.

- Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. n. 286 del 1998), si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote, nonché le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/01, per una durata non superiore a due anni.
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) e Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), per i quali si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

Per espresso richiamo della legge in esame, a tutti gli illeciti amministrativi da reato appena esaminati, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231 del 2001 sebbene non materialmente inseriti nel testo di tale decreto.

31. TABELLA DI CORRELAZIONE REATI – SANZIONI

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzar e beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
Abbandono di rifiuti	da	100							
	a	1000							
Abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato) (artt. 184, 185, D.Lgs. 58/1998)	da	400							✓
	a	1000							
Aggiotaggio (art. 2637 CC)	da	400							✓
	a	1000							
Concussione e induzione indebita a dare promettere utilità (artt. 317 e 319 quater CP) + Corruzione aggravata (artt. 319, 319-bis,319-ter, co. 2, 321 CP)	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	800							
Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter, co. 1 CP , anche nei casi ex art. 320 e 322-bis CP)	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	600							
Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter, co. 2, anche nei casi ex art. 320 e 322-bis CP)	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	800							
Corruzione per l'esercizio della funzione/istigazione alla corruzione (artt. 318, 321, 322, co. 1 e 3, anche nei casi ex art. 320, 322-bis e 346-bis CP) Peculato, Peculato mediante profitto dell'errore altrui, Abuso d'ufficio (artt. 314, co. 1, 316 e 323 CP)	da	100							✓
	a	200							
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio/corruzione	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzar e beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
in atti giudiziari/istigazione alla corruzione (artt. 319, 319-ter, co.1, 320, 321, 322, co. 2 e 4, 322-bis CP)	a	600							
Corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 CC)	da	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	600							
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis co. 1 CC)	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	400							
Delitti contro la personalità individuale (artt. 600, 601, 602 e 603-bis CP)	da	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	1000							
Delitti contro la personalità individuale (artt. 600-bis, co. 1, 600-ter, co. 1 e 2, 600-quater.1 e 600-quinquies CP)	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	800							
Delitti contro la personalità individuale (artt. 600-bis, co. 2, 600-ter, co. 3 e 4, 600-quater, 600 quater.1 e 609-undecies CP)	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	700							
Delitti contro l'industria e il commercio (art. 513, 515, 516, 517, 517ter e 517quater)	da	100							
	a	500							
Delitti contro l'industria e il commercio (art. 513-	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzar e beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
bis e 514 CP)	a	800							
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Delitto-Reclusione<10 anni)	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	700							
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Delitto-Reclusione>=10 anni)	da	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	1000							
Delitti di criminalità Organizzata (art. 416 co. 6, 416-bis, 416-ter e 630 CP, art. 74 DPR 309/1990)	da	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	1000							
Delitti di criminalità Organizzata (art. 416 escluso co. 6 CP, art. 407 co 2 lett. a) n. 5 CPP	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	800							
Delitti informatici: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter CP)	da	100	✓	✓			✓		
	a	500							
Delitti informatici: danneggiamento di informazioni, dati, programmi e sistemi informatici o telematici (art. 635-bis, art. 635-ter, art. 635-quater e art. 635-quinquies CP)	da	100	✓	✓			✓		
	a	500							

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzar e beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
Delitti informatici: intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quater CP) o detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quinquies CP)	da	100	✓	✓			✓		
	a	500							
Delitti informatici: detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater CP) o di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615- quinquies CP)	da	100		✓			✓		
	a	300							

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzar e beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
Delitti informatici e trattamento illecito di dati: falsità in documenti informatici (art. 491-bis CP) e frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 quinquies CP)	da	100			✓	✓	✓		
	a	400							
Delitti in materia di violazione del diritto di autore (artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies, L. 633/1941)	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	500							
False comunicazioni sociali (Delitto, art. 2621 CC)	da	200							✓
	a	400							
Fatti di lieve entità (art. 2621 bis CC)	da	100							✓
	a	200							
False comunicazioni sociali delle società quotate (Delitto, art. 2622 CC)	da	400							✓
	a	600							
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 CP)	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	800							
Alterazione di monete, contraffazione di	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzar e beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 454, 460 e 461 CP)	a	500							
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (artt. 455 CP per fattispecie ex 453 o 454)	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	533							
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (artt. 457 e 464, co. 2 CP)	da	100							
	a	200							
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (artt. 464, co. 1 CP)	da	100							
	a	300							
Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 CP per fattispecie ex 453, 455 e 457)	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	533							

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzar e beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni; Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (artt. 473 e 474 CP)	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	500							
Falsità nelle relazioni e comunicazioni delle Soc. di Revisione (Contravvenzione)	da	400							✓
	a	520							
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Soc. di Revisione (Delitto) (art. 2624 CC)	da	400							✓
	a	800							
Falso in prospetto (delitto) (art. 2623, co. 2 CC)	da	400							✓
	a	660							
Falso in prospetto (contravvenzione) (art. 2623, co. 1 CC)	da	400							✓
	a	520							
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 CC)	da	200							✓
	a	360							
Frode informatica Frode nelle pubbliche forniture	da	100 o 200	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	a	500 o 600							
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 CC)	da	300							
	a	660							
Illecite operazioni	da	200							✓

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzar e beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 CC)	a	360							
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Contravvenzione) (art. 2626 CC)	da	200							✓
	a	260							
Impedito controllo (art. 2625 CC)	da	200							✓
	a	360							
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (artt. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter, 22, co. 12-bis, D.Lgs. 286/1998)	da	100							✓
	a	200							
Indebita percezione di erogazioni pubbliche	da	100 o 200			✓	✓	✓	✓	✓
	a	500 o 600							
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 CC)	da	200							✓
	a	360							
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 CC)	da	300							✓
	a	660							
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis CP)	da	100							
	a	500							
Malversazione di erogazioni pubbliche	da	100 o 200	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	a	500 o 600							
Omessa	da	400							✓

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzar e beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis CC)	a	1000							
Omicidio colposo o lesioni o gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 CP)	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	1000							
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 CC)	da	300							✓
	a	660							
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 CC)	da	400							✓
	a	800							
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis cp)	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	700							
Razzismo e xenofobia (art. 3 comma 3-bis L. 654/1975/art 604-bis CP)	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ✓ ✓
	a	800							
Reati transnazionali (Associazione per delinquere; associazione per delinquere di stampo mafioso; associazione a delinquere	da	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzar e beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; associazione a delinquere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope: artt. 416 e 416-bis CP, 291- quater DPR 43/1973, art. 74 DPR 309/1990	a	1000							
Reati transnazionali (traffico di migranti): immigrazione clandestina: art. 12, co. 3, 3bis, 3ter e 5 D.Lgs. 286/1998	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	1000							
Reati transnazionali (intralcio alla giustizia): induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; favoreggiamento personale: art. 377bis	da	100							✓
	a	500							
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1.)	da	200	✓	✓	✓	✓	✓		
	a	1000							
Truffa ai danni dello Stato	da	100 o 200	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	a	500 o 600							
Truffa aggravata per il conseguimento di	da	100 o 200	✓		✓	✓	✓	✓	✓

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzar e beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
erogazioni pubbliche	a	500 o 600							
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	da	250	✓	✓	✓	✓	✓		
	a	600							
Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)	da	400	✓	✓	✓	✓	✓		
	a	800							
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)	da	200							
	a	500							
Delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.)	da	300							
	a	1000							
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)	da	250							
	a	600							
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)	da	100							
	a	250							
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733 bis cp)	da	150							
	a	250							
D.Lgs 152 /2006 Art. 137 commi 3, 13 (Sanzioni penali)	da	150							
	a	250							
D.Lgs 152 /2006 Art. 137 commi 2, 5, 11, (Sanzioni penali)	da	200	✓	✓	✓	✓	✓		
	a	300							
Attività di gestione di rifiuti non	da	100							

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzar e beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
autorizzata (D.Lgs 152/2006 Art. 256 commi 1, 3, primo periodo, 5 e 6)	a	250							
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/2006 Art. 256 comma 3 secondo periodo)	da	150	✓	✓	✓	✓	✓		
	a	250							
Bonifica dei siti (D.Lgs 152 /2006 Art. 257 comma 1)	da	100							
	a	250							
Bonifica dei siti (D.Lgs 152 /2006 Art. 257 comma 2)	da	150							
	a	250							
Violazione degli obblighi di comunicazione e tenuta di registri e formulari (D.Lgs 152/2006 Art. 258 comma 4) Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/2006 Art. 259 comma 1)	da	150							
	a	250							
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) (D.Lgs 152/06 Art. 260 comma 1/ art 452-terdecies CP)	da	300	✓	✓	✓	✓	✓		
	a	500							
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) (D.Lgs 152/06 Art. 260 comma 2/ art 452-terdecies CP)	da	400							
	a	800							

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzar e beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs 152/2006 Art. 260-bis commi 6,7,8 primo periodo)	da	150							
	a	250							
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs 152/2006 Art. 260-bis comma 8 secondo periodo)	da	200							
	a	300							
D.Lgs 152 /2006 Art. 279 comma 5- (Sanzioni)	da	100							
	a	250							
Legge 7 Febbraio 1992, n. 150 (art. 1 co. 1, art. 2, co. 1 e 2, e 6, co.4)	da	100							
	a	250							
Art. 1 Legge 7 Febbraio 1992, n. 150 (co. 2)	da	150							
	a	250							
Art. 3 bis Legge 7.2.1992, n. 150	da	300							
	a	500							
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive. (Art. 3. comma 6 L. 549/1993)	da	150							
	a	250							
Inquinamento doloso (Art. 8 D.Lgs. 202/2007)	da	200	✓	✓	✓	✓	✓		
	a	300							
Inquinamento colposo Art. 9 D.Lgs 202/2007	da	150							
	a	250							

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzar e beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
Frode ai danni del Fondo europeo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale	da a	100 o 200 500 o 600	✓		✓	✓	✓		✓
False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54, D.Lgs. 19/2023)	da a	300 600							
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 493-ter)	da a	300 800							
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (artt. 493-quater, 640-ter)	da a	100 500							
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (artt. 512-bis c.p.)	da a	200 600							

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzar e beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitato a mezzo di apparecchi vietati (Se delitti) (artt. 1, 4, L. 401/1999)	da a	100 500							
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitato a mezzo di apparecchi vietati (Se contravvenzioni) (artt. 1, 4, L. 401/1999)	da a	100 260							
Reati tributari (v. art. 25-quinquiesdecies, L. 231/2001)	da a	varie							
Reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (contrabbando)	Da A	100 200							
Delitti contro il patrimonio culturale Art. 518 – novies CP	Da A	100 400							
Delitti contro il patrimonio culturale Art.518-ter, 518-decies, 518-udecies CP	Da A	200 500							
Delitti contro il Patrimonio culturale Art.518-duodecies, art.518-quaterdecies CP	Da A	300 700							

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Pubblicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzar e beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
Delitti contro il Patrimonio culturale Art.518-bis, art.518-quater, art.518-octies CP	Da	400							
	A	900							
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici Art.518-sexies, art, 518-terdecies	Da	500							
	A	1.000							
Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)	da	100 o 200	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	a	500 o 600							
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)	da	100 o 200	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	a	500 o 600							



INTERPORTO – CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.P.A.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01

ALLEGATO 2 CODICE ETICO

Oggetto	Ultima Approvazione	Data
Codice Etico ex D.Lgs. 231/01	C.d.A.	29.02.2024

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

SOMMARIO

I.	DISPOSIZIONI PRELIMINARI	3
	Premessa	3
	Definizioni	5
	Il rapporto con gli <i>stakeholder</i>	6
	Il valore della reputazione e della credibilità aziendale	7
	I contenuti del Codice Etico	7
	Aggiornamenti del Codice Etico	7
II.	AMBITO DI APPLICAZIONE	12
	Relazioni con i Soci	12
	Sistema di governo	13
	Organi Amministrativi	13
	Relazioni con le Risorse Umane	14
	Relazioni con i soggetti esterni	20
	Relazioni con la clientela/utenza	21
	Relazioni con i fornitori di beni e servizi	22
	Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza	23
	Relazioni con organizzazioni Sindacali, partiti e associazioni	24
	Relazioni con organi di informazione e mass media	24
III.	CONTABILITA' E PREVENZIONE REATI	26
	Trasparenza della contabilità e prevenzione dei reati societari	26
	Prevenzione dei reati di terrorismo, eversione dell'ordine democratico, reati contro la personalità individuale	27
IV.	CONFLITTO DI INTERESSI	27
V.	SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	28
	Sistema dei controlli interni	28
VI.	POLITICHE IMPLEMETATE	29
	Politica Ambientale	29
VII.	INFORMAZIONI E RISERVATEZZA	29
	Riservatezza delle informazioni	29
	Protezione dei dati personali	30
VIII.	ATTUAZIONE E SANZIONI	31
	Diffusione e attuazione del Codice Etico	31
	Organismo di Vigilanza	32
	Segnalazioni e accertamento delle violazioni	32
	Sanzioni	33
	ALLEGATO: CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI	34

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

I. DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Premessa

Il presente Codice Etico, approvato dalla Società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone Spa (da ora in poi “Interporto”) è volto a ispirare, regolare e controllare preventivamente i comportamenti che i Destinatari del Codice – c.d. soggetti “Destinatari” individuati nell’Organo Amministrativo, nel Collegio Sindacale quando nominato, nei Dirigenti o in coloro che di fatto gestiscono o dirigono la Società ovvero in coloro che sono a capo di unità o strutture organizzative autonome, nonché in tutti coloro che sono sottoposti alla direzione o controllo dei soggetti menzionati e nei collaboratori, fornitori, *outsourcers* e consulenti che agiscono in nome e/o per conto della Società - sono tenuti a rispettare.

Il Codice Etico, in seguito anche “Codice”, della Società:

- enuncia l’insieme dei principi, dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società rispetto a tutti i soggetti con i quali la stessa entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale;
- si propone di fissare standard di riferimento e norme comportamentali mirate a orientarne la condotta.

I principi contenuti nel Codice integrano altresì le regole di comportamento che i Destinatari sono tenuti ad osservare, in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro, delle procedure interne, nonché dei codici di comportamento ai quali la Società abbia aderito o emanato internamente.

Il Codice viene redatto e portato a conoscenza dei Destinatari, affinché:

1. l’attività aziendale di Interporto risulti ispirata al rispetto formale e sostanziale delle norme di riferimento;
2. sia esclusa ogni forma di comportamento contrario alla legge o alle regole di correttezza sia nei rapporti interni che nei rapporti tra Interporto ed i terzi;
3. sia assicurata la diffusione della cultura della legalità anche attraverso la promozione di attività di formazione ed informazione sui contenuti del Codice stesso;

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

4. ogni attività sia realizzata con trasparenza, lealtà, correttezza, integrità ed etica professionale;
5. sia evitata e prevenuta la commissione di atti illeciti e di reati, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli previsti dal D. Lgs.231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
6. siano dettati principi e regole cui ispirarsi in ogni circostanza e per ogni attività svolta anche laddove risulti non praticabile - in termini di efficienza od efficacia – non prevista o non ancora formalizzata, l'adozione di specifici protocolli, processi e procedure.

Sono tenuti ad uniformarsi a quanto previsto dal Codice anche coloro che forniscono a Interporto appalti di beni o servizi o prestazioni d'opera, intellettuale e non, di qualsiasi genere ad uso dello stesso.

Le norme di comportamento previste dal Codice si applicano (e si intendono richiamate automaticamente nelle disposizioni del Codice con il semplice riferimento alla Società) anche ai soggetti che, eventualmente, sono deputati a rappresentare la stessa presso Società, Enti, Organismi ecc., quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, partecipate, Organismi associativi e di Categoria, ecc.

I Destinatari sono tenuti a conoscerlo e a conformarsi alle sue disposizioni, contribuendo attivamente alla sua diffusione ed osservanza.

Interporto si impegna a diffondere il presente Codice nei confronti dei Destinatari, nell'accezione sopra individuata, per gli effetti di cui alle successive disposizioni finali e a comunicare con i mezzi ritenuti più opportuni eventuali aggiornamenti e/o variazioni.

Interporto conforma la propria condotta operativa ai valori del presente Codice con spirito di onestà, professionalità e trasparenza.

Il presente Codice esprime l'insieme delle linee di comportamento che consentono di attuare tali valori in ogni aspetto dell'attività svolta.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

Definizioni

Nel presente Codice le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito indicato:

- **“Codice”** indica il presente Codice ed gli eventuali allegati, come di volta in volta integrati o modificati;
- **“Destinatari”** significa i soggetti a cui si applicano le disposizioni del presente Codice e, in particolare:
 - componenti degli organi di amministrazione e controllo;
 - dirigenti;
 - dipendenti, collaboratori e soggetti i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Società;
 - tutte le persone fisiche o giuridiche coinvolte in accordi di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione dei servizi/forniture e attività o prestazioni d’opera, intellettuali e non, di qualsiasi genere da parte di Interporto;
- **“Dipendenti”** significa i soggetti che intrattengono con Interporto un rapporto di lavoro subordinato, inclusi i lavoratori a termine o a tempo parziale, nonché i lavoratori in distacco;
- **“Collaboratori”** significa i soggetti che intrattengono con Interporto rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavoro a progetto, lavoro somministrato, inserimento, tirocinio) ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall’art. 409 del codice di procedura civile¹, le prestazioni di lavoro occasionale, nonché qualsiasi

¹ “Art. 409. *Controversie individuali di lavoro.* – Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di un’impresa; 2) rapporti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie; 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; 4) rapporti di lavoro di dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; 5) rapporti di lavoro di dipendenti di enti pubblici e altri rapporti di diritto pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.”

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

altra persona sottoposta alla direzione o vigilanza di qualsiasi soggetto in posizione apicale di Interporto.

Il rapporto con gli *stakeholder*

Il Codice intende, in particolare, indirizzare la condotta della Società alla cooperazione e alla fiducia nei confronti degli *stakeholder*, cioè di quelle categorie di individui, gruppi e istituzioni il cui apporto risulti necessario per la realizzazione della missione aziendale e/o i cui interessi siano influenzati direttamente o indirettamente dalla attività dell'azienda.

A tal fine, Interporto si impegna:

- ad assicurare e promuovere al proprio interno il rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza;
- ad assicurare e promuovere al proprio interno la scrupolosa osservanza di tutte le regole organizzative e procedurali dalla stessa adottate, con particolare riguardo a quelle relative alla prevenzione della commissione di reati;
- a promuovere e richiedere il rispetto di tutte le leggi, i regolamenti, i principi e le regole organizzative e procedurali di cui ai punti precedenti anche da parte dei collaboratori, dei propri clienti, fornitori o *partner* commerciali;
- ad astenersi da comportamenti illeciti, o in ogni caso non conformi ai sopra enunciati principi, nei rapporti con le Autorità, i Soci, i dipendenti, i collaboratori, i clienti, i fornitori, gli utenti e più in generale nei confronti della collettività;
- a garantire l'osservanza dei principi di trasparenza, onestà ed affidabilità nei confronti dei Soci, delle controparti e della collettività in genere, e ad evitare di incorrere in situazioni di conflitto d'interesse, reale o anche soltanto potenziale;
- a garantire il rispetto della professionalità e dell'integrità fisica e morale dei propri dipendenti, nonché la più ampia tutela dell'ambiente e della sicurezza, con particolare riferimento all'igiene e alla sicurezza dei luoghi di lavoro;

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

- ad evitare, prevenire e reprimere ogni forma di discriminazione basata su sesso, età, preferenze sessuali, razza, nazionalità, condizioni fisiche o socio-economiche, credenze religiose, opinioni politiche.

Il valore della reputazione e della credibilità

La reputazione e la credibilità costituiscono delle risorse immateriali fondamentali.

La buona reputazione e la credibilità aziendale favoriscono la valorizzazione del patrimonio aziendale, i rapporti con le istituzioni locali, la fedeltà dei clienti, il livello di soddisfazione per i servizi erogati, lo sviluppo delle risorse umane e la correttezza e affidabilità dei fornitori.

I contenuti del Codice Etico

Il Codice Etico è costituito:

- dai principi etici generali che individuano i valori di riferimento nelle attività aziendali;
- dai criteri di condotta verso ciascuno *stakeholder*, che forniscono le linee guida e le norme alle quali i soggetti destinatari del Codice sono tenuti ad attenersi;
- dai meccanismi di attuazione che delineano il sistema di controllo per la corretta applicazione del Codice Etico e per il suo continuo miglioramento.

Aggiornamenti del Codice Etico

Con decisione dell'Organo Amministrativo, il Codice può essere modificato ed integrato, anche sulla scorta dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza.

 INTERPORTO CENTRO INGRESSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

Principi Fondamentali

Legalità

E' principio fondamentale per Interporto il rispetto della legge e delle norme del proprio Statuto. Interporto è impegnato nell'assoluto rispetto dei massimi standard etici nella conduzione dell'attività.

Nell'ambito delle proprie funzioni, i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico in cui essi operano e devono in ogni caso astenersi dal commettere violazioni delle leggi o regolamenti, siano esse soggette o meno a pene detentive, pecuniarie o sanzioni amministrative o di altra natura.

A tale scopo, i Destinatari si impegnano per acquisire con diligenza la necessaria conoscenza delle norme di legge applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni, come di volta in volta vigenti.

I Destinatari osservano, oltre ai principi generali di diligenza e fedeltà di cui all'art. 2104 c.c., anche le prescrizioni comportamentali contenute nei contratti collettivi ad esso applicabili.

Moralità

La qualità e l'efficienza dell'organizzazione aziendale nonché la reputazione di Interporto costituiscono un patrimonio inestimabile e sono determinate in misura sostanziale dalla condotta dei Destinatari. Sono quindi tenuti, con la propria condotta, a contribuire alla salvaguardia di tale patrimonio e, in particolare, della reputazione di Interporto sia nei luoghi di lavoro che al di fuori di essi.

In particolare, nello svolgimento delle proprie funzioni i Destinatari tengono una condotta ispirata all'integrità morale, tenuto conto dei vari contesti sociali, economici, politici e culturali di riferimento e, in particolare, ai seguenti valori.

Trasparenza

Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno della azienda.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

Il sistema di verifica e risoluzione dei reclami attuato nei confronti dei clienti deve permettere che le informazioni siano fornite attraverso una comunicazione, sia verbale che scritta, costante e tempestiva.

Nella formulazione dei contratti per i clienti l'azienda elabora le clausole in modo chiaro e comprensibile, assicurando sempre il mantenimento della condizione di pariteticità con i clienti.

Correttezza

Il principio della correttezza implica il rispetto dei diritti, anche sotto i profili della privacy e delle opportunità, nonché delle leggi vigenti volte a tutelare la personalità individuale, di tutti i soggetti che risultino coinvolti nella propria attività lavorativa e professionale.

Ciò impone anche l'eliminazione di qualsiasi discriminazione e di ogni possibile conflitto di interesse tra i dipendenti e l'azienda.

Efficienza

Il principio dell'efficienza richiede che in ogni attività lavorativa venga realizzata l'economicità della gestione delle risorse impiegate e venga assunto l'impegno di offrire un servizio adeguato rispetto alle esigenze del cliente e secondo gli standard più avanzati, privilegiando in ogni caso la tempestività e celerità soprattutto dopo l'introduzione del principio interpretativo anche all'interno del D.Lgs. 36/2023 (art. 1).

Professionalità

I Destinatari svolgono la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnatigli e svolgendo con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento.

Spirito di servizio

Il principio dello spirito di servizio implica che ciascun Destinatario del Codice sia sempre orientato, nei propri comportamenti, alla condivisione della mission aziendale volta a fornire un servizio conforme ai migliori standard di qualità.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

Rapporti con la collettività e tutela ambientale

L'azienda nello svolgimento della propria attività si impegna a salvaguardare l'ambiente circostante e a contribuire allo sviluppo sostenibile del proprio territorio.

Valorizzazione delle risorse umane

Le risorse umane rappresentano un fattore fondamentale per lo sviluppo dell'azienda.

Pertanto l'azienda ne tutela e ne promuove la crescita professionale allo scopo di accrescere il patrimonio di competenze possedute.

Dignità ed eguaglianza

I Destinatari riconoscono e rispettano la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo. I Destinatari lavorano con donne e uomini di nazionalità, culture, religioni e razze diverse. Non sono tollerate discriminazioni, molestie o offese sessuali, personali o di altra natura.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

Mission

Interporto è stato fondato con la finalità di progettare, costruire e gestire l'area interportuale di Pordenone e dare un impulso economico alla città capoluogo, alla provincia e alla regione.

In particolare, la Società ha per oggetto:

- 1) la progettazione, l'infrastrutturazione, la costruzione, la promozione e la gestione dell'Interporto, del Centro Intermodale e del Centro all'ingrosso di Pordenone, nonché l'acquisto, la permuta, l'assegnazione, la cessione e la vendita delle relative aree;
- 2) la progettazione e l'esecuzione dei lavori previsti dall'art. 51 della L.R. FVG n.14/2002 e s.m.i
- 3) la gestione e amministrazione di beni immobili anche in condominio, con esclusione di quelli di civile abitazione;
- 4) la produzione e vendita di energia proveniente da fonti rinnovabili finalizzata allo sviluppo del territorio.

La piattaforma intermodale è composta da un complesso integrato di infrastrutture e servizi che soddisfano le necessità degli operatori nel campo della logistica e del trasporto intermodale.

La mission della società si focalizza principalmente su tre aspetti:

- i) favorire la crescita sostenibile del benessere e del tessuto economico locale e regionale, in un territorio fortemente competitivo e votato all'export;
- ii) mettere a disposizione del "sistema regione" i propri asset aziendali frutto di scelte strategiche mirate, contribuendo a rafforzare la piattaforma logistica del Friuli Venezia Giulia;
- iii) anticipare gli scenari futuri, stringendo alleanze e aprendo le porte a nuove opportunità di business in ambito nazionale e internazionale.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

II. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Codice si applicano ai Destinatari salvo quanto diversamente previsto dal medesimo e fatta comunque salva l'applicazione delle norme inderogabili di legge e di contratto (inclusa la contrattazione collettiva nazionale, locale ed aziendale), di volta in volta applicabili ai loro rapporti con Interporto.

Il presente Codice si applica altresì ai terzi con i quali Interporto intrattiene rapporti, in conformità alla legge ovvero agli accordi con essi stipulati e nei limiti stabiliti dal presente Codice.

Relazioni con i Soci

Il comportamento verso i Soci deve:

- riconoscere e dare loro la possibilità di esercitare i diritti di controllo democratico, di essere ascoltati e di ottenere benefici in proporzione all'attività svolta;
- esprimere correttezza e puntualità informativa, assieme al coinvolgimento diretto nelle scelte complessive della Società, nelle forme stabilite dallo Statuto;
- esprimere i valori di correttezza, di trasparenza, di equità e di onestà;
- garantire il rispetto dei valori etici nei quali gli stessi si riconoscono.

La politica della Società è tesa ad assicurare a tutti i Soci l'accesso all'informazione sulle attività condotte in condizioni di parità.

Costituisce impegno di Interporto tutelare e accrescere il valore della propria attività, a fronte dell'impegno posto dai Soci con i loro investimenti, attraverso la valorizzazione della gestione, il perseguimento di elevati standard negli impieghi produttivi e della solidità del patrimonio.

La Società si impegna altresì a salvaguardare e custodire le risorse ed i beni aziendali.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

Sistema di governo

Organi Amministrativi

Il sistema di governo adottato dalla Società è conforme alla normativa vigente, volto ad assicurare la più equilibrata collaborazione tra le sue componenti attraverso una sinergia interattiva dei diversi ruoli di gestione e di indirizzo.

Tale sistema risulta orientato a garantire una conduzione responsabile della Società e trasparente, nella prospettiva da un lato di creazione del valore per i Soci e, dall'altro, di perseguimento delle finalità di interesse generale della Società stessa

I componenti degli organi aziendali devono esercitare la propria attività nel rispetto dei principi di correttezza ed integrità, astenendosi dall'agire in situazioni di conflitto di interesse nell'ambito dell'attività da loro svolta nell'azienda.

All'insorgere delle predette condizioni i soggetti coinvolti sono tenuti a darne segnalazione, in conformità alla legge e alle disposizioni interne.

E' richiesta la loro partecipazione assidua ed informata all'attività della Società; essi:

- sono tenuti a fare un uso riservato delle informazioni inerenti all'attività aziendale di cui vengono a conoscenza per ragioni di ufficio;
- non possono avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, diretti o indiretti;

Ogni attività di comunicazione deve rispettare le leggi e le pratiche di condotta.

I soggetti apicali sono quindi tenuti a svolgere le loro mansioni esercitando con consapevolezza e senso di responsabilità il proprio ruolo, operando in piena collaborazione ed informazione reciproca al fine di promuovere il coordinamento ed il perseguimento dei fini aziendali e garantendo la correttezza e l'autenticità dei documenti e delle informazioni fornite nello svolgimento delle relative funzioni di *governance*.

Gli obblighi di lealtà e riservatezza vincolano tali soggetti anche successivamente alla cessazione del rapporto con l'azienda.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

La Società adotta, in ragione delle attività e della complessità organizzativa, un sistema di deleghe di poteri e funzioni che preveda, in termini espliciti e specifici, l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza.

Relazioni con le Risorse Umane

Le Risorse Umane costituiscono elemento centrale su cui Interporto basa il perseguimento della propria missione, alle quali sono richieste professionalità, dedizione, lealtà, onestà e spirito di collaborazione.

Gestione del personale

Nella selezione e nella gestione del personale Interporto adotta criteri di merito, competenza e valutazione delle capacità e potenzialità individuali.

La Società valorizza e tende allo sviluppo delle competenze e delle capacità dei Destinatari, anche attraverso l'organizzazione di attività di formazione e di aggiornamento professionale.

I Destinatari svolgono con diligenza le suddette attività e segnalano le eventuali esigenze di ulteriori o specifiche attività al fine di consentire l'adozione delle necessarie iniziative da parte della Società.

Interporto si impegna ad adottare criteri di imparzialità, merito, competenza e professionalità per qualsiasi decisione inerente i rapporti con il personale, offrendo a tutti i lavoratori le medesime opportunità e un trattamento equo in applicazione delle norme contenute in materia nei vigenti contratti collettivi di lavoro.

In particolare Interporto si impegna:

- a vietare qualsiasi pratica discriminatoria nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale;
- ad operare affinché le candidature e la selezione del personale siano effettuate in base alle esigenze aziendali in corrispondenza dei profili professionali ricercati;

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

- a favorire la crescita e il percorso professionale del personale, nel rispetto del principio delle pari opportunità al fine della valorizzazione delle professionalità presenti nella struttura, delle competenze e delle capacità di ognuno;
- a tenere in considerazione nelle politiche di valutazione ed incentivazione del personale, oltre il corretto svolgimento del lavoro, elementi quali la professionalità, l'impegno, la correttezza, la disponibilità e l'intraprendenza di ogni dipendente e collaboratore.

L'assunzione del personale avviene sulla base di regolari contratti di lavoro e nel rispetto della normativa vigente, non essendo ammessa alcuna forma di rapporto lavorativo non conforme o comunque elusiva delle disposizioni vigenti.

Interporto crede nell'importanza del coinvolgimento del personale in un'ottica di crescita del senso di appartenenza e di sviluppo continuo, prevedendo momenti e strumenti di comunicazione, individuali e/ o collettivi secondo le specifiche esigenze del Personale e/o dell'Azienda.

Tutela della persona, della sicurezza, della salute

Interporto si impegna ad ottemperare puntualmente a tutte le normative previste in relazione alla tutela della persona, a realizzare, e sottoporre a costante miglioramento, condizioni di lavoro funzionali alla tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori e al rispetto della loro personalità morale, evitando ogni sorta di discriminazione.

Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza, e costrizione psicologica o mobbing e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, di illecito condizionamento o di indebito disagio, per le sue convinzioni e delle sue preferenze.

Il collaboratore che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, ecc., può segnalare l'accaduto all'Organismo di Vigilanza che valuterà l'effettiva violazione del presente Codice Etico.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

Interporto mette in atto tutte le necessarie azioni preventive al fine di garantire le migliori condizioni di salute, sicurezza e incolumità negli ambienti di lavoro – considerati oggetto di responsabilità collettiva - conformemente alle vigenti norme in materia e si pone l'obiettivo di un costante aumento degli standard.

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro si ispirano al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed alle normative in materia di sicurezza e salute e, in particolare, attengono a quanto segue:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni di svolgimento dell'attività nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e attività, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- i) il controllo sanitario dei lavoratori;
- j) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- k) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori, i dirigenti, i preposti, per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- l) le istruzioni adeguate ai lavoratori;

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

- m) la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro dei rappresentanti per la sicurezza;
- n) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di buone prassi;
- o) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- p) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- q) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Interporto si impegna inoltre a promuovere e diffondere comportamenti responsabili al proprio interno.

Interporto persegue nell'adottare metodi di rafforzamento della salute e dell'aumento del grado di sicurezza del proprio personale, nel condurre ogni sforzo per eliminare o contenere la pericolosità nelle condizioni di lavoro e nei comportamenti dei lavoratori e le relative cause.

Promuove pertanto programmi di miglioramento e accrescimento della sicurezza del lavoro e del benessere del personale, che si pongono come obiettivo l'azzeramento del rischio di infortunio nei reparti della Società.

La presenza, la vendita e il consumo di bevande alcoliche e di qualsiasi tipo di sostanze stimolanti o narcotiche sono assolutamente incompatibili con detti principi di tutela della salute e di sicurezza e, pertanto, assolutamente vietate, durante le ore di servizio. Allo stesso modo, anche durante il tempo libero, i dipendenti e lavoratori dovranno improntare la loro condotta secondo comportamenti che non facciano presumere l'uso di quanto sopra, laddove aventi effetti diretti ed indiretti sulla prestazione lavorativa e/o sulla stessa reputazione ed immagine di Interporto.

Doveri dei dipendenti e dei collaboratori

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

Tutti i dipendenti e collaboratori di Interporto al di là di quanto previsto in termini di *Doveri delle parti* e *Divieti* dai CCNL in vigore, sono tenuti ad orientare il proprio operato ai principi di professionalità, trasparenza, correttezza e onestà, contribuendo con i colleghi, superiori e subordinati al perseguimento della missione della Società, nel rispetto di quanto previsto nel presente Codice.

I dipendenti e i collaboratori sono tenuti ad astenersi dall'avvantaggiarsi di opportunità di affari di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni e dallo sfruttare a fini personali la posizione ricoperta all'interno di Interporto e ad utilizzare indebitamente il nome e la reputazione della medesima a fini privati.

Ad essi è richiesto di operare in modo proattivo e partecipativo, in linea con le responsabilità assegnate al proprio ruolo e in piena collaborazione con attività e ruoli differenti (visione integrata).

Le relazioni che i dipendenti e i collaboratori hanno con i colleghi e con interlocutori esterni devono essere improntate a principi di correttezza, lealtà e piena collaborazione.

La Società, con decisione dell'Organo Amministrativo, autorizza la partecipazione del personale ad incontri, riunioni o manifestazioni pubbliche che ricoprano motivo di interesse per la Società.

I Destinatari, nonché ogni altra persona che, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, dovesse comparire ad incontri, riunioni o manifestazioni pubbliche potranno farlo a titolo esclusivamente personale e comunque non potranno utilizzare nome e marchio di Interporto.

In ogni caso si evidenzia la responsabilità personale del comportamento tenuto e delle eventuali dichiarazioni rilasciate.

Beni aziendali

Il personale deve proteggere e custodire i valori e i beni che gli sono stati affidati e contribuire alla tutela del patrimonio aziendale attraverso comportamenti responsabili e in

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

linea con le procedure operative e direttive aziendali predisposte per regolamentarne l'utilizzo e il mantenimento del valore.

La Società, nel rispetto delle leggi vigenti, adotta le misure necessarie al fine di impedire utilizzi distorti degli stessi.

Uso dei sistemi informatici

Deve essere posta attenzione alla tutela e salvaguardia del patrimonio informativo acquisito anche mediante sistemi informatici.

Con particolare riferimento alle applicazioni informatiche, ogni dipendente e collaboratore di Interporto ha l'obbligo di utilizzare le dotazioni hardware e software messe a sua disposizione esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie mansioni e nell'esclusivo interesse della Società.

In particolare, ciascun dipendente e collaboratore è tenuto:

- ad adottare scrupolosamente le procedure previste dalle politiche di sicurezza aziendale, al fine di non compromettere la funzionalità e il livello di protezione dei sistemi informatici;
- a non duplicare abusivamente i programmi installati sugli elaboratori informatici;
- a non navigare su siti web non afferenti agli interessi della Società e, a maggior ragione, a non navigare su siti web caratterizzati da contenuti indecorosi ed offensivi;
- a non duplicare programmi, files e/o documentazione non attinente ai propri compiti di ufficio e agli interessi della Società;
- ad adottare scrupolosamente le procedure previste dalle politiche di utilizzo della posta elettronica.

Interporto vieta espressamente ogni condotta di alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici e/o di manipolazione dei dati in essi contenuti, che sia idonea ad arrecare ad altri un danno ingiusto o alla commissione di reati.

 INTERPORTO CENTRO INGRESSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

Regali, omaggi e altre utilità

I dipendenti e collaboratori non possono chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettare quest'ultime, salvo quelle d'uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia, da chiunque abbia tratto o che comunque possa trarre benefici dall'attività della Società.

Essi non possono altresì offrire regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui possa acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile all'oggetto sociale.

Non possono essere attribuiti vantaggi illeciti a clienti e/o fornitori pubblici e privati.

I regali e vantaggi offerti ma non accettati, che eccedano il valore modico, devono essere segnalati per consentire una adeguata valutazione da parte del responsabile di funzione, il quale, secondo le modalità previste, provvederà ad informare l'Organismo di vigilanza.

Formazione ed aggiornamento dei dipendenti e collaboratori

Interporto, consapevole dell'importanza del coinvolgimento del proprio personale per il miglioramento delle prestazioni e il rispetto delle normative vigenti, provvede a garantire un'adeguata e continua formazione e informazione dello stesso in ottemperanza a disposizioni legislative nazionali e locali, accordi Stato-Regione e pianificazioni aziendali.

Relazioni con i soggetti esterni

I rapporti di Interporto con i soggetti esterni devono svolgersi con la massima cooperazione, ma, nel contempo, con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza, assolutamente evitando di dare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni della controparte o di richiedere trattamenti di favore.

I Destinatari non sollecitano né accettano per se o per altri, raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o altra utilità da parte dei soggetti con i quali entra in contatto, evitando di ricevere benefici di ogni genere che possano essere o apparire tali da influenzarne l'indipendenza di giudizio e l'imparzialità e tali da compromettere l'immagine di Interporto. E' vietato in ogni caso ad ogni dipendente, qualunque sia il suo grado o funzione ricoperta, promettere, erogare favori, somme, benefici di altra natura comunque finalizzati.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

Nello svolgimento delle ordinarie relazioni di affari, l'offerta di omaggi e manifestazioni di ospitalità è volta unicamente a promuovere l'immagine di Interporto e non può in nessun caso eccedere le normali pratiche commerciali o di cortesia.

Relazioni con la clientela/utenza

Uguaglianza e imparzialità

Interporto si impegna a soddisfare i propri clienti/utenti in adempimento agli obblighi fissati dai Contratti, ricercando nell'erogazione del servizio e nelle forniture una condizione paritetica di efficienza tra i diversi clienti.

Essa instaura con la clientela un rapporto caratterizzato da elevata professionalità e ricerca dell'eccellenza, improntato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, all'offerta della massima collaborazione.

Contratti e comunicazioni

I contratti e le comunicazioni con clienti/utenti devono essere:

- chiari, semplici e formulati con il linguaggio più vicino possibile a quello della clientela/utenza diffusa;
- conformi alle normative vigenti, alla regolamentazione di settore e alle indicazioni delle Autorità.

Interporto si impegna a comunicare tempestivamente e nel modo più appropriato ogni informazione relativa ad eventuali modifiche e variazioni nella prestazione del servizio e fornitura.

Interazione con la clientela/utenza

Interporto si impegna a favorire l'interazione con la propria clientela/utenza attraverso la gestione e risoluzione rapida di eventuali reclami e avvalendosi di appropriati sistemi di comunicazione.

La Società ripudia il contenzioso come strumento volto ad ottenere indebiti vantaggi e vi ricorre di propria iniziativa esclusivamente quando le sue legittime pretese non trovino nell'interlocutore la dovuta soddisfazione.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

Interporto tutela la *privacy* dei propri clienti/utenti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere, i relativi dati personali, economici e di consumo, fatti salvi gli obblighi di legge.

Si ritiene peraltro indispensabile che i rapporti con la clientela/utenza siano improntati:

- alla piena osservanza e rispetto delle leggi, dei regolamenti e della normativa di settore, nonché delle relative prassi di settore;
- ad evitare di intrattenere relazioni con soggetti dei quali sia conosciuto o sospetto il coinvolgimento in attività illecite;
- all'esclusione dei rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona (ad es.: sfruttamento del lavoro minorile o impiego di manodopera priva di ogni tutela e garanzia), ove sia possibile identificare tale violazione nel rispetto dei limiti fissati dall'ordinamento.
- all'indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno che esterno.

Relazioni con gli operatori economici esecutori di lavori e fornitori di appalti di beni e servizi o di prestazioni d'opera, intellettuali e non, di qualsiasi genere

Interporto gestisce il processo di esecuzione di lavori ed acquisto di beni e servizi e di prestazioni d'opera, intellettuali e non, di qualsiasi genere secondo principi di trasparenza, correttezza e collaborazione, conformemente alle norme vigenti e alle prassi di settore.

I rapporti con gli operatori economici di cui sopra sono orientati:

- a perseguire la correttezza, professionalità, efficienza, serietà e affidabilità quale base per l'instaurazione di un valido rapporto, la cui scelta viene operata in funzione di valutazioni basate su elementi di riferimento oggettivi;
- ad effettuare la selezione e la determinazione delle condizioni d'acquisto sulla base di criteri oggettivi, che facciano riferimento ad una valutazione obiettiva della qualità, dell'utilità, del prezzo dei lavori, beni e servizi chiesti, della capacità della controparte di fornire e garantire tempestivamente lavori, beni e servizi di livello adeguato al perseguimento della mission aziendale, nonché della loro integrità e solidità.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

Relazioni con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza

Le relazioni di Interporto con la PA, i pubblici ufficiali, i soggetti incaricati di un pubblico servizio, le Autorità di Vigilanza debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza, formale e sostanziale, delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Società.

In particolare, Interporto si impegna nei confronti di rappresentanti, funzionari o dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, nazionali e Comunitarie:

- a vietare la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto;
- a vietare l'offerta o l'accettazione di qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o forma di cortesia al fine di ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
- a vietare la presentazione di dichiarazioni non veritiere a Organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi ovvero evitare sanzioni o omettere eventi sanzionabili;
- a vietare alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto specie arrecando danno o pregiudizio alla Pubblica Amministrazione;
- a prevenire l'insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, dei quali siano portatori i soggetti che agiscono in nome o per conto dell'ente;
- ad evitare atti di corruzione attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o da suoi dipendenti, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per conto di esse;
- ad evitare che, in occasione di una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato di Interporto influenzi con comportamenti e/o argomenti impropri le decisioni della controparte, comprese quelle

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione;

- a verificare che le erogazioni pubbliche, i contributi o i finanziamenti agevolati, erogati in favore di Interporto siano utilizzati per lo svolgimento delle attività o la realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi.

Inoltre, tutti i Destinatari del presente Codice sono tenuti:

- ad osservare scrupolosamente la normativa vigente, in via formale e sostanziale, nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni e/o dalle Autorità di Vigilanza;
- ad ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.

Relazioni con organizzazioni Sindacali, partiti e associazioni

Interporto impronta il confronto con le Organizzazioni Sindacali, se presenti in Azienda, in senso responsabile e costruttivo, favorendo un clima di reciproca fiducia e dialogo, nella continua ricerca di proficue, informate ed attente relazioni tra le parti.

Interporto non contribuisce in alcun modo al finanziamento di partiti, dei movimenti, dei comitati e delle organizzazioni politiche e sindacali, dei loro rappresentanti e candidati, al di fuori dei casi previsti da normative specifiche.

Relazioni con organi di informazione e mass media

Le comunicazioni di Interporto verso l'esterno devono essere veritiere, chiare, trasparenti, non ambigue o strumentali; devono essere coerenti, omogenee ed accurate, conformi alle politiche e ai programmi aziendali.

I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati all'Organo Amministrativo, anche in forza di ruoli in seno allo stesso o deleghe attribuite.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

Tutto il restante personale di Interporto deve astenersi dal rilasciare a qualsiasi titolo comunicazioni formali o informali, nonché giudizi personali sulla Società ed il suo operato, restando, in caso contrario personalmente responsabile di quanto da lui comunicato.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

III. CONTABILITA' E PREVENZIONE REATI

Trasparenza della contabilità e prevenzione dei reati societari

La contabilità è rigorosamente improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza e trasparenza del dato registrato.

I fatti di gestione devono essere rappresentati in modo corretto, completo e tempestivo nella contabilità e nelle basi dati aziendali.

Ogni transazione contabile deve essere tracciata e adeguatamente documentata, nel rispetto, formale e sostanziale, della normativa e delle procedure tempo per tempo in vigore, al fine di consentirne in qualsiasi momento la completa ricostruzione.

I Bilanci devono rispondere rigorosamente ai principi generali di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel rispetto della vigente normativa generale e speciale.

I criteri di valutazione fanno riferimento alla normativa civilistica e agli standard di generale accettazione.

E' fatto inoltre divieto, a tutti i dipendenti, di impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo attribuite all'Organismo di Vigilanza.

Eventuali omissioni, errori, falsificazioni di scritture contabili o registrazioni, devono essere tempestivamente segnalate agli organi di controllo.

Nello svolgimento delle assemblee dei Soci è fatto divieto alterare i *quorum* costitutivi e/o deliberativi con pratiche non corrette, atti simulati o fraudolenti.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

**Prevenzione dei reati di terrorismo, eversione dell'ordine democratico,
reati contro la personalità individuale**

La Società esercita la propria attività nel pieno rispetto della normativa contro i reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico e contro la personalità individuale, impegnandosi a tal fine a rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.

La Società pertanto:

- verifica in via preventiva le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, fornitori, *partner* e consulenti, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari;
- opera in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire i detti reati.

IV. CONFLITTO DI INTERESSI

I Destinatari del Codice Etico, nello svolgimento delle proprie mansioni, sono tenuti ad evitare ogni possibile situazione o attività contraria o in conflitto, anche solo apparente e/o meramente potenziale, con gli interessi della Società o comunque incompatibile con i propri doveri di ufficio. In particolare, con riferimento alle attività correlate ai contratti pubblici dovranno essere adottate modalità tali da acquisire dichiarazioni specifiche e protocollate – oppure acquisite con modalità tali da poter comprovare la data certa - che attestino la mancanza di ogni conflitto di interesse.

Essi debbono astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente, o per il tramite di altre persone, di eventuali situazioni di convenienza di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Nel caso in cui si manifesti, anche solo potenzialmente, un conflitto di interessi, il Destinatario dipendente o collaboratore è tenuto a darne al più presto comunicazione al proprio responsabile, il quale informa prontamente l'Organismo di Vigilanza che ne valuta, caso per caso, l'effettiva sussistenza.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

Essi si astengono, nel contempo, dal porre in essere qualsiasi condotta riconducibile alla situazione comunicata.

V. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Sistema dei controlli interni

Per sistema dei controlli interni si intende l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi aziendali, della salvaguardia dei valori delle attività e protezione dalle perdite, dell'affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, della conformità delle operazioni con la legge, la normativa di settore nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

Interporto promuove a ogni livello la cultura del controllo quale strumento per il miglioramento dell'efficienza aziendale.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

VI. POLITICHE IMPLEMENTATE

Politica Ambientale

Interporto si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione e si impegna ad operare nel modo più opportuno e corretto per la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del territorio che, in coerenza con la mission, ritiene risorsa propria primaria di mantenimento e sviluppo della propria attività, anche al fine di prevenire fenomeni di inquinamento.

VII. INFORMAZIONI E RISERVATEZZA

Riservatezza delle informazioni

Interporto cura l'applicazione e il costante aggiornamento di specifiche procedure finalizzate alla tutela delle informazioni. In particolare, rientra tra gli impegni della Società:

- assicurare la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità all'interno delle diverse figure preposte al trattamento delle informazioni;
- classificare le informazioni in base ai differenti livelli di riservatezza e adottare tutte le misure più opportune in relazione a ciascuna fase del trattamento;
- stipulare specifici accordi (anche di riservatezza) con i soggetti esterni che siano coinvolti nel reperimento o nel trattamento delle informazioni, o che possano in qualsiasi modo venire in possesso di informazioni riservate.

Tutti i Destinatari del presente Codice, con riferimento a ogni notizia appresa in ragione delle proprie funzioni lavorative, sono obbligati ad assicurare la massima riservatezza, anche al fine di salvaguardare il know-how tecnico, finanziario, legale, amministrativo, gestionale e commerciale di Interporto, da ritenere un patrimonio da tutelare accuratamente.

In particolare, ciascun soggetto è tenuto:

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

- ad acquisire e trattare solo le informazioni e i dati necessari alle finalità della funzione di appartenenza e in diretta connessione con quest'ultima;
- ad acquisire e trattare le informazioni e i dati stessi esclusivamente entro i limiti stabiliti dalle procedure adottate in materia;
- a conservare i dati e le informazioni in modo da impedire che possano venire a conoscenza di soggetti non autorizzati.

Interporto si impegna a tutelare la riservatezza di tutte le informazioni di qualsivoglia natura od oggetto di cui entri in possesso nello svolgimento della sua attività, evitando ogni uso improprio o indebita diffusione di tali informazioni.

Protezione dei dati personali

Nello svolgimento delle proprie attività, Interporto tratta dati personali dei Destinatari e di soggetti terzi e si impegna ed esigere che i Destinatari si obblighino, nell'ambito delle proprie funzioni, affinché i dati oggetto di trattamento siano trattati in conformità alla normativa vigente.

A tal fine, il trattamento di dati personali è consentito solo al personale autorizzato e nel rispetto delle norme e delle procedure interne della Società stabilite in conformità alla normativa vigente.

È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata dei dipendenti e dei collaboratori. E' previsto inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare/diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato; sono stabilite le regole per il controllo, da parte di ciascun collaboratore, delle norme a protezione della *privacy*.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

VIII. ATTUAZIONE E SANZIONI

Diffusione e attuazione del Codice Etico

I Destinatari del Codice sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni in esso contenute.

Interporto si impegna ad assicurare:

- la massima diffusione del presente Codice, anche mediante la pubblicazione sul sito internet della Società e l'eventuale affissione in bacheca;
- lo svolgimento di verifiche periodiche allo scopo di monitorare il grado di osservanza delle disposizioni contenute nel Codice da parte dei Destinatari;
- il costante aggiornamento del Codice, in relazione all'evoluzione economica, finanziaria operativa e commerciale dell'attività di Interporto a eventuali mutamenti nella sua struttura organizzativa o gestionale, alla sua natura aziendale, nonché in rapporto alle tipologie di violazioni riscontrate nell'ambito dell'attività di vigilanza;
- la previsione di adeguati strumenti di prevenzione, l'attuazione di idonee misure sanzionatorie, nonché la tempestiva applicazione delle stesse in caso di accertata violazione delle disposizioni del Codice.

Nei rapporti contrattuali, Interporto si impegna a richiedere ai terzi contraenti il rispetto delle disposizioni di cui al presente Codice, rendendo agli stessi adeguata informativa circa i suoi contenuti.

Ove richiesto, una copia del Codice sarà consegnata a tutti i soggetti che intrattengono relazioni commerciali con la Società.

Nell'ambito dei rapporti con i terzi, Interporto è tenuto:

- a informare tempestivamente e adeguatamente i Destinatari circa gli impegni e gli obblighi previsti dal presente Codice e a richiederne l'osservanza;

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

- a non instaurare, né proseguire, rapporti d'affari con chiunque rifiuti espressamente di rispettare oppure metta anche solo in dubbio il rispetto delle disposizioni del presente Codice.

Organismo di Vigilanza

Il compito di vigilare sul rispetto del presente Codice, relazionando almeno annualmente l'Organo amministrativo, spetta all'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Segnalazioni e accertamento delle violazioni

Qualsiasi comportamento che sia, anche solo potenzialmente, in contrasto con le disposizioni del Codice deve essere segnalato all'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità definite dal modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Interporto provvede a stabilire idonei canali di comunicazione mediante i quali potranno essere rivolte le segnalazioni relative a eventuali violazioni del presente Codice.

Coloro che hanno inoltrato le segnalazioni devono essere preservati da qualsiasi tipo di ritorsione o atto che possa costituire una forma di discriminazione, minaccia fisica e/o psicologica, mobbing o penalizzazione.

I Destinatari sono tenuti a cooperare nello svolgimento delle attività demandate, assicurando il libero accesso a tutta la documentazione ritenuta utile.

L'accertamento delle violazioni dei doveri previsti nel presente Codice è condotto dall'Organismo di Vigilanza.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

Sanzioni

Chiunque compia atti od omissioni diretti inequivocabilmente a violare le regole comportamentali previste dal presente Codice è sanzionato dalla Società attraverso l'adozione di provvedimenti disciplinari, proporzionati in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, secondo quanto previsto dal "*Sistema Disciplinare*"².

Le violazioni delle disposizioni previste dal presente Codice compiute dai dipendenti costituiscono illecito disciplinare e sono sanzionate nel pieno rispetto della Legge 300/70, per quanto previsto dalla normativa vigente, dal CCNL e dal Sistema disciplinare aziendale.

Costituisce illecito disciplinare la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste nel Codice, così come la diretta violazione delle stesse.

Le sanzioni saranno irrogate in conformità con quanto stabilito dal CCNL di riferimento.

L'irrogazione delle sanzioni per le violazioni del Codice è a cura dei competenti Organi aziendali, per quanto individuato dal Sistema disciplinare adottato.

² documento che identifica le sanzioni irrogabili anche nei confronti dell'Organo Amministrativo, dei lavoratori subordinati e parasubordinati, nonché di altri soggetti collaboratori (interni ed esterni).

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

ALLEGATO: CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

Art. 1

Disposizioni di carattere generale

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, tenuto conto dei fini dell'articolo 54 del D.Lgs. 30.3.001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti di Interporto sono tenuti ad osservare.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Codice si applica ai dipendenti di Interporto tenuto conto dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 165/2001.
2. La Società estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della società. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, la Società inserisce apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice.

Art. 3

Principi generali

1. Il dipendente osserva i principi dell'Unione europea del Trattato UE, la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione operativa e amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di incompatibilità e/o conflitto di interessi.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della Società. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione operativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività operative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione operativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione operativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, ne' sollecita, per se' o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per se' o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, ne' da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione della Società per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 50 euro, anche sotto forma di sconto.

6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio o al servizio di appartenenza.

7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità della Società, il responsabile dell'ufficio o del servizio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio o del servizio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio o del servizio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

2. Il dipendente della Società non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, ne' esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6

Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio o al servizio, informa per iscritto il responsabile dell'ufficio o del servizio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio o al servizio, limitatamente alle pratiche o alle competenze a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale o solo percepito o percepibile, di interessi rispetto a interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7 Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 8 Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nella Società. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 9 Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alla Società secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 10 Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni o con incaricati di pubblico servizio, il dipendente non sfrutta, ne' menziona la posizione che ricopre nella Società per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine della Società.

Art. 11 Comportamento in servizio

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici nel rispetto dei vincoli posti dalla Società. Il dipendente

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

utilizza i mezzi di trasporto della Società a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

Art. 12 Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente, in ogni rapporto con il pubblico, si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dalla Società, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima Società. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dalla Società, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti della Società.
3. Il dipendente cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dalla Società anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra diverse eventuali modalità di erogazione del servizio e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
4. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della Società.

5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima Società.

Art. 13 Disposizioni particolari per i Dirigenti

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai Dirigenti.
2. Il Dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato all'assolvimento dell'incarico.
3. Il Dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica alla Società le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.
4. Il Dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il Dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
5. Il Dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

6. Il Dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

7. Il Dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

8. Il Dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Il Dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti della Società possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti della Società.

Art. 14 Contratti ed altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto della Società, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, ne' corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui la Società abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

2. Il dipendente non conclude, per conto della Società, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui la Società concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto della Società, ne informa per iscritto il responsabile dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto l'Amministratore responsabile della gestione del personale.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte la Società, rimozioni orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Art. 15

Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Le strutture di controllo interno, tenendo conto delle norme dell'articolo 54, comma 6 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni.

2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, la Società si avvale dell'ufficio personale.

3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalla Società ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nella Società, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'addetto al personale opera in raccordo con il Responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.

4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'organo competente può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.

5. Al personale della Società sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano a tutti i dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

Art. 16

Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio della Società. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 2 CODICE ETICO D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	--	-------------------

esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente Codice.

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.



INTERPORTO – CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.P.A.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

ALLEGATO 3 SISTEMA DISCIPLINARE

Oggetto	Approvazione	Data
Sistema Disciplinare	C.d.A.	29.02.2024

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 3 SISTEMA DISCIPLINARE D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

SOMMARIO

PREMESSA.....	3
1. DESTINATARI	4
2. CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI	5
3. MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	7
4. MISURE APPLICABILI NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI L'ORGANO AMMINISTRATIVO E DEL COLLEGIO SINDACALE.....	8
5. MISURE APPLICABILI NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI, AGENTI, <i>OUTSOURCERS</i> E <i>PARTNERS</i>	9
6. PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI: DISPOSIZIONE COMUNE	10

 <p>INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE</p>	<p>ALLEGATO 3 SISTEMA DISCIPLINARE D.Lgs. 231/01</p>	<p>29.02.2024</p>
---	--	-------------------

PREMESSA

L'art. 6 co. 2 lett. e) del D.Lgs. 231/01 (di seguito Decreto) prevede che i modelli di organizzazione devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”*.

Nell'ambito del processo di adeguamento della Società alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01, Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone Spa (da ora in poi “Interporto”) ritiene necessario introdurre un sistema disciplinare al fine di implementare il modello organizzativo con un ulteriore elemento di tutela dalla realizzazione di comportamenti illeciti e che agisca da forza esimente in caso di occorrenza dei reati di cui al richiamato decreto.

Con l’accezione “Modello” o “Modello 231” deve intendersi l’insieme organico delle componenti specifiche costituenti il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Interporto.

Nei confronti del personale dipendente, il presente Sistema Disciplinare integra senza sostituire il sistema disciplinare vigente, nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto degli articoli 2103, 2106, 2118 e 2119 del Codice Civile, dell’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori (legge 30 maggio 1970 n. 300), delle norme sui licenziamenti individuali (legge 15 luglio 1966 n. 604) e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.

Per tutto quanto non previsto nel presente Sistema Disciplinare, trovano applicazione le vigenti norme di legge assieme alle previsioni della contrattazione collettiva e degli eventuali regolamenti aziendali.

L’applicazione del Sistema Disciplinare prescinde dall’avvio e dall’esito di un eventuale procedimento penale.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 3 SISTEMA DISCIPLINARE D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

1. DESTINATARI

Sono destinatari del presente Sistema Disciplinare:

- il personale dipendente di Interporto a qualunque livello operante: assume rilevanza, a tal proposito, la posizione di tutti i dipendenti legati a Interporto da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o inquadramento aziendali riconosciuti (dirigenti, quadri, impiegati, lavoratori a tempo determinato, lavoratori con contratto d'inserimento ecc.);

- i soggetti che rivestono in seno all'organizzazione di Interporto una posizione "apicale": ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 rientrano in questa categoria le persone *"che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale"* nonché i soggetti che *"esercitano anche di fatto, la gestione o il controllo"* dell'ente. Sono pertanto ricompresi in tale categoria i componenti l'Organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico). Tali soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es. mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.). In aggiunta ai citati soggetti assume rilevanza la posizione dei membri dell'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) i quali, in considerazione dell'attività svolta per Interporto, ai fini del presente Sistema Disciplinare sono equiparati agli Amministratori;

- collaboratori esterni e *partner* di Interporto: si tratta, in particolare, di tutti i soggetti che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura societaria ed organizzativa della Società, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un "soggetto apicale" ovvero, in quanto operanti, direttamente o indirettamente per Interporto.

Nell'ambito di tale categoria rientrano i seguenti soggetti:

- a. tutti coloro che intrattengono per Interporto un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es. liberi professionisti, agenti, consulenti, collaboratori a progetto, i collaboratori a qualsiasi titolo, prestatori d'opera in genere, ecc.);

- b. altri soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Interporto;

 <p>INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE</p>	<p>ALLEGATO 3 SISTEMA DISCIPLINARE D.Lgs. 231/01</p>	<p>29.02.2024</p>
---	--	-------------------

c. i fornitori, gli *outsourcer* e i *partner*.

Tutti i destinatari devono essere informati circa l'esistenza ed il contenuto del presente documento.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto, le sanzioni previste nei successivi paragrafi potranno essere applicate nei confronti del soggetto che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

1. inosservanza delle disposizioni previste dal Modello e dal Piano di Prevenzione della Corruzione;
2. mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e controllo degli atti previsti dai Protocolli in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
3. omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
4. mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nelle aree a rischio dei processi interessati dal Modello;
5. violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza.

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, costituiscono parte integrante del Modello e del Piano tutti i principi e tutte le regole, contenute nelle procedure operative e nei protocolli organizzativi aziendali, individuate al fine di disciplinare le attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati previsti dal citato Decreto.

2. CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI

Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni del Modello e del Piano, il tipo e l'entità delle sanzioni da irrogare saranno proporzionate ai seguenti criteri generali:

1. gravità della inosservanza;

 <p>INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE</p>	<p>ALLEGATO 3 SISTEMA DISCIPLINARE D.Lgs. 231/01</p>	<p>29.02.2024</p>
---	--	-------------------

2. livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell'autore della violazione;
3. elemento soggettivo della condotta (distinzione tra dolo e colpa);
4. rilevanza degli obblighi violati;
5. conseguenza in capo alla Società;
6. eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;
7. circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
8. interesse personale del soggetto nella violazione della disposizione.

La gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Società e per i dipendenti ed i portatori di interesse della Società stessa;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dalla instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà ispirarsi a principi di tempestività, immediatezza, imparzialità ed equità.

Relativamente alle previsioni della Legge 190/2012, si precisa che la stessa, all'art. 1, commi 12, 13 e 14, prevede una responsabilità disciplinare del Responsabile della Prevenzione alla Corruzione per omessa predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione o per omessa vigilanza.

Il comma 14 dell'art. 1 della già citata Legge prevede che la violazione, da parte dei dipendenti della società, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 3 SISTEMA DISCIPLINARE D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

3. MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

1. Provvedimenti sanzionatori

L'inosservanza, da parte del dipendente, delle disposizioni del presente Modello, analogamente a quanto avviene per le norme di legge e il CCNL, con particolare riguardo a quelle relative ai diritti e ai doveri e alle disposizioni di servizio diramate dall'azienda, può dar luogo all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

- 1) richiamo verbale per una mancanza lieve;
- 2) richiamo scritto nei casi di recidiva rispetto alla mancanza lieve;
- 3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione nel caso di ulteriore recidiva o nel caso di mancanza non lieve;
- 4) sospensione per un periodo da uno ad un massimo di giorni 10 per mancanza grave ed in relazione alla gravità;
- 5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge per mancanza grave non tollerabile.

Ferme restando le fattispecie puntualmente previste dal CCNL per l'applicazione dei predetti provvedimenti disciplinari, quelli disposti in conseguenza dell'inosservanza del Modello verranno calibrati in ragione dei criteri di cui al punto precedente.

2. Norme procedurali

Le sanzioni più gravi del richiamo verbale debbono essere comminate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge n. 300/1970.

Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone Spa si riserva di chiedere il risarcimento dei danni economici derivanti dai comportamenti oggetto di infrazione.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 3 SISTEMA DISCIPLINARE D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

4. MISURE APPLICABILI NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI L'ORGANO AMMINISTRATIVO E DEL COLLEGIO SINDACALE

In caso di violazione da parte di singoli componenti l'Organo Amministrativo o del Collegio Sindacale di quanto prescritto nel Modello adottato dalla Società, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale.

Analogamente, in caso di violazione del Piano da parte degli stessi, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione informerà il Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale.

L'Organo sociale cui il responsabile della violazione appartiene provvederà ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto.

L'irrogazione delle sanzioni deve in ogni caso tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

A tal proposito dovranno essere tenuti in debita considerazione i seguenti elementi:

- la tipologia dell'illecito compiuto;
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta illecita;
- l'interesse o il vantaggio personale derivante dalla condotta illecita;
- le modalità di commissione della condotta e la sua eventuale ripetizione;
- il comportamento in generale assunto dall'interessato anteriormente e posteriormente alla violazione.

I competenti Organi dovranno applicare le seguenti sanzioni, graduate in ordine crescente di gravità:

1. il richiamo scritto;
2. la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
3. la decurtazione degli emolumenti;

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 3 SISTEMA DISCIPLINARE D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

4. la revoca delle deleghe o dall'incarico per giusta causa.

In particolare le sanzioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 potranno essere irrogate nel caso di:

- violazione idonea ad integrare il solo fatto (l'elemento oggettivo) di uno dei reati previsti dal Decreto;

- violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto o comunque sussistenza del pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

È quindi demandato all'Assemblea dei Soci l'esame e l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati - ivi compresa la revoca per giusta causa - nei confronti dei componenti l'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale.

5. MISURE APPLICABILI NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI, AGENTI, OUTSOURCERS E PARTNERS

Qualsiasi condotta posta in essere da consulenti, agenti, collaboratori e terzi che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con la Società, in contrasto con le regole che compongono il Modello (di e poste da questa a presidio del rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001) e del Piano potrà determinare, come previsto dalle eventuali specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti, l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Tali comportamenti verranno valutati dall'OdV che, sentito il parere dell'Organo Amministrativo e/o del Responsabile di Settore che ha richiesto l'intervento del professionista e previa diffida dell'interessato, riferirà tempestivamente e per iscritto all'Organo Amministrativo.

Interporto si riserva altresì la facoltà di proporre domanda di risarcimento, qualora da tale condotta derivino alla Società danni concreti sia materiali (in particolare l'applicazione da parte del giudice delle misure pecuniarie o interdittive previste dal Decreto stesso) che di immagine.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 3 SISTEMA DISCIPLINARE D.Lgs. 231/01	29.02.2024
---	---	-------------------

6. PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI: DISPOSIZIONE COMUNE

In tutti i casi sopra individuati di violazione del Modello, indipendentemente dalle modalità di accertamento della stessa, l'Organismo di Vigilanza dovrà:

- condurre adeguata istruttoria formalizzandone gli esiti;
- garantire il necessario contraddittorio scritto o verbale, verbalizzando lo stesso;
- relazionare l'Organo Amministrativo o l'Assemblea dei Soci (se Amministratore Unico) in ordine ai riscontri emersi, nel formulare proposta scritta di provvedimento sanzionatorio, con l'istruttoria relativa.

Considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo. Pertanto per le violazioni del Piano l'Organismo di Vigilanza sentirà il Responsabile ex legge 190/2012.



INTERPORTO – CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.P.A.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

D.Lgs. 231/01

ALLEGATO 4 MANUALE DEI PROTOCOLLI

Oggetto	Approvazione	Data
Manuale dei Protocolli	C.d.A.	29.02.2024

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 4 MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001	29.02.2024
---	---	-------------------

SOMMARIO

PREMESSA	3
INTRODUZIONE ALLA MAPPATURA DELLE AREE SICUREZZA E AMBIENTE	5
ORGANO AMMINISTRATIVO	6
TABELLE RIASSUNTIVE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI.....	8
REATI SOCIETARI – ATTIVITA' COLLEGATE	12
Flussi informativi verso l'odv	37
REATI CONTO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ATTIVITA' COLLEGATE	Errore. Il segnalibro non è definito.
Flussi informativi verso l'OdV.....	57
DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART.25-QUATER)	
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE O DI TIPO MAFIOSO (ART.24TER) – ATTIVITA' COLLEGATE FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO – ATTIVITA' COLLEGATE	
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI – ATTIVITA' COLLEGATE	
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE – ATTIVITA' COLLEGATE	
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE – ATTIVITÀ COLLEGATE	
I. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – ATTIVITA' COLLEGATE	86
Flussi Informativi Verso l'OdV.....	
II. REATI AMBIENTALI - ATTIVITÀ COLLEGATE	103
Flussi informativi verso l'OdV.....	108

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	<p style="text-align: center;">ALLEGATO 4 MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001</p>	<p style="text-align: right;">29.02.2024</p>
---	--	---

PREMESSA

Nel presente documento si rappresenta la “mappatura” delle occasioni di realizzazione della condotta illecita rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in capo a ciascuna unità organizzativa.

Ai sensi delle previsioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società, la mappatura si articola secondo tre componenti di base:

- l’unità organizzativa esposta al rischio reato (*Unità Organizzativa*);
- l’occasione di realizzazione della condotta illecita (*Attività sensibile*);
- la modalità di realizzazione della condotta illecita (*Rischio/Reato*).

La mappatura delle attività aziendali “a rischio reato” ex D.Lgs. 231/2001 consente di definire i comportamenti (*Protocolli di controllo*) che devono essere rispettati nello svolgimento di tali attività al fine di garantire un Sistema di Controlli Interni concretamente idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

I “Protocolli di controllo” sono composti da:

- Regole comportamentali, riconducibili al Codice Etico adottato dalla Società, idonee ad indirizzare l’esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell’integrità del patrimonio aziendale;
- Regole operative, riconducibili alla regolamentazione aziendale, che sintetizzano i principi definiti per la “proceduralizzazione” delle attività.

Nel documento vengono rappresentate le “attività sensibili” ricondotte alla responsabilità dell’Organo Amministrativo e delle altre eventuali figure di Responsabili operanti nell’organizzazione societaria.

Per la mappatura delle attività sensibili sono state utilizzate delle specifiche *check list* che hanno consentito di:

- rilevare il grado di coinvolgimento delle unità organizzative nelle attività sensibili ai rischi ex D.Lgs 231/01;
- esplicitare i controlli a presidio delle attività sensibili con riferimento a principi di regolamentazione, segregazione funzionale, controlli gerarchico funzionali, informatizzazione e sicurezza delle attività e reporting.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	<p>ALLEGATO 4 MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001</p>	<p>29.02.2024</p>
---	--	--------------------------

Al fine di assicurare la valenza di fattore esimente del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, rispetto a tali check list l'Organismo di Vigilanza avrà un potere di vigilanza nei termini di cui alla Parte Generale.

 <p>INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE</p>	<p>ALLEGATO 4 MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001</p>	<p>29.02.2024</p>
---	--	-------------------

INTRODUZIONE ALLA MAPPATURA DELLE AREE SICUREZZA E AMBIENTE

La mappatura dei rischi di reato e dei Protocolli per le attività aziendali che presentano rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro e/o rischi relativi ad una gestione scorretta di alcuni aspetti ambientali significativi è stata sviluppata con tecniche di audit basate su principi enucleabili dalla norma UNI EN ISO 19011:2003 e 19011:2012.

Tutta l'attività si è basata su interviste con figure aziendali apicali e/o intermedie e su verifiche puntuali delle attività svolte corredate da evidenze oggettive.

Tutto il processo di mappatura ha seguito un filo logico rappresentato da check list che analizza, reato per reato, le possibili attività aziendali coinvolte prevedendo - in base all'analisi della condizione di formalizzazione, di assegnazione di responsabilità, di esecuzione dei controlli, di ricostruzione della documentazione - un valore di possibile gravità. Tale indice è stato correlato con la frequenza effettiva di svolgimento dell'attività analizzata: sulla scorta del prodotto di tali valori è stato ottenuto il grado di rischio del verificarsi del reato analizzato.

Le attività così definite sono state parametrize (Gap Analysis) rispetto a dei limiti di gravità che individuano le seguenti diverse aree di rischi: una di rischio minore (gialla), ove si è in presenza di condizioni di rispetto della norma cogente ma di assenza di procedure /controlli, ed una di rischio maggiore (rossa), ove si è in zona di mancato rispetto della norma cogente. Tutta la documentazione relativa alla mappatura è parte integrante del Modello e fornisce utili indicazioni all'Organo di Vigilanza per sviluppare la sua attività.

ORGANO AMMINISTRATIVO

UNITÀ ORGANIZZATIVA	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ATTIVITÀ SENSIBILE	<p>Tra i compiti ed i poteri attribuiti in particolare all'Organo Amministrativo rientrano quelli riferibili alla definizione dell'assetto organizzativo proprio della Società, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'assegnazione delle responsabilità funzionali e la definizione dei riporti gerarchici, evidenziati a mezzo dell'Organigramma aziendale; • il conferimento di poteri e deleghe; • la diffusione di comunicazioni interne e ordini di servizio volti a regolamentare le attività ed i processi aziendali. <p>Vengono ad essere definiti ed approvati gli aggiornamenti della struttura organizzativa e dell'Organigramma.</p> <p>La Società adotta, in ragione delle attività svolte, un sistema di deleghe di poteri e funzioni che preveda, in termini espliciti e specifici, l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza.</p> <p>L'attribuzione dei poteri di impegno e spesa è attuata nell'ambito delle deleghe deliberate dall'organo amministrativo.</p> <p>L'organo amministrativo della Società, nell'ambito delle attribuzioni rimesse dallo Statuto e dalle previsioni normative, assume le proprie deliberazioni/determinazioni sulla scorta delle informazioni e dei documenti predisposti in seno all'organizzazione interna dai Responsabili di Area in funzione degli argomenti da trattare e su cui deliberare.</p> <p>Pertanto, anche con particolare riguardo alle seguenti due esigenze essenziali espressamente previste dall'art. 6 del d.lgs 231/01, si devono:</p> <p>a) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;</p> <p>b) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.</p> <p>I protocolli di controllo che il presente Manuale verrà a prevedere sono stati indirizzati alle unità organizzative coinvolte nel processo deliberativo e attuativo, in virtù del principio di graduazione che lo viene a connotare.</p> <p>L'Organo amministrativo ha il compito e la connessa responsabilità di dotare la Società di un proprio Modello di Organizzazione e Gestione, di garantirne l'aggiornamento, di nominare un Organismo di Vigilanza, come meglio definito nella Parte Generale del Modello.</p>

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

REGOLE COMPORTAMENTALI

L'Organo Amministrativo deve attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico; in particolare, con riferimento agli aspetti oggetto di analisi, rilevano le seguenti disposizioni:

"I soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché di supervisione e controllo, sono tenuti ad improntare i propri comportamenti alla massima onestà, trasparenza, correttezza ed indipendenza.

I soggetti apicali ed i componenti il collegio sindacale sono tenuti a svolgere le loro mansioni esercitando con consapevolezza e senso di responsabilità il proprio ruolo, operando in piena collaborazione ed informazione reciproca al fine di promuovere il coordinamento ed il perseguimento dei fini aziendali e garantendo la correttezza e l'autenticità dei documenti e delle informazioni fornite nello svolgimento delle relative funzioni di governance."

REGOLE OPERATIVE

L'Organo Amministrativo deve valutare la reportistica periodica fornita dall'OdV accertando che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società sia cautelativo e preventivo dei rischi ricompresi nella disciplina di cui al D.Lgs 231/01, nonché aggiornato rispetto a nuove ipotesi di reato o esigenze di adeguamento che dovessero rivelarsi necessarie.

In particolare, l'Organo Amministrativo, attraverso un'analisi della documentazione ricevuta, accerta che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentano alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma contribuiscano al miglioramento della "corporate governance", limitando il rischio di commissione dei reati e i relativi risvolti reputazionali ed economici.

TABELLE RIASSUNTIVE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI

Legenda:

CdA: Consiglio di Amministrazione – **A.D.:** Amministratore delegato – **U.A.:** Ufficio Amministrativo – **U.T.:** Ufficio Tecnico – **C.Est.:** Consulenza Esterna – **RUP:** Responsabile unico Procedimento – **RSPP:** Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

REATI SOCIETARI								
ATTIVITA' SENSIBILE		CdA	A.D.	U.A.	U.T.	C.EST	RUP	RSPP
RSOC01	Predisposizione del progetto di bilancio di esercizio e delle eventuali situazioni contabili infrannuali							
RSOC02	Gestione della contabilità generale: determinazione di poste estimative/valutative.							
RSOC03	Gestione della contabilità generale: produzione di dati di contabilità analitica, verifica di informazioni o dati, azzeramento di conti di appoggio o transitori.							
RSOC04	Predisposizione di prospetti, note o documentazione da sottoporre o mettere a disposizione dell'Organo amministrativo o dei Soci in occasione delle Assemblee o su semplice richiesta della funzione delegata. Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, la società di revisione e i Soci (nei casi previsti dalla legge) relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa e contabile e sul bilancio di esercizio.							
RSOC05	Predisposizione di prospetti, note o documentazione da sottoporre o mettere a disposizione dei Soci in occasione delle Assemblee.							
RSOC06	Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la società di revisione, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa e contabile e sul bilancio di esercizio.							
RSOC07	Collaborazione nella predisposizione delle situazioni patrimoniali o dei prospetti in occasione della deliberazione o dell'esecuzione di operazioni straordinarie o di operazioni sul capitale.							
RSOC08	Collaborazione nella predisposizione delle situazioni patrimoniali o dei prospetti in occasione della deliberazione o dell'esecuzione di operazioni straordinarie o di operazioni sul capitale.							
RSOC09	Gestione di comunicazioni e/o adempimenti nei confronti di Amministrazione Pubblica, Amministrazione finanziaria e/o polizia tributaria, Enti competenti in materia di lavoro.							
RSOC10	Ispezioni, verifiche o accertamenti da parte di: Autorità pubbliche di Vigilanza; Enti pubblici; Amministrazione Tributaria e/o Polizia Tributaria; Enti competenti in materia di lavoro.							

	REATI SOCIETARI							
	ATTIVITA' SENSIBILE	CdA	A.D.	U.A.	U.T.	C.EST	RUP	RSPP
RCOR_PRIV01	Gestione di rapporti diretti con la clientela/utenza							
RCOR_PRIV02	Gestione di rapporti con operatori economici, in relazione a lavori, forniture e servizi							
RCOR_PRIV03	Assunzione di personale dipendente e conferimento di incarichi professionali e collaborazioni.							
	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE							
	ATTIVITA' SENSIBILE							
RPA01	Gestione dei rapporti con Enti Pubblici o Pubblica Amministrazione in genere in occasione di rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze.							
RPA02	Conclusione, stipulazione o esecuzione di contratti e/o convenzioni con Enti Pubblici o soggetti della Pubblica Amministrazione in genere, nell'ambito o al di fuori della partecipazione a procedure di evidenza pubblica.							
RPA03	Gestione di adempimenti in materia di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti e dei collaboratori della Società.							
RPA04	Gestione delle attività di acquisizione o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici.							
RPA05	Ispezioni, verifiche o accertamenti da parte di: Enti Pubblici; Amministrazione Finanziaria; Enti competenti in materia di rapporto di lavoro; Regione.							
RPA06	Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali, oltre che eventualmente arbitrali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali, relativi a contratti pubblici, etc.) relativi all'esecuzione di contratti/convenzioni, nomina dei legali, arbitri e dei consulenti e dei componenti dei Collegi Consultivi tecnici (CCT) per contratti pubblici di lavori di valore sopra soglia comunitaria e di forniture e servizi di valore superiore ad i milione di Euro e coordinamento delle loro attività.							
RPA07	Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali, etc.), nomina dei legali e coordinamento delle loro attività.							
RPA08	Gestione di comunicazioni e/o adempimenti nei confronti di: Autorità pubbliche di Vigilanza, Enti pubblici, Enti competenti in materia di lavoro, anche per tramite di consulenti esterni.							
RPA09	Gestione di adempimenti fiscali.							

	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, associazione per delinquere o di tipo mafioso							
	ATTIVITA' SENSIBILE	CdA	A.D.	U.A.	U.T.	C.EST	RUP	RSPP
RTERo1	Gestione di rapporti con i fornitori, in relazione ad acquisti di beni e servizi							
	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento							
	ATTIVITA' SENSIBILE							
RMON o1	Gestione della liquidità e di valori di bollo.							
	Delitti informatici e trattamento illecito di dati							
	ATTIVITA' SENSIBILE							
RFRINF o1	Coinvolgimento in attività che prevedano l'utilizzo di dati archiviati informaticamente.							
RFRINF o2	Coinvolgimento in attività che prevedano l'utilizzo di dati archiviati informaticamente.							
RFRINF o3	Coinvolgimento in attività che prevedano l'utilizzo di dati archiviati informaticamente.							
	Delitti contro la personalità individuale							
	ATTIVITA' SENSIBILE							
RCPER_IND o1	Gestione di adempimenti in materia di assunzione, amministrazione e cessazione del rapporto di lavoro e relative retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori della Società.							
	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore							
	ATTIVITA' SENSIBILE							
RDIRAUT o1	Gestione di attività tutelate dal diritto di autore							

	Impiego di Cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare							
	ATTIVITA' SENSIBILE	CdA	A.D.	U.A.	U.T.	C. EST	RUP	RSPP
RIMM_IRR01	Gestione di adempimenti in materia di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti e dei collaboratori della Società							
	Delitti in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio							
	ATTIVITA' SENSIBILE							
RAUT_RIC 01	Gestione della liquidità e di valori di bollo.							
	Reati tributari							
	ATTIVITA' SENSIBILE							
RTRIB 01	Tenuta delle scritture contabili. Gestione delle dichiarazioni nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.							
RTRIB 02	Gestione delle scritture contabili in relazione ai rapporti con i fornitori per la conclusione, stipulazione e/o esecuzione di contratti di approvvigionamento di beni e servizi, compresi consulenti, professionisti e lavoratori autonomi. Controllo delle fatture e dei documenti di spesa, loro imputazione nella contabilità generale e pagamento.							
RTRIB 03	Gestione degli adempimenti fiscali. Gestione dei beni aziendali.							
RTRIB 04	Tenuta e conservazione delle scritture contabili e dei documenti contabili.							

REATI SOCIETARI – ATTIVITA' COLLEGATE

UNITÀ ORGANIZZATIVA		AMMINISTRATORE DELEGATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE CONSULENZA ESTERNA
ATTIVITÀ SENSIBILE	RSOC 01 RSOC 02	Predisposizione del progetto di bilancio di esercizio e delle eventuali situazioni contabili infrannuali; Gestione della contabilità generale: determinazione di poste estimative/valutative.
OCCASIONE		L'Ufficio Amministrazione predispone i documenti di bilancio, la struttura della relazione sulla gestione e i documenti finali con la collaborazione dello studio di consulenza esterna, qualora questa si renda necessaria. L'Amministrazione provvede inoltre alle attività di determinazione delle poste valutative di bilancio, riviste con lo studio di consulenza esterna ed eventualmente con la società di revisione. L'Amministratore Delegato supervisiona l'attività di predisposizione del bilancio e lo sottopone al Consiglio di Amministrazione.
FATTISPECIE DI REATO		False comunicazioni sociali Fatti di lieve entità D.lgs. 231/01 art.25-ter artt. 2621, 2621-bis cod.civ.
MODALITÀ		Alterazione, in concorso con l'Organo Amministrativo, della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari tramite determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria (ad es. sopravvalutazione o sottovalutazione delle riserve o fondi rischi), anche in concorso con altri soggetti. Alterazione, in concorso con l'Organo Amministrativo, della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari tramite esposizione in bilancio di altre poste (non valutative) inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della Società, anche in concorso con altri soggetti.
DESCRIZIONE RISCHIO		Rischio che l'Amministrazione occulti e/o alteri i dati contenuti all'interno dei documenti contabili, inducendo in errore i destinatari del bilancio. Rischio l'Amministrazione occulti e/o alteri le proposte di accantonamento relative alle poste valutative di bilancio in modo tale da alterare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria ed indurre in errore i destinatari del Bilancio.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

REGOLE COMPORTAMENTALI	<p>L'Ufficio Amministrazione, in occasione della predisposizione dei documenti relativi al bilancio d'esercizio, deve attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico così come integrato dal Codice di Comportamento, in materia di <i>"Trasparenza della contabilità e prevenzione dei reati societari"</i>.</p> <p>In particolare, deve aver cura che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i fatti di gestione siano rappresentati in modo corretto, completo e tempestivo nella contabilità e nelle banche dati aziendali; - ogni transazione contabile sia tracciata e adeguatamente documentata, nel rispetto, formale e sostanziale, della normativa e delle procedure tempo per tempo in vigore, al fine di consentirne in qualsiasi momento la completa ricostruzione; - la contabilità sia rigorosamente improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza e trasparenza del dato registrato; - il Bilancio risponda rigorosamente ai principi generali di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel rispetto della vigente normativa generale e speciale; - i criteri di valutazione facciano riferimento alla normativa civilistica ed ai principi contabili adottati o agli standards di generale accettazione; - eventuali omissioni, errori, falsificazioni di scritture contabili o registrazioni, siano tempestivamente segnalate agli organi di controllo.
REGOLE OPERATIVE	<p>L'Ufficio Amministrazione, anche con il concorso della consulenza esterna, deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare controlli a livello macro sulla correttezza, completezza ed integrità delle informazioni inserite nell'informativa di bilancio; - garantire la tracciabilità dei predetti controlli e comunicarli al Collegio Sindacale, con evidenza dell'esito degli stessi; - assicurare la corretta gestione e archiviazione della documentazione posta alla base delle delibere degli Organi Sociali; - garantire il rispetto delle scadenze definite per la redazione dei documenti contabili e per l'approvazione del bilancio di esercizio; - garantire un adeguato reporting al Consiglio di Amministrazione.

UNITÀ ORGANIZZATIVA		UFFICIO AMMINISTRAZIONE
ATTIVITÀ SENSIBILE	RSOC 03	Gestione della contabilità generale: produzione di dati di contabilità analitica, verifica di informazioni o dati, azzeramento di conti di appoggio o transitori
OCCASIONE		L'Ufficio Amministrazione alimenta la contabilità generale e verifica informazioni o dati contabili ricevuti per il tramite di altri Uffici. Effettua inoltre alcune scritture manuali (chiusura conti, riscontro e controllo scritture automatiche).
FATTISPECIE DI REATO		False comunicazioni Sociali Fatti di lieve entità D.lgs.231/01 art.25-ter artt. 2621, 2621-bis cod.civ.
MODALITÀ		L'Ufficio Amministrazione provvede periodicamente al controllo e alla chiusura dei conti transitori o derivanti da scritture massive, anche in quanto generati dalla procedura di gestione di contabilità analitica, di modo da assicurarne la quadratura rispetto alla contabilità generale.
DESCRIZIONE RISCHIO		Rischio che l'Ufficio Amministrazione occulti o alteri i dati relativi alla gestione ordini che generano le scritture contabili di bilancio, inducendo in errore i destinatari dell'informativa.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

REGOLE COMPORTAMENTALI	<p>L'Amministrazione, nella valutazione delle poste di bilancio di propria competenza, deve attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico, così come integrato dal Codice di Comportamento, in materia di <i>"Trasparenza della contabilità e prevenzione dei reati societari"</i>.</p> <p>In particolare, si deve assicurare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Bilancio risponda rigorosamente ai principi generali di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel rispetto della vigente normativa generale e speciale; - la contabilità sia rigorosamente improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza e trasparenza del dato registrato; - i criteri di valutazione facciano riferimento alla normativa civilistica e agli standard di generale accettazione; - eventuali omissioni, errori, falsificazioni di scritture contabili o registrazioni, siano tempestivamente segnalate agli organi di controllo; - siano rispettati i principi di separazione contabile e organizzativa, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nella gestione delle operazioni contabili; - non siano esposti fatti non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, ovvero omesse informazioni e occulti dati in violazione diretta o indiretta dei principi contabili, normativi e delle regole procedurali interne.
REGOLE OPERATIVE	<p>L'Ufficio Amministrazione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare controlli a livello macro e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni oggetto della documentazione predisposta per l'Organo Amministrativo; - illustrare all'Organo Amministrativo il contenuto della documentazione predisposta; - assicurare la coerenza delle rendicontazioni rispetto alle disposizioni interne; - assicurare la corretta archiviazione della documentazione, in modo da permetterne la pronta ricostruzione.

UNITÀ ORGANIZZATIVA		AMMINISTRATORE DELEGATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE CONSULENZA ESTERNA
ATTIVITÀ SENSIBILE	RSOC 04	<p>Predisposizione di prospetti, note o documentazione da sottoporre o mettere a disposizione dell'Organo amministrativo o dei Soci in occasione delle Assemblee o su semplice richiesta della funzione delegata.</p> <p>Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, la società di revisione e i Soci (nei casi previsti dalla legge) relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa e contabile e sul bilancio di esercizio.</p>
OCCASIONE		L'Ufficio Amministrazione, con la collaborazione dello studio di consulenza esterna e sotto la supervisione dell'Amministratore Delegato per la documentazione di maggiore importanza, predispone la documentazione prodotta e messa a disposizione del Consiglio di Amministrazione e dei Soci o su semplice richiesta della funzione delegata.
FATTISPECIE DI REATO		<p>Impedito controllo</p> <p>D.lgs.231/01 art.25-ter</p> <p>Art. 2625 Codice Civile</p>
MODALITÀ		Occultamento di documenti, adozione di atteggiamenti ingiustificatamente dilatori ovvero realizzazione di artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo da parte del Collegio Sindacale e/o della società di revisione legale e dei Soci nell'interesse o a vantaggio della Società.
DESCRIZIONE RISCHIO		Rischio che l'Ufficio Amministrazione, anche in concorso con la consulenza esterna, nell'attività di predisposizione o controllo della documentazione da mettere a disposizione dell'Assemblea dei Soci, occulti informazioni al fine di impedire od ostacolare il controllo da parte dei Soci medesimi.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

REGOLE COMPORTAMENTALI	<p>L'Ufficio Amministrazione, la consulenza esterna e l'Amministratore Delegato, nella fase di supervisione e/o predisposizione di prospetti, note o documentazione da sottoporre o mettere a disposizione dell'Assemblea dei Soci o funzione delegata deve attenersi alle disposizioni del Codice Etico, così come integrato dal Codice di Comportamento, in materia di <i>"Relazioni con i Soci"</i>.</p> <p>In particolare deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - improntare i propri comportamenti ai principi di onestà, trasparenza, correttezza; - riconoscere e dare ai soci la possibilità di esercitare i diritti di controllo democratico, di essere ascoltati e di ottenere benefici in proporzione all'attività svolta; - garantire che i Soci, nei casi previsti, o gli eventuali altri soggetti incaricati dei controlli abbiano libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento delle rispettive attività; - svolgere le proprie mansioni esercitando con consapevolezza e senso di responsabilità il proprio ruolo, operando in piena collaborazione ed informazione reciproca al fine di promuovere il coordinamento ed il perseguimento dei fini aziendali e garantendo la correttezza e l'autenticità dei documenti e delle informazioni fornite nello svolgimento delle relative funzioni di <i>governance</i>; - astenersi dall'effettuare qualsiasi attività che possa ledere gli interessi della Società e dal perseguire interessi propri o di terzi anche solo potenzialmente confliggenti e/o pregiudizievoli per la stessa.
REGOLE OPERATIVE	<p>I soggetti indicati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare controlli a livello macro e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni oggetto della documentazione predisposta per l'Organo Amministrativo; - illustrare all'Organo Amministrativo il contenuto della documentazione predisposta; - assicurare la coerenza delle rendicontazioni rispetto alle disposizioni interne; - esibire ogni documento utile, quando richiesto; - assicurare la corretta gestione e archiviazione della documentazione posta alla base delle delibere degli Organi Sociali.

UNITÀ ORGANIZZATIVA		AMMINISTRATORE DELEGATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE CONSULENZA ESTERNA
ATTIVITÀ SENSIBILE	RSOC 05	Predisposizione di prospetti, note o documentazione da sottoporre o mettere a disposizione dei Soci in occasione delle Assemblee.
OCCASIONE		L'Ufficio Amministrazione, con la collaborazione dello studio di consulenza esterna e sotto la supervisione dell'Amministratore Delegato, predispone la documentazione prodotta e messa a disposizione del Consiglio di Amministrazione e dei Soci.
FATTISPECIE DI REATO		Illecita influenza sull'assemblea D.lgs.231/01 art.25-ter art.2636 Codice Civile
MODALITÀ		Simulazione o fraudolenta predisposizione di prospetti, progetti e documentazione in genere da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, anche in concorso con altri, al fine di consentire l'assunzione di delibere a vantaggio e nell'interesse della Società, ma in spregio dei diritti delle minoranze o in modo tale da alterare la corretta dialettica tra gli organi sociali. Esecuzione di atti (simulati o fraudolenti) tali da far convergere la maggioranza assembleari verso tesi precostituite, al fine di consentire l'assunzione di delibere a vantaggio e nell'interesse della Società, ma in spregio dei diritti delle minoranze o in modo tale da alterare la corretta dialettica tra gli organi sociali.
DESCRIZIONE RISCHIO		Rischio che l'Ufficio Amministrazione, nell'attività di supervisione e/o predisposizione della documentazione da mettere a disposizione dei Soci in occasione dell'Assemblea, occulti o alteri informazioni allo scopo di influenzare illecitamente l'Assemblea.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

REGOLE COMPORTAMENTALI	<p>I soggetti indicati, nella fase di supervisione e/o predisposizione di prospetti, note o documentazione da sottoporre o mettere a disposizione dei Soci in occasione dell'Assemblea, deve attenersi alle disposizioni del Codice Etico, così come integrato dal Codice di Comportamento, in materia di <i>“Relazioni con i soci”</i>.</p> <p>In particolare, deve avere cura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - improntare i propri comportamenti al rispetto dei valori di correttezza, di trasparenza, di equità e di onestà; - riconoscere e dare ai Soci la possibilità di esercitare i diritti di controllo democratico, di essere ascoltati e di ottenere benefici in proporzione all'attività svolta; - fare un uso riservato delle informazioni inerenti all'attività aziendale di cui vengono a conoscenza per ragioni di ufficio; - esprimere correttezza e puntualità informativa, assieme al coinvolgimento diretto nelle scelte complessive della Società, nelle forme stabilite dallo Statuto; - astenersi dall'effettuare qualsiasi attività che possa ledere gli interessi della Società e dal perseguire interessi propri o di terzi anche solo potenzialmente confliggenti e/o pregiudizievoli per la stessa.
REGOLE OPERATIVE	<p>I soggetti indicati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare controlli a livello macro sulla correttezza, completezza ed integrità delle informazioni oggetto della documentazione predisposta per l'Assemblea, anche con il concorso della consulenza esterna; - garantire la tracciabilità delle informazioni di input alla base della documentazione predisposta per l'Assemblea; - illustrare all'Organo Amministrativo il contenuto della documentazione predisposta per l'Assemblea; - comunicare al Collegio Sindacale i controlli svolti e dare evidenza dell'esito degli stessi.

UNITÀ ORGANIZZATIVA		AMMINISTRATORE DELEGATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
ATTIVITÀ SENSIBILE	RSOC 06	Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la società di revisione, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa e contabile e sul bilancio di esercizio.
OCCASIONE		L'Amministratore Delegato e l'Ufficio Amministrazione possono essere coinvolti, nell'ambito dei rispettivi compiti, dai Soci, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione, per fornire informazioni e chiarimenti in merito alle attività svolte.
FATTISPECIE DI REATO		Impedito controllo D.lgs.231/01 art.25-ter Art. 2625 Codice Civile
MODALITÀ		Occultamento di documenti, adozione di atteggiamenti ingiustificatamente dilatori ovvero realizzazione di artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo da parte dei Soci nei casi previsti dalla legge, nell'interesse o a vantaggio della Società.
DESCRIZIONE RISCHIO		Rischio che i soggetti indicati pongano in essere atteggiamenti ingiustificatamente dilatori o artifici idonei a impedire o ostacolare il controllo.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

REGOLE COMPORTAMENTALI

L'Amministratore Delegato e l'Ufficio Amministrazione, nella gestione dei rapporti con i Soci, devono attenersi alle disposizioni del Codice Etico, così come integrato dal Codice di Comportamento, in materia di *"Relazioni con i soci"*.

In particolare, essi devono aver cura:

- che i soggetti eventualmente incaricati dei controlli abbiano libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento delle rispettive attività;
- di esprimere correttezza e puntualità informativa, assieme al coinvolgimento diretto nelle scelte complessive della Società, nelle forme stabilite dallo Statuto;
- di esprimere i valori di correttezza, di trasparenza, di equità e di onestà.

REGOLE OPERATIVE

L'Amministratore Delegato deve effettuare controlli a livello macro sulla correttezza, completezza ed integrità delle informazioni eventualmente fornite ai Soci.

L'Ufficio Amministrazione, con il concorso della consulenza esterna, deve tenere evidenza delle richieste dei Soci eventualmente evase.

UNITÀ ORGANIZZATIVA		AMMINISTRATORE DELEGATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE CONSULENZA ESTERNA
ATTIVITÀ SENSIBILE	RSOC 07	Collaborazione nella predisposizione delle situazioni patrimoniali o dei prospetti in occasione della deliberazione o dell'esecuzione di operazioni straordinarie o di operazioni sul capitale.
OCCASIONE		L'Ufficio Amministrazione, con il supporto dei consulenti esterni, cura le incombenze amministrative pre e post assembleari, la predisposizione della documentazione per i Soci e gli adempimenti conseguenti. Per le operazioni di maggiore importanza, l'Ufficio Amministrazione si interfaccia sempre con l'Amministratore Delegato.
FATTISPECIE DI REATO		False comunicazioni sociali Fatti di lieve entità D.lgs.231/01 art.25-ter artt. 2621, 2621-bis cod.civ. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve D.lgs.231/01 art.25-ter artt. 2627 cod.civ.
MODALITÀ		Alterazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari tramite determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società in collaborazione con gli amministratori (ad esempio, sopravvalutazione o sottovalutazione delle riserve o fondi rischi), anche in concorso con altri soggetti. Alterazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari tramite esposizione in bilancio di altre poste (non valutative) inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della società, anche in concorso con altri soggetti.
DESCRIZIONE RISCHIO		Rischio che l'Ufficio Amministrazione, anche con il concorso dei consulenti esterni, nella predisposizione della documentazione necessaria alla deliberazione o all'esecuzione di operazioni straordinarie o di operazioni sul capitale alteri dati e informazioni relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società inducendo in errore i destinatari dell'informativa.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

REGOLE COMPORTAMENTALI

L'Ufficio Amministrazione, in occasione della predisposizione dei documenti relativi ad operazioni straordinarie od operazioni sul capitale, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico, così come integrato dal Codice di Comportamento, in materia di *"Trasparenza della contabilità e prevenzione dei reati societari"*.

In particolare, deve aver cura che:

- siano espressi sempre i valori di correttezza, di trasparenza, di equità e di onestà
- sia riconosciuta e data ai Soci la possibilità di esercitare i diritti di controllo democratico, di essere ascoltati e di ottenere benefici in proporzione all'attività svolta;
- i fatti di gestione siano rappresentati in modo corretto, completo e tempestivo nella contabilità e nelle basi dati aziendali;
- le mansioni siano svolte esercitando con consapevolezza e senso di responsabilità il proprio ruolo, operando in piena collaborazione ed informazione reciproca al fine di promuovere il coordinamento ed il perseguimento dei fini aziendali e garantendo la correttezza e l'autenticità dei documenti e delle informazioni fornite nello svolgimento delle relative funzioni di governance;
- ogni transazione contabile sia tracciata e adeguatamente documentata, nel rispetto, formale e sostanziale, della normativa e delle procedure tempo per tempo in vigore, al fine di consentirne in qualsiasi momento la completa ricostruzione;
- la contabilità sia rigorosamente improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza e trasparenza del dato registrato;
- il Bilancio risponda rigorosamente ai principi generali di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel rispetto della vigente normativa generale e speciale;
- i criteri di valutazione facciano riferimento alla normativa civilistica ed ai principi contabili adottati o agli standards di generale accettazione;
- eventuali omissioni, errori, falsificazioni di scritture contabili o registrazioni, siano tempestivamente segnalate agli organi di controllo;
- non siano esposti fatti non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, ovvero omesse informazioni e occultati dati in violazione diretta o indiretta dei principi contabili adottati.

REGOLE OPERATIVE

L'Ufficio Amministrazione deve:

- effettuare controlli a livello macro sulla correttezza, completezza ed integrità delle informazioni inserite nella documentazione;
- assicurarsi che ogni decisione in ordine alle modalità di rappresentazione dei fatti aziendali, in particolare se riferibile a poste valutative o comunque suscettibili di diversa rappresentazione numerica in ragione di possibili diversi criteri di misurazione del valore, sia adeguatamente ed esaurientemente riportata in nota integrativa e nella eventuale relazione di gestione mediante indicazione del criterio scelto, della ragioni alla base della scelta del criterio, nonché della diversa quantificazione, qualificazione o rappresentazione laddove si fosse ritenuto di operare in deroga ai principi contabili applicabili e agli standard professionali di generale accettazione;
- comunicare al Collegio Sindacale i controlli svolti e dare evidenza dell'esito degli stessi;
- garantire il rispetto delle scadenze definite per la redazione dei documenti necessari per le operazioni straordinarie od operazioni sul capitale.

UNITÀ ORGANIZZATIVA		AMMINISTRATORE DELEGATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE CONSULENZA ESTERNA
ATTIVITÀ SENSIBILE	RSOC 08	Collaborazione nella predisposizione delle situazioni patrimoniali o dei prospetti in occasione della deliberazione o dell'esecuzione di operazioni straordinarie o di operazioni sul capitale.
OCCASIONE		L'Ufficio Amministrazione cura le incombenze amministrative pre e post assembleari, la predisposizione della documentazione per i Soci e gli adempimenti conseguenti.
FATTISPECIE DI REATO		Illecita influenza sull'assemblea D.lgs.231/01 art.25-ter art.2636 Codice Civile
MODALITÀ		Simulazione o fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, anche in concorso con altri, al fine di consentire l'assunzione di delibere a vantaggio e nell'interesse della Società, ma in spregio dei diritti delle minoranze o in modo tale da alterare la corretta dialettica tra gli organi sociali. Esecuzione di atti (simulati o fraudolenti) tali da far convergere la maggioranza assembleari verso tesi precostituite, al fine di consentire l'assunzione di delibere a vantaggio e nell'interesse della Società, ma in spregio dei diritti delle minoranze o in modo tale da alterare la corretta dialettica tra gli organi sociali.
DESCRIZIONE RISCHIO		Rischio che l'Ufficio Amministrazione, anche con il concorso dei consulenti esterni, nell'attività di supervisione e/o predisposizione della documentazione da mettere a disposizione dei Soci in occasione dell'Assemblea straordinaria od ordinaria, occulti o alteri informazioni allo scopo di influenzare illecitamente l'Assemblea.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

REGOLE COMPORTAMENTALI

L'Ufficio Amministrazione, nella fase di supervisione e/o predisposizione di prospetti, note o documentazione da sottoporre o mettere a disposizione dei soci in occasione dell'Assemblea straordinaria, deve attenersi alle disposizioni del Codice Etico, così come integrato dal Codice di Comportamento, in materia di *“Trasparenza della contabilità e prevenzione dei reati societari”* e *“Relazioni con i Soci”*.

In particolare, deve avere cura di:

- riconoscere e dare ai Soci la possibilità di esercitare i diritti di controllo democratico, di essere ascoltati e di ottenere benefici in proporzione all'attività svolta;
- esprimere correttezza e puntualità informativa, assieme al coinvolgimento diretto nelle scelte complessive della Società, nelle forme stabilite dallo Statuto;
- ogni transazione contabile sia tracciata e adeguatamente documentata, nel rispetto, formale e sostanziale, della normativa e delle procedure tempo per tempo in vigore, al fine di consentirne in qualsiasi momento la completa ricostruzione;
- la contabilità sia rigorosamente improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza e trasparenza del dato registrato;
- il Bilancio risponda rigorosamente ai principi generali di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel rispetto della vigente normativa generale e speciale;
- i criteri di valutazione facciano riferimento alla normativa civilistica ed ai principi contabili adottati o agli standards di generale accettazione;
- i fatti di gestione siano rappresentati in modo corretto, completo e tempestivo nella contabilità e nelle basi dati aziendali;
- esprimere i valori di correttezza, di trasparenza, di equità e di onestà.

REGOLE OPERATIVE

I soggetti indicati devono:

- effettuare controlli a livello macro sulla correttezza, completezza ed integrità delle informazioni inserite nella documentazione;
- assicurarsi che ogni decisione in ordine alle modalità di rappresentazione dei fatti aziendali, in particolare se riferibile a poste valutative o comunque suscettibili di diversa rappresentazione numerica in ragione di possibili diversi criteri di misurazione del valore, sia adeguatamente ed esaurientemente riportata in nota integrativa e nella eventuale relazione di gestione mediante indicazione del criterio scelto, della ragioni alla base della scelta del criterio, nonché della diversa quantificazione, qualificazione o rappresentazione laddove si fosse ritenuto di operare in deroga ai principi contabili applicabili e agli standard professionali di generale accettazione;
- comunicare al Collegio Sindacale i controlli svolti e dare evidenza dell'esito degli stessi;
- garantire il rispetto delle scadenze definite per la redazione dei documenti necessari per le operazioni straordinarie od operazioni sul capitale.

UNITÀ ORGANIZZATIVA		CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AMMINISTRATORE DELEGATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE UFFICIO TECNICO CONSULENZA ESTERNA
ATTIVITÀ SENSIBILE	RSOC 09	Gestione di comunicazioni e/o adempimenti nei confronti di Amministrazione Pubblica, Amministrazione finanziaria e/o polizia tributaria, Enti competenti in materia di lavoro.
OCCASIONE		<p>Gli adempimenti in materia di sicurezza e ambiente sono di responsabilità del RSPP.</p> <p>Gli adempimenti amministrativi nei confronti degli enti previdenziali e i rapporti con l'Amministrazione Finanziaria sono di responsabilità dell'Ufficio Amministrazione, con il supporto operativo della consulenza esterna, sotto la supervisione dell'Amministratore Delegato. Tutti i documenti vengono firmati dall'Amministratore Delegato.</p>
FATTISPECIE DI REATO		<p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza</p> <p>D.lgs. 231/01 art.25-ter</p> <p>Art. 2638 Codice Civile</p>
MODALITÀ		Adozione di condotte ostruzionistiche o non collaborative nei confronti delle Autorità di Vigilanza e degli altri Enti al fine di ostacolarne le funzioni, in particolare mediante esposizione di fatti non rispondenti al vero o tramite l'occultamento di fatti che vi sia l'obbligo di comunicare.
DESCRIZIONE RISCHIO		Rischio che i soggetti indicati, relazionandosi direttamente con esponenti o funzionari dell'Amministrazione Pubblica, Amministrazione finanziaria e/o Polizia Tributaria, Autorità competenti in materia di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in occasione di accertamenti o verifiche, adottino condotte ostruzionistiche o non collaborative nei confronti delle Autorità di Vigilanza al fine di ostacolarne le funzioni.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

REGOLE COMPORTAMENTALI	<p>I soggetti indicati nella gestione di comunicazioni e adempimenti devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico, così come integrato dal Codice di Comportamento, in materia di <i>“Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza”</i>.</p> <p>In particolare, essi devono avere cura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le relazioni con la Pubblica Amministrazione siano improntate alla più rigorosa osservanza, formale e sostanziale, delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili; - non ricercare l'instaurazione di relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto; - evitare di esercitare illecite pressioni e atti di corruzione attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o da suoi dipendenti, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per conto di esse, finalizzate al compimento di un atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio; - astenersi dal presentare dichiarazioni non veritiere a Organismi pubblici nazionali o comunitari in relazione alle rispettive attività di verifica in merito al conseguimento di erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi ovvero al fine di evitare sanzioni; - osservare scrupolosamente la normativa vigente, in via formale e sostanziale, nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni e/o dalle Autorità di Vigilanza; - ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.
REGOLE OPERATIVE	<p>I soggetti indicati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - operare in conformità con le previsioni del Codice Etico e delle prassi interne che definiscono le modalità di gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza; - effettuare controlli a livello macro e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate alle Autorità di Vigilanza; - tenere evidenza degli incontri svolti con le Autorità pubbliche di Vigilanza e gli altri Enti, della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate e dell'evidenza di eventuali punti di criticità riscontrati nell'ambito del confronto con i funzionari pubblici; - relazionare al Collegio Sindacale in ordine alla verifiche compiute e all'esito delle stesse; - per i soggetti delegati, assicurare un adeguato reporting al Amministratore Delegato o al Consiglio di Amministrazione in merito alle richieste operate, agli incontri avvenuti ed ai relativi esiti; - esibire ogni documento utile, quando richiesto.

UNITÀ ORGANIZZATIVA		CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AMMINISTRATORE DELEGATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE UFFICIO TECNICO
ATTIVITÀ SENSIBILE	RSOC 10	<p>Ispezioni, verifiche o accertamenti da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autorità pubbliche di Vigilanza; • Enti pubblici; • Amministrazione Tributaria e/o Polizia Tributaria; • Enti competenti in materia di lavoro.
OCCASIONE		Le verifiche/ispezioni in materia di sicurezza e ambiente sono di responsabilità del RSPP, le ispezioni dell'Amministrazione Finanziaria sono seguite dall'Amministratore Delegato, con il supporto operativo dell'Ufficio Amministrazione. Tutti i documenti vengono firmati dall'Amministratore Delegato.
FATTISPECIE DI REATO		<p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza</p> <p>D.lgs.231/01 art.25-ter</p> <p>Art.2638 Codice Civile</p>
MODALITÀ		Adozione di condotte ostruzionistiche o non collaborative nei confronti delle Autorità di Vigilanza e degli altri Enti al fine di ostacolarne le funzioni.
DESCRIZIONE RISCHIO		Rischio che i soggetti individuati, relazionandosi direttamente con esponenti o funzionari dell'Autorità di Vigilanza, Amministrazione Pubblica, Amministrazione finanziaria e/o Polizia Tributaria, Autorità competenti in materia di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in occasione di accertamenti o verifiche, adottino condotte ostruzionistiche o non collaborative al fine di ostacolarne le funzioni.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

REGOLE COMPORTAMENTALI

I soggetti indicati, in occasione delle ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle Autorità di Vigilanza, Amministrazioni Pubbliche, Amministrazione finanziaria e/o Polizia Tributaria, Autorità competenti in materia di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico, così come integrato dal Codice di Comportamento, in materia di *“Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza”*.

In particolare, devono aver cura di:

- osservare scrupolosamente la normativa vigente, in via formale e sostanziale, nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni e/o dalle Autorità di Vigilanza;
- vietare l'offerta, la ricezione o la promessa di qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o forma di cortesia al fine di ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
- non ricercare l'instaurazione di relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto;
- evitare di esercitare illecite pressioni e atti di corruzione attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o da suoi dipendenti, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per conto di esse, finalizzate al compimento di un atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio
- ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.

REGOLE OPERATIVE

I soggetti indicati devono:

- operare in conformità con le previsioni del Codice Etico che definiscono le modalità di gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza;
- effettuare o prevedere controlli a livello macro e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate alle Autorità di Vigilanza;
- tenere evidenza degli incontri svolti con l'Autorità pubblica di Vigilanza, della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate e dell'evidenza di eventuali punti di criticità riscontrati nell'ambito del confronto con i funzionari pubblici;
- nell'ambito dei pianificati incontri con le Autorità Pubbliche di Vigilanza e gli altri Enti, qualora dagli incontri svolti con queste ultime emerga l'evidenza di eventuali punti di criticità, tenere evidenza delle problematiche emerse mediante la conservazione della documentazione/informazioni richieste/rilasciate;
- per i soggetti delegati, assicurare un adeguato reporting al Consiglio di Amministrazione in merito alle richieste operate, agli incontri avvenuti ed ai relativi esiti;
- assicurare la corretta gestione e archiviazione della documentazione;
- esibire ogni documento utile, quando richiesto.

UNITÀ ORGANIZZATIVA		CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AMMINISTRATORE DELEGATO
ATTIVITÀ SENSIBILE	RCOR_PRIV 01	Gestione di rapporti diretti con la clientela/utenza
OCCASIONE		I rapporti con la clientela/utenza ai fini della locazione degli immobili o della cessione di aree/edifici sono tenuti dall'Amministratore Delegato che firma i contratti. Solamente per quanto attiene alla cessione è necessaria anche la preventiva delibera del CdA.
FATTISPECIE DI REATO		Corruzione tra privati D.lgs.231/01 art.25-ter art. 2635 Codice civile
MODALITÀ		Dazione o promessa di denaro o di altra utilità al fine di ottenere un vantaggio di carattere economico per la Società e per la conduzione dell'attività, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei valori di cessione di aree/edifici e condizioni di locazione, nell'indurre un soggetto terzo (es. amministratore, direttore generale, dirigente preposto, sindaco, liquidatore o sottoposto di altra società ovvero professionista esterno incaricato della redazione o dell'asseverazione della perizia di stima) a compiere od omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà.
DESCRIZIONE RISCHIO		Rischio che i soggetti indicati, relazionandosi direttamente con la clientela o altri soggetti esterni, concedano o promettano denaro o altre utilità al fine di ottenere benefici di qualsiasi natura.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

<p>REGOLE COMPORTAMENTALI</p>	<p>I soggetti individuati, nei rapporti con soggetti esterni alla Società, devono attenersi ai “<i>Principi fondamentali</i>”, nonché alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di “<i>Relazioni con la clientela/utenza</i>” e “<i>Relazioni con i soggetti esterni</i>”.</p> <p>In particolare devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perseguire la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza nei rapporti con la clientela e i soggetti terzi, evitando di dare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni della controparte o di richiedere trattamenti di favore; - assicurarsi che la clientela/utenza, in sede contrattuale, dichiara di condividere i principi etici della Società e si impegna a rispettarli; - verificare in via preventiva le informazioni disponibili sulla clientela/utenza, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari; - operare nel pieno rispetto della normativa vigente, e nell'ambito delle locazioni, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la locazione degli immobili di proprietà della Società; - astenersi dal promettere, erogare favori, somme, benefici di altra natura allorché siano finalizzati ad ottenere vantaggi impropri; - rifiutare ogni offerta di beni o servizi da parte di soggetti esterni finalizzati all'ottenimento di informazioni riservate.
<p>REGOLE OPERATIVE</p>	<p>I soggetti indicati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - operare in conformità alle disposizioni interne e ai poteri delegati e di firma; - effettuare controlli a livello macro e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate dai soggetti indicati; - verificare in generale, che il corrispettivo pattuito deve essere congruo rispetto ai parametri di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto, giungendo alla conclusione di contratti di fornitura di beni o servizi a condizioni economiche o contrattuali altrimenti non realizzabili; - tenere evidenza della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate, degli eventuali incontri svolti e dell'evidenza di eventuali punti di criticità riscontrati; - curare con particolare attenzione la raccolta, verifica ed approvazione della documentazione da trasmettere a soggetti terzi in genere, nonché la conservazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con i terzi stessi (ad es. verbalizzazione dei contenuti delle riunioni, archiviazione dello scambio di corrispondenza, bozze di accordi, ecc.), con particolare attenzione alle varie fasi di negoziazione dei rapporti contrattuali di particolare rilevanza economica; - assicurare un periodico e adeguato reporting al Consiglio di Amministrazione.

UNITÀ ORGANIZZATIVA		AMMINISTRATORE DELEGATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE UFFICIO TECNICO
ATTIVITÀ SENSIBILE	RCOR_PRIV 02	Gestione di rapporti con operatori economici, in relazione a lavori, forniture e servizi.
OCCASIONE		I rapporti con gli operatori economici nell'ambito di procedure negoziate e/o ad evidenza pubblica sono tenuti dall'Amministratore Delegato e dall'Ufficio Tecnico. Negli altri casi i rapporti con gli operatori economici possono essere tenuti direttamente dal Responsabile di Ufficio interessato. Relativamente all'attività dell'Amministratore Delegato, la stessa viene svolta nell'ambito delle deleghe assegnate dal C.d.A.
FATTISPECIE DI REATO		Corruzione tra privati D.lgs.231/01 art.25-ter art. 2635 Codice civile
MODALITÀ		Dazione o promessa di denaro o di altra utilità (es.: fornitura non onerosa di beni o servizi o a condizioni diverse da quelle comunemente praticate alla clientela) al fine di ottenere un vantaggio per la conduzione del proprio business inducendo un soggetto terzo (es. amministratore, direttore generale, dirigente preposto, sindaco, liquidatore o sottoposto di altra società) a compiere od omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà in relazione all'acquisto di beni e servizi da fornitori o all'esecuzione di lavori.
DESCRIZIONE RISCHIO		Rischio che i soggetti indicati, relazionandosi direttamente con gli operatori economici esterni, concedano o promettano denaro o altre utilità al fine di ottenere benefici di qualsiasi natura.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

REGOLE COMPORTAMENTALI

I soggetti indicati nell'autorizzazione di lavori/ fornitura di beni/servizi nell'ambito dei poteri delegati e delle procedure previste, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di *"Relazioni con i lavori/ fornitori di beni o servizi"* e *"Relazioni con i soggetti esterni"*.

In particolare, i soggetti interessati devono:

- perseguire la correttezza, professionalità, efficienza, serietà e affidabilità quale base per l'instaurazione di un valido rapporto con operatori economici e collaboratori esterni, la cui scelta viene operata in funzione di valutazioni basate su elementi di riferimento oggettivi;
- verificare in via preventiva le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, fornitori, partner e consulenti, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari;
- verificare che la gestione dei rapporti con gli operatori economici, in relazione a lavori ed ad acquisti di beni e servizi si attenga scrupolosamente alla normativa di legge e alle prassi di settore;
- operare in conformità a quanto previsto dalle procedure interne, in particolare dal Regolamento per l'istituzione e gestione dell'albo fornitori;
- non instaurare relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto
- rifiutare l'offerta o l'accettazione di qualsiasi oggetto al di sopra della soglia di modico valore, servizio, prestazione o forma di cortesia al fine di ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con soggetti terzi.

REGOLE OPERATIVE

I soggetti interessati devono:

- effettuare controlli a livello macro e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate dai soggetti indicati;
- operare in conformità al Regolamento sopra citato;
- tenere evidenza della documentazione/informazioni richieste/rilasciate, degli eventuali incontri svolti e dell'evidenza di eventuali punti di criticità riscontrati;
- per i soggetti delegati, assicurare un adeguato reporting all'Amministratore Delegato o al Consiglio di Amministrazione;
- verificare applicazione sistemi di compliance ex D.Lgs 231/01 in capo alle controparti;
- osservare il rispetto delle deleghe e dei poteri di firma ad essi attribuiti.

UNITÀ ORGANIZZATIVA		CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AMMINISTRATORE DELEGATO UFFICIO TECNICO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
ATTIVITÀ SENSIBILE	RCOR_PRIV 03	Assunzione di personale dipendente e conferimento di incarichi professionali e collaborazioni.
OCCASIONE		Il CdA, sulla base delle valutazioni condotte dall'Amministratore Delegato e dal Responsabile dell'Ufficio di competenza, delibera sulle assunzioni e licenziamenti del personale dipendente. Gli incarichi di collaborazione e consulenza possono essere conferiti dall'Amministratore Delegato con affidamento diretto o fiduciario entro i limiti fissati dallo specifico regolamento e nel rispetto delle deleghe conferite dal CdA, previa valutazione di mercato e del curriculum e di esperienze analoghe.
FATTISPECIE DI REATO		Corruzione tra privati D.lgs.231/01 art.25-ter art. 2635 Codice civile
MODALITÀ		Dazione o promessa di denaro o di altra utilità al fine di ottenere un vantaggio di carattere economico per la Società e per la conduzione del business, inducendo un soggetto terzo (es. amministratore, direttore generale, dirigente preposto, sindaco, liquidatore o sottoposto di altra società) a compiere od omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà.
DESCRIZIONE RISCHIO		Rischio che il CdA, con il concorso degli altri soggetti, provveda all'assunzione di personale o ad incarico di consulenza o collaborazione non conformemente al processo di adeguata selezione dei dipendenti, consulenti o collaboratori, ai fini dell'ottenimento di un vantaggio indebito.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

REGOLE COMPORTAMENTALI	<p>Il CdA, l'Amministratore Delegato e i Responsabili di Ufficio, nelle decisioni riguardanti la selezione del personale e l'avanzamento di grado dei dipendenti, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico, in materia di <i>“Relazioni con le Risorse Umane”</i> e <i>“Relazioni con soggetti esterni”</i>.</p> <p>In particolare, essi devono aver cura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adottare criteri di imparzialità, merito, competenza e professionalità, per qualsiasi decisione inerente i rapporti con il personale, evitando ogni discriminazione e forma di favoritismo; - appurare che le candidature e la selezione del personale siano effettuate in base alle esigenze aziendali in corrispondenza dei profili professionali ricercati; - vietare qualsiasi pratica discriminatoria nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale; - favorire la crescita e il percorso professionale del personale, nel rispetto del principio delle pari opportunità al fine della valorizzazione delle professionalità presenti nella struttura, delle competenze e delle capacità di ognuno; - assicurarsi che il rapporto di lavoro si svolga sulla base di regolari contratti di lavoro e nel rispetto della normativa vigente, non essendo ammessa alcuna forma di rapporto lavorativo non conforme o comunque elusiva delle disposizioni vigenti; - evitare di promettere, erogare favori, somme, benefici di altra natura comunque finalizzati.
REGOLE OPERATIVE	<p>I soggetti indicati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire la tracciabilità del processo di selezione del personale, avendo cura a tal proposito di valutare i fabbisogni di assunzione nonché la copertura degli stessi; - garantire la tracciabilità del sistema premiante del Personale, avendo cura a tal proposito di valutare il merito e le competenze del personale e la correlazione delle politiche retributive con i sistemi di valutazione; - qualora delegati, assicurare adeguato reporting al Consiglio di Amministrazione.

Flussi informativi verso l'O.D.V.

Descrizione	Periodicità	Responsabile
Informativa riguardante i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, nei confronti dei destinatari del Modello.	AD EVENTO	AMMINISTRATORE DELEGATO
Informativa riguardante le segnalazioni dei Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto.	AD EVENTO	AMMINISTRATORE DELEGATO
Informativa riguardante l'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate.	AD EVENTO	AMMINISTRATORE DELEGATO
Relazione su modifiche normative, organizzative e di processo intervenute con significativo impatto sul Modello di organizzazione e gestione D.Lgs. 231/2001	AD EVENTO	AMMINISTRATORE DELEGATO
Informativa su fatti rilevanti relativi alla gestione (operazioni straordinarie, attività strategiche, ecc.)	AD EVENTO	UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Evidenza della restituzione dei conferimenti e corrispondente evidenza della riduzione del capitale	AD EVENTO	UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Relazione sui rapporti con fornitori avviati nel periodo, con particolare riguardo a: - nuove forniture, di importo superiore alla soglia di affidamento diretto, attivate (identità del fornitore e ragioni alla base dell'assegnazione dell'incarico di fornitura); - incarichi di consulenza organizzativa, legale e amministrativa attivati (identità del fornitore e ragioni alla base dell'assegnazione dell'incarico di fornitura)	SEMESTRALE	UFFICIO TECNICO/ UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Relazione relativa alle poste di natura valutativa, alla movimentazione di fondi rischi e oneri e fondi rettificativi delle poste di bilancio	SEMESTRALE	UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Fascicolo di bilancio	SEMESTRALE	UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Relazione sulla gestione/ evoluzione delle cause giudiziali in corso	SEMESTRALE	AMMINISTRATORE DELEGATO
Sanzioni in materia fiscale e tributaria	AD EVENTO	UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Verbal di verifica dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza	AD EVENTO	UFFICIO AMMINISTRAZIONE

UNITÀ ORGANIZZATIVA		CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AMMINISTRATORE DELEGATO UFFICIO TECNICO
ATTIVITÀ SENSIBILE	RPA 01	Gestione dei rapporti con Enti Pubblici o Pubblica Amministrazione in genere in occasione di rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze.
OCCASIONE		L'Ufficio Tecnico predispone i progetti esecutivi delle attività previste per l'attuazione dei Piani di investimento approvati dal C.d.A. Poi l'Ufficio Tecnico li presenta al Comune per le autorizzazioni edilizie. L'Amministratore Delegato rappresenta la Società in tutti i suoi rapporti con le Autorità. In generale l'istanza di autorizzazione è presentata dall'Amministratore Delegato.
FATTISPECIE DI REATO		Corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Traffico di Influenze Illecite D.lgs.231/01 art.25 artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis del Codice Penale Truffa in danno dello Stato D.lgs. 231/01 art.24 art. 640 Codice Penale
MODALITÀ		Dazione o promessa di denaro o, concessioni o licenze, procurando alla Società un ingiusto profitto con danno di altra, anche per mezzo di altra funzione aziendale ovvero tramite consulenti/legali/fornitori esterni, al fine di indurre il funzionario pubblico al buon esito di adempimenti, verifiche e controlli cui è soggetta la Società, nonché al buon esito di contratti di fornitura, ove ne manchino i presupposti o attraverso procedure più rapide e semplificate rispetto alla prassi o contrarie ai doveri d'ufficio. Alterazione e/o contraffazione della documentazione (es. bilancio) da presentare ai fini della conclusione di contratti con gli Enti Pubblici e/o ai fini del rilascio di autorizzazioni della P.A
DESCRIZIONE RISCHIO		Rischio che il CdA, l'Amministratore Delegato e/o il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione di rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze, diano e/o promettano denaro, beni o altra utilità al fine di indurre il funzionario pubblico al buon esito delle richieste, ove ne manchino i presupposti o attraverso procedure più rapide e semplificate rispetto alla prassi o contrarie ai doveri d'ufficio. Rischio che i soggetti indicati in occasione di rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze, occultino e/o alterino la documentazione da presentare ai fini del rilascio medesimo.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

REGOLE COMPORTAMENTALI

Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e l'Ufficio Tecnico nella gestione dei rapporti con l'Ente Pubblico / Pubblica Amministrazione in genere, in occasione di rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico, in materia di *"Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza"*.

In particolare, i soggetti indicati devono:

- ispirarsi alla più rigorosa osservanza, formale e sostanziale, delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Società;
- assicurarsi che l'assunzione di impegni verso soggetti terzi e in particolare verso altre istituzioni sia pubbliche che private sia riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed espressamente autorizzate;
- evitare di instaurare con funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto;
- evitare atti di corruzione e illecite pressioni attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o dai dipendenti, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per conto di esse, finalizzati al compimento di un atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio;
- evitare che, in occasione di una qualsiasi richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato della Società influenzi impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione;
- operare nel rispetto della legge, della normativa di settore e delle corrette prassi commerciali, evitando di indurre la Pubblica Amministrazione ad operare indebitamente a favore della Società;
- prevenire l'insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, dei quali siano portatori i soggetti che agiscono in nome o per conto dell'ente;
- astenersi dal presentare dichiarazioni non veritiere;
- ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate istituzioni, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.

REGOLE OPERATIVE

Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e l'Ufficio Tecnico devono:

- operare in conformità con le disposizioni interne che definiscono le modalità di gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici e la Pubblica Amministrazione;
- effettuare controlli e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/informazioni presentate agli Enti o soggetti richiedenti;
- tenere evidenza della documentazione/informazioni richieste/rilasciate, degli eventuali incontri svolti con l'Ente Pubblico/Pubblica Amministrazione e dell'evidenza di eventuali punti di criticità riscontrati dai funzionari pubblici;
- per i soggetti delegati, assicurare un adeguato e tempestivo reporting al CdA in merito agli incontri avvenuti ed ai relativi esiti e, più in generale, riguardo all'utilizzo delle deleghe e dei poteri di firma, osservando, per il resto, l'obbligo di assoluta riservatezza in merito al processo di richiesta/rinnovo;
- formalizzare adeguatamente i rapporti con eventuali collaboratori esterni per lo svolgimento di alcune delle attività relative all'ottenimento di autorizzazioni, licenze e concessioni per l'esercizio delle attività aziendali;
- apporre la firma sulle richieste di rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze inviate;
- osservare il rispetto delle deleghe e dei poteri di firma attribuiti.

UNITÀ ORGANIZZATIVA		CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AMMINISTRATORE DELEGATO UFFICIO TECNICO CONSULENZA ESTERNA
ATTIVITÀ SENSIBILE	RPA 02	Conclusione, stipulazione o esecuzione di contratti e/o convenzioni con Enti Pubblici o soggetti della Pubblica Amministrazione in genere, nell'ambito o al di fuori della partecipazione a procedure di evidenza pubblica.
OCCASIONE		Le attività di acquisizione e assegnazione aree, locazione/alienazione edifici e altri servizi afferenti dovranno essere approvati dal C.d.A. In caso di procedura ad evidenza pubblica, l'Ufficio Tecnico, facendo seguito all'approvazione del progetto, predispone l'offerta/bando che vengono verificati dal Responsabile di Ufficio; il contratto viene firmato dall'Amministratore Delegato.
FATTISPECIE DI REATO		Corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Traffico di Influenze Illecite D.lgs.231/01 art.25 artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis del Codice Penale
MODALITÀ		Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, anche per mezzo di altra funzione aziendale ovvero tramite consulenti/legali/fornitori esterni, al fine di indurre il funzionario pubblico al buon esito di contratti di fornitura, ove ne manchino i presupposti o attraverso procedure più rapide e semplificate rispetto alla prassi o contrarie ai doveri d'ufficio.
DESCRIZIONE RISCHIO		Rischio che il CdA, l'Amministratore Delegato e/o il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, con il concorso degli altri soggetti indicati, relazionandosi direttamente con esponenti o funzionari delle Amministrazioni pubbliche, diano e/o promettano denaro, beni o altra utilità al fine di indurre il funzionario pubblico alla stipula di contratti o convenzioni di fornitura, al di fuori delle procedure ad evidenza pubblica o attraverso procedure più rapide e semplificate rispetto alla prassi o contrarie ai doveri d'ufficio.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

REGOLE COMPORTAMENTALI

Il CdA, l'Amministratore Delegato e l'Ufficio Tecnico nella conclusione, stipulazione o esecuzione di contratti/convenzioni con Enti Pubblici / Pubblica Amministrazione in genere, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "*Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza*", al Regolamento ex art 36, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 (nel caso di procedure avviate ante 1.7.2023) ed al Regolamento ex art. 50, comma 5, D.Lgs. 36/2023 (per le procedure avviate dopo la data del 1.7.2023) e al Regolamento per l'istituzione e la gestione di un elenco aperto di operatori economici.

In particolare, i soggetti indicati devono:

- evitare di instaurare con funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto;
- rifiutare l'offerta o l'accettazione di qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o forma di cortesia al fine di ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
- evitare che, in occasione di una qualsiasi richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato della Società influenzi impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione;
- operare nel rispetto della legge, della normativa di settore e delle corrette prassi commerciali, evitando di indurre la Pubblica Amministrazione ad operare indebitamente a favore della Società;
- astenersi dal presentare dichiarazioni non veritiere;
- osservare le disposizioni del Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'albo fornitori.

REGOLE OPERATIVE

Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e l'Ufficio Tecnico devono:

- operare in conformità con le disposizioni interne che disciplinano la stipula di contratti e convenzioni e al Regolamento ex art 36, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 (nel caso di procedure avviate ante 1.7.2023) ed al Regolamento ex art. 50, comma 5, D.Lgs. 36/2023 (per le procedure avviate dopo la data del 1.7.2023);
- assicurare che ogni decisione sia supportata da adeguata documentazione amministrativa e tecnica che consenta, in ogni momento, una verifica delle motivazioni alla base dell'operazione stessa;
- tenere evidenza della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate, degli eventuali incontri svolti con l'Ente Pubblico/Pubblica Amministrazione e dell'evidenza di eventuali punti di criticità riscontrati dai funzionari pubblici;
- garantire la corretta archiviazione della documentazione inviata e ricevuta;
- osservare il rispetto delle deleghe e dei poteri di firma attribuiti.

UNITÀ ORGANIZZATIVA		CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AMMINISTRATORE DELEGATO UFFICIO TECNICO UFFICIO AMMINISTRAZIONE CONSULENZA ESTERNA
ATTIVITÀ SENSIBILE	RPA 03	Gestione di adempimenti in materia di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti e dei collaboratori della Società.
OCCASIONE		<p>La procedura da adottare per le assunzioni è definita dallo specifico regolamento per il reclutamento del personale; l'assunzione definitiva avviene con delibera del C.d.A.</p> <p>La gestione del personale, anche per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi nei confronti degli enti previdenziali, è affidata all'Amministratore Delegato nel rispetto delle deleghe conferite.</p>
FATTISPECIE DI REATO		<p>Corruzione</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità</p> <p>D.lgs.231/01 art.25</p> <p>artt. 316-bis, 316-ter e 640-bis del Codice Penale</p>
MODALITÀ		Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, anche per mezzo di altra funzione aziendale ovvero tramite consulenti/legali/fornitori esterni, al fine di indurre il funzionario pubblico al buon esito di adempimenti, verifiche e controlli cui è soggetta la Società, ove ne manchino i presupposti o attraverso procedure più rapide e semplificate rispetto alla prassi o contrarie ai doveri d'ufficio.
DESCRIZIONE RISCHIO		Rischio che il Cda e/o l'Amministratore Delegato, anche per il tramite del Responsabile di ufficio competente, provvedano al riconoscimento di altra utilità attraverso la proposta di assunzione/collaborazione di una persona ovvero di avanzamento di grado di un dipendente su segnalazione di pubblico ufficiale.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

REGOLE COMPORTAMENTALI	<p>Il CdA, l'Amministratore Delegato e i Responsabili di Ufficio, nelle decisioni riguardanti la selezione del personale e l'avanzamento di grado dei dipendenti, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di <i>"Relazioni con le risorse umane"</i>.</p> <p>In particolare, essi devono aver cura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adottare criteri di imparzialità, merito, competenza e professionalità, per qualsiasi decisione inerente i rapporti con il personale, evitando ogni discriminazione e forma di favoritismo; - appurare che le candidature e la selezione del personale siano effettuate in base alle esigenze aziendali in corrispondenza dei profili professionali ricercati; - favorire la crescita e lo sviluppo del personale, nel rispetto del principio delle pari opportunità al fine della valorizzazione delle professionalità presenti nella struttura, delle competenze e delle capacità di ognuno; - tenere in considerazione nelle politiche di valutazione ed incentivazione del personale, oltre il corretto svolgimento del lavoro, elementi quali la professionalità, l'impegno, la correttezza, la disponibilità e l'intraprendenza di ogni dipendente e collaboratore; - evitare atti di corruzione attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o da suoi dipendenti, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per conto di esse.
REGOLE OPERATIVE	<p>I soggetti indicati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire la tracciabilità del processo di selezione del personale, avendo cura a tal proposito di valutare i fabbisogni di assunzione nonché la copertura degli stessi; - garantire la tracciabilità del sistema premiante del personale, avendo cura a tal proposito di valutare il merito e le competenze del medesimo e la correlazione delle politiche retributive con i sistemi di valutazione; - osservare il rispetto delle deleghe e dei poteri di firma attribuiti.

UNITÀ ORGANIZZATIVA		CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AMMINISTRATORE DELEGATO RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
ATTIVITÀ SENSIBILE	RPA 04	Gestione delle attività di acquisizione o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici
OCCASIONE		La predisposizione della domanda di finanziamento per accedere a risorse messe a disposizione dalla Regione deve essere corredata da un piano di investimenti redatto dal RUP e firmata dall'AD. La domanda viene approvata dal CdA e infine presentata in Regione. Il successivo stanziamento dei fondi, da parte della Regione, viene formalizzato con legge finanziaria pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale. La predisposizione della rendicontazione viene svolta congiuntamente dal RUP e dall'Ufficio Amministrazione. La Regione esamina la documentazione, timbra le fatture ed emette decreto di regolare consuntivazione.
FATTISPECIE DI REATO		Malversazione a danno dello Stato Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche D.lgs.231/01 art.25 D.lgs. 231/01 art.24 artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis del Codice Penale
MODALITÀ		Conseguimento indebito di contributi, finanziamenti o altre erogazioni agevolate comunque denominate tramite l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero tramite l'omissione di informazioni dovute Conseguimento indebito di contributi, finanziamenti o altre erogazioni agevolate comunque denominate tramite l'alterazione e la contraffazione dei dati e della documentazione prescritta in sede di istruttoria per la concessione o in sede di rendicontazione periodica
DESCRIZIONE RISCHIO		Rischio che il Cda, l'Amministratore Delegato, il RUP e/o l'Ufficio Amministrazione occultino/alterino il contenuto della documentazione per l'ottenimento del beneficio dei contributi pubblici per le attività indicate.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

REGOLE COMPORTAMENTALI	<p>Il Cda, l'Amministratore Delegato, il RUP e la Responsabile dell'Ufficio Amministrazione in occasione della richiesta dei contributi pubblici ed altre erogazioni, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di <i>"Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza"</i>.</p> <p>In particolare, devono aver cura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - astenersi dal presentare dichiarazioni non veritiere agli Organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, ovvero evitare sanzioni o omettere eventi sanzionabili.
REGOLE OPERATIVE	<p>I soggetti indicati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osservare il rispetto delle deleghe e dei poteri di firma attribuiti; - assicurare un adeguato e tempestivo reporting al Consiglio di Amministrazione; - effettuare il controllo sulla correttezza, completezza e integrità dei dati e informazioni presentate per l'ottenimento dei contributi o delle erogazioni, lasciando evidenza dei controlli effettuati; - conservare adeguata documentazione a supporto in modo da consentire l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la tracciabilità di dati e informazioni di input alla base delle richieste; - effettuare un monitoraggio sull'avanzamento del progetto per il quale sono stati ottenuti contributi o finanziamenti, evidenziando eventuali anomalie.

UNITÀ ORGANIZZATIVA		AMMINISTRATORE DELEGATO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE UFFICIO TECNICO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
ATTIVITÀ SENSIBILE	RPA 05	Ispezioni, verifiche o accertamenti da parte di: <ul style="list-style-type: none"> • Enti Pubblici; • Amministrazione Finanziaria; • Enti competenti in materia di rapporto di lavoro; • Regione.
OCCASIONE		Le verifiche ed ispezioni in materia di sicurezza e ambiente sono di responsabilità del RSPP, le verifiche dell'Amministrazione Finanziaria e della Regione sono di competenza dell'Amministratore Delegato, con il supporto operativo del Responsabile Amministrazione e/o del Responsabile dell'Ufficio Tecnico. In ogni caso tutti i documenti vengono firmati dall'Amministratore Delegato.
FATTISPECIE DI REATO		Corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità D.lgs.231/01 art.25 artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis del Codice Penale
MODALITÀ		Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, anche per mezzo di altra funzione aziendale ovvero tramite consulenti/legali/fornitori esterni, al fine di indurre il funzionario pubblico al buon esito di adempimenti, verifiche e controlli cui è soggetta la Società, ove ne manchino i presupposti o attraverso procedure più rapide e semplificate rispetto alla prassi o contrarie ai doveri d'ufficio.
DESCRIZIONE RISCHIO		Rischio che i soggetti indicati, relazionandosi direttamente con esponenti o funzionari della Amministrazione Pubblica, Amministrazione Finanziaria e/o Polizia Tributaria, Autorità competenti in materia di lavoro e Regione, in occasione di accertamenti o verifiche, concedano e/o promettano denaro, beni o altre utilità al fine di indurre il funzionario pubblico al buon esito degli adempimenti, verifiche e controlli cui è soggetta la Società.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

REGOLE COMPORTAMENTALI	<p>I soggetti individuati, in occasione delle ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche, Amministrazione Finanziaria e/o Polizia Tributaria, Autorità competenti in materia di lavoro, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di <i>"Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza"</i>.</p> <p>In particolare, essi devono aver cura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ispirarsi alla più rigorosa osservanza, formale e sostanziale, delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Società; - non instaurare relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto; - astenersi dall'offrire qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o forma di cortesia al fine di ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione; - prevenire l'insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, dei quali siano portatori i soggetti che agiscono in nome o per conto dell'ente; - evitare atti di corruzione e illecite pressioni attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o da loro dipendenti, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per conto di esse, finalizzati al compimento di un atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio; - astenersi dal rendere, indurre o favorire dichiarazioni mendaci alle Autorità; - ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.
REGOLE OPERATIVE	<p>I soggetti indicati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - operare in conformità con le disposizioni interne che definiscono le modalità di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con altri enti in sede ispettiva; - effettuare controlli sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate ai soggetti richiedenti; - tenere evidenza degli incontri svolti con le Autorità preposte, della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate e dell'evidenza di eventuali punti di criticità riscontrati nell'ambito del confronto con i funzionari pubblici; - assicurare un adeguato <i>reporting</i> al Consiglio di Amministrazione in merito agli incontri avvenuti ed ai relativi esiti; - osservare il rispetto delle deleghe e dei poteri di firma attribuiti; - relazionare al Collegio Sindacale in ordine alla verifiche compiute e all'esito delle stesse.

UNITÀ ORGANIZZATIVA		CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AMMINISTRATORE DELEGATO
ATTIVITÀ SENSIBILE	RPA 06	Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali, oltre che eventualmente arbitrali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali, relativi a contratti pubblici, etc.) relativi all'esecuzione di contratti/convenzioni, nomina dei legali, arbitri e dei consulenti e dei componenti dei Collegi Consultivi tecnici (CCT) per contratti pubblici di lavori di valore sopra soglia comunitaria e di forniture e servizi di valore superiore ad i milione di Euro e coordinamento delle loro attività.
OCCASIONE		Il CdA o l'Amministratore Delegato nomina i legali, gli arbitri, i consulenti ed i componenti del CCT tenuto conto della specifica loro professionalità, specializzazione e curriculum e cura le fasi più delicate del contenzioso, compresa la fase di eventuale mediazione o attività pre-giudiziale, dall'esame della contestazione fino all'eventuale esito del giudizio del giudizio di I grado e degli eventuali appelli oppure della conciliazione e/o transazione. Le conciliazioni e/o transazioni devono essere approvate dal CdA.
FATTISPECIE DI REATO		Corruzione in atti giudiziari Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria D.lgs.231/01 art.25 - art. 25novies Art.319-ter del Codice Penale Art. 377 - bis del Codice Penale
MODALITÀ		Dazione e/o promessa di danaro o riconoscimento di altra utilità, anche per il tramite di soggetti esterni, al fine di influenzare l'andamento dei processi o dei procedimenti arbitrali a favore della Società o di danneggiare la controparte.
DESCRIZIONE RISCHIO		Rischio che il CdA e/o l'Amministratore Delegato, relazionandosi direttamente con esponenti o funzionari dei procedimenti di mediazione, dell'Autorità Giudiziaria o dei Collegi arbitrali nominati dalla stessa (ad esempio, CTU) oppure con rappresentanti o collaboratori della controparte (ad esempio CTP o componente di controparte del CCT), in occasione di procedimenti in atto in seguito a contenziosi, dia e/o prometta denaro, beni o altra utilità al fine di indurre il Giudice, gli arbitri, il CCT o suoi collaboratori dagli stessi nominati oppure la controparte o suoi collaboratori al buon esito del processo o dei procedimenti arbitrali a favore della Società e di danneggiare, di conseguenza, la controparte ovvero dare e/o promettere denaro, beni o altra utilità alla persona chiamata a testimoniare, in qualsiasi procedimento, al fine di indurre la stessa a rendere dichiarazioni mendaci o ad occultare le stesse.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

REGOLE COMPORTAMENTALI	<p>Il CdA e l'Amministratore Delegato, nella gestione dei procedimenti giudiziali e stragiudiziali, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di <i>"Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza"</i>.</p> <p>In particolare, i soggetti indicati devono aver cura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osservare scrupolosamente la normativa vigente; - non instaurare relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto; - astenersi dall'offrire qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o forma di cortesia al fine di ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione; - rifiutare l'offerta o l'accettazione di qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o forma di cortesia al fine di ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione; - evitare atti di corruzione e illecite pressioni attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o da loro dipendenti, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per conto di esse, finalizzati al compimento di un atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio; - evitare che, in occasione di una qualsiasi richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato influenzi impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione; - ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici; - procedere alla nomina dei legali, arbitri, componenti del CCT o consulenti esterni nel rispetto dei limiti di importo prefissati dalle eventuali deleghe conferite.
REGOLE OPERATIVE	<p>I soggetti indicati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare controlli sulla correttezza, completezza e integrità delle informazioni presentate all'Autorità Giudiziaria, agli Arbitri o al CCT o ai Mediatori; - richiedere ai legali o consulenti di tenere evidenza degli incontri svolti con l'Autorità Giudiziaria, Arbitri, CCT o Mediatori della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate e dell'esito dei procedimenti; - ricevere adeguati flussi informativi da coloro i quali sono chiamati a testimoniare in processi riguardanti contenziosi che coinvolgono la Società; - assicurare un adeguato reporting al Consiglio di Amministrazione in merito ai contenziosi in essere; - informare l'Organismo di Vigilanza in merito allo svolgimento di procedimenti contenziosi che coinvolgono la Società.

UNITÀ ORGANIZZATIVA		CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AMMINISTRATORE DELEGATO
ATTIVITÀ SENSIBILE	RPA 07	Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali, etc.), nomina dei legali e coordinamento delle loro attività.
OCCASIONE		Il Cda o l'Amministratore Delegato nomina i legali e cura le fasi più delicate del contenzioso, dall'esame della contestazione fino all'eventuale transazione. Le transazioni devono essere approvate dal CdA.
FATTISPECIE DI REATO		Corruzione in atti giudiziari Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria D.lgs.231/01 art.25 - art. 25novies Art.319-ter del Codice Penale Art. 377 -bis del Codice Penale
MODALITÀ		Violenza o minaccia, ovvero offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.
DESCRIZIONE RISCHIO		Rischio che i soggetti interessati: <ul style="list-style-type: none"> - con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, inducano a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti al giudice dichiarazioni che concernono la responsabilità di altri; - relazionandosi direttamente con esponenti o funzionari dell'Autorità Giudiziaria, in occasione di processi in atto in seguito a contenziosi, diano e/o promettano denaro, beni o altra utilità al fine di indurre il Giudice al buon esito del processo o dei procedimenti arbitrali a favore della Società e di danneggiare, di conseguenza, la controparte ovvero dare e/o promettere denaro, beni o altra utilità alla persona chiamata a testimoniare, in un procedimento penale, davanti alla Autorità giudiziaria, al fine di indurre la stessa a rendere dichiarazioni mendaci o ad occultare le stesse.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

REGOLE COMPORTAMENTALI	<p>Il CdA e l'Amministratore Delegato, nella gestione dei procedimenti giudiziari e stragiudiziali, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di <i>"Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza"</i>.</p> <p>In particolare, devono aver cura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osservare scrupolosamente la normativa vigente; - improntare ogni comportamento alla massima correttezza, trasparenza e rigore nei confronti di rappresentanti, funzionari o dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni - non instaurare relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto; - astenersi dall'offrire qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o forma di cortesia al fine di ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione; - evitare che, in occasione di una qualsiasi richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato influenzi impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione; - ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.
REGOLE OPERATIVE	<p>I soggetti indicati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare controlli sulla correttezza, completezza e integrità delle informazioni presentate all'Autorità Giudiziaria; - richiedere ai legali o consulenti di tenere evidenza degli incontri svolti con l'Autorità Giudiziaria, della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate e dell'esito dei procedimenti; - assicurare il monitoraggio dell'operato dei legali esterni; - assicurare un adeguato reporting al Consiglio di Amministrazione in merito ai contenziosi in essere; - informare l'Organismo di Vigilanza in merito allo svolgimento di processi che coinvolgono la Società.

UNITÀ ORGANIZZATIVA		AMMINISTRATORE DELEGATO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE UFFICIO AMMINISTRAZIONE CONSULENZA ESTERNA
ATTIVITÀ SENSIBILE	RPA o8	Gestione di comunicazioni e/o adempimenti nei confronti di: Autorità pubbliche di Vigilanza, Enti pubblici, Enti competenti in materia di lavoro, anche per tramite di consulenti esterni.
OCCASIONE		Gli adempimenti in materia di sicurezza e ambiente sono di responsabilità del RSPP, gli adempimenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e degli enti previdenziali sono di competenza dell'Amministratore Delegato, con il supporto operativo dell'Ufficio Amministrazione e dell'eventuale consulente esterno. Tutti i documenti vengono firmati dall'Amministratore Delegato.
FATTISPECIE DI REATO		Corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità D.lgs.231/01 art.25 artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis del Codice Penale Truffa in danno dello Stato D.lgs.231/01 art.24 Art. 640, comma 2, n.1 del Codice Penale Traffico di influenze illecite d.lgs 231/01 art. 25 Art. 346-bis del Codice Penale
MODALITÀ		<ul style="list-style-type: none"> - esposizione, nelle comunicazioni alla Amministrazione finanziaria o agli altri Enti pubblici previste in base alla legge, di fatti non rispondenti al vero concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; - occultamento con mezzi fraudolenti, nelle comunicazioni alla Amministrazione finanziaria o agli altri Enti pubblici previste in base alla legge, di fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
DESCRIZIONE RISCHIO		Rischio che l'Amministratore Delegato, anche per il tramite del RSPP e dell'Ufficio Amministrazione, nella gestione delle comunicazioni/adempimenti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, degli Enti pubblici, anche competenti in materia di lavoro, effettuati anche per tramite di consulenti esterni, ne ostacoli l'esercizio delle funzioni, omettendo di effettuare le comunicazioni o i versamenti dovuti o alterando i dati in esse contenuti, inducendo in tal modo in errore il terzo e percependo un ingiusto vantaggio con altrui danno.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

<p>REGOLE COMPORTAMENTALI</p>	<p>L'Amministratore Delegato, il RSSP e la Responsabile dell'Ufficio Amministrazione, nella gestione delle comunicazioni / adempimenti nei confronti dell'Amministrazione Pubblica, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di <i>"Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza"</i>.</p> <p>In particolare, devono aver cura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assicurarsi che l'assunzione di impegni verso soggetti terzi e in particolare verso altre istituzioni sia pubbliche che private sia riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed espressamente autorizzate; - non instaurare relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto; - rifiutare l'offerta o l'accettazione di qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o forma di cortesia al fine di ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione; - prevenire l'insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, dei quali siano portatori i soggetti che agiscono in nome o per conto dell'ente; - evitare che, in occasione di una qualsiasi richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato della Società influenzi impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione; - astenersi dal presentare dichiarazioni non veritiere alla Amministrazione Pubblica in genere, Enti pubblici, Enti competenti in materia di lavoro; - osservare scrupolosamente la normativa vigente nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate ed in vigore; - ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle Autorità di Vigilanza ed Enti Pubblici, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici; - sospendere immediatamente ogni rapporto in essere e ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione qualora ricevano dai pubblici funzionari richieste di benefici di qualsiasi natura, esplicite o implicite.
<p>REGOLE OPERATIVE</p>	<p>I soggetti coinvolti devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osservare, per quanto di competenza, il rispetto delle procedure interne che disciplinano le scadenze per le comunicazioni e/o adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e la Amministrazione Finanziaria; - effettuare controlli sulla correttezza, completezza e integrità dei dati predisposti per le comunicazioni/ segnalazioni, conservando evidenza dei controlli effettuati; - garantire la tracciabilità dei dati e informazioni oggetto delle comunicazioni/ segnalazioni inviate; - assicurare un adeguato reporting al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale; - garantire l'archiviazione delle comunicazioni/ segnalazioni inviate.

UNITÀ ORGANIZZATIVA		AMMINISTRATORE DELEGATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE CONSULENZA ESTERNA
ATTIVITÀ SENSIBILE	RPA 09	Gestione di adempimenti fiscali.
OCCASIONE		L'Ufficio Amministrazione, con il supporto dei consulenti esterni, provvede ai versamenti per iva da fatturazione attiva e in qualità di sostituto d'imposta di ritenute e versamento di imposte proprie di natura diretta ed indiretta. Gli adempimenti fiscali connessi alla dichiarazione dei redditi e dei sostituti di imposta sono curati in collaborazione con il consulente esterno.
FATTISPECIE DI REATO		Truffa in danno dello Stato Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza D.lgs. 231/01 art.25-ter Art. 2638 del Codice Civile
MODALITÀ		<ul style="list-style-type: none"> - Esposizione, nelle comunicazioni alla Amministrazione finanziaria previste in base alla legge, di fatti non rispondenti al vero concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; - Occultamento con mezzi fraudolenti, nelle comunicazioni alla Amministrazione finanziaria previste in base alla legge, di fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
DESCRIZIONE RISCHIO		Rischio che l'Amministratore Delegato e/o l'Ufficio Amministrazione, nella gestione delle comunicazioni/ adempimenti nei confronti dell'Amministrazione Tributaria, ne ostacolino l'esercizio delle funzioni, omettendo di effettuare le comunicazioni o i versamenti dovuti o alterando i dati in esse contenuti.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

REGOLE COMPORTAMENTALI

I soggetti indicati, nella gestione delle comunicazioni / adempimenti nei confronti dell'Amministrazione Tributaria, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "*Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza*".

In particolare, devono aver cura di:

- osservare scrupolosamente la normativa vigente nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate ed in vigore;
- astenersi dal presentare dichiarazioni non veritiere alla Amministrazione Finanziaria;
- ottemperare ad ogni richiesta proveniente dai soggetti indicati, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.

REGOLE OPERATIVE

Essi devono:

- osservare, per quanto di competenza, il rispetto delle procedure interne che disciplinano le scadenze per le comunicazioni e/o adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e la Amministrazione finanziaria;
- effettuare controlli sulla correttezza, completezza e integrità dei dati predisposti per le comunicazioni/ segnalazioni;
- garantire la tracciabilità dei dati e informazioni oggetto delle comunicazioni/ segnalazioni inviate;
- garantire l'archiviazione delle comunicazioni/ segnalazioni inviate;
- osservare il rispetto delle deleghe e dei poteri di firma attribuiti.

Flussi informativi verso l'OdV		
Descrizione	Periodicità	Responsabile
Contestazioni che la P.A. abbia formalmente inoltrato alla Società.	AD EVENTO	AMMINISTRATORE DELEGATO
Relazione sui rapporti con fornitori avviati nel periodo, con particolare riguardo a: - nuove forniture di importo rilevante attivate (identità del fornitore e ragioni alla base dell'assegnazione dell'incarico di fornitura, criteri di selezione del fornitore); - incarichi di consulenza organizzativa, legale e amministrativa attivati (identità del fornitore e ragioni alla base dell'assegnazione dell'incarico di fornitura, criteri di selezione del fornitore).	SEMESTRALE	UFFICIO TECNICO/ AMMINISTRATORE DELEGATO
Criticità, irregolarità o elementi particolari che dovessero insorgere nei contatti con la P.A. durante il procedimento per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni o licenze.	SEMESTRALE	AMMINISTRATORE DELEGATO UFFICIO TECNICO
Sanzioni, multe, verbali di accertamento e ogni atto degli organi della P.A. da cui risulti un inadempimento o una omissione.	AD EVENTO	AMMINISTRATORE DELEGATO
Attivazione pratiche per nuove assunzioni.	SEMESTRALE	UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Report sullo stato del personale appartenente a categorie protette.	SEMESTRALE	UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Informativa in ordine alla violazione dei protocolli in tema di gestione dei sistemi informativi aziendali.	AD EVENTO	AMMINISTRATORE DELEGATO
Informativa riguardante l'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate.	AD EVENTO	AMMINISTRATORE DELEGATO
Relazione su modifiche normative, organizzative e di processo intervenute con significativo impatto sul Modello 231.	AD EVENTO	AMMINISTRATORE DELEGATO
Relazione sulle richieste e visite ispettive del Collegio Sindacale e osservazioni e rilievi del CS in materia societaria, legale ed organizzativa.	SEMESTRALE	AMMINISTRATORE DELEGATO
Relazione sulla gestione/ evoluzione delle cause giudiziali, arbitrali, procedimenti di mediazione o di CCT (Collegio Consultivo Tecnico in materia di lavori di valore alla soglia comunitaria a forniture e servizi di valore superiore ad 1 milione di Euro) in corso.	SEMESTRALE	AMMINISTRATORE DELEGATO

UNITÀ ORGANIZZATIVA		AMMINISTRATORE DELEGATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE UFFICIO TECNICO
ATTIVITÀ SENSIBILE	RTER 01	Gestione di rapporti con i fornitori, in relazione ad acquisti di beni e servizi.
OCCASIONE		I rapporti con i fornitori nell'ambito di procedure di affidamento diretto, negoziate e/o aperte o di altro genere comunque ad evidenza pubblica sono tenuti dall'Amministratore Delegato e dall'Ufficio Tecnico. Negli altri casi i rapporti con i fornitori possono essere tenuti direttamente dal Responsabile di Ufficio interessato.
FATTISPECIE DI REATO		Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico D.Lgs. 231/01 art.25-quater Delitti contro la personalità individuale D.Lgs.231/01 art.25-quinquies artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quarter, 600 quinquies, 601 e 602 Codice Penale Associazione per delinquere o di tipo mafioso D.lgs.231/01 art.24ter Art. 416, comma 6, Art. 416bis Codice Penale
MODALITÀ		Garantire appoggio a persone o associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico fornendo alle medesime supporto economico o finanziario, nell'interesse e a vantaggio della Società. Garantire appoggio a persone o associazioni per il compimento di delitti contro la personalità individuale. Garantire appoggio a persone o associazioni a delinquere o di tipo mafioso.
DESCRIZIONE RISCHIO		Rischio che i soggetti indicati, nell'autorizzazione di fornitura di beni/ servizi nell'ambito dei poteri delegati e delle procedure previste, forniscano supporto economico o finanziario in favore di persone o associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ovvero per il compimento di delitti contro la personalità individuale ovvero di tipo mafioso.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

REGOLE COMPORTAMENTALI

I soggetti indicati nell'autorizzazione di fornitura di beni/ servizio nell'ambito dei poteri delegati e delle procedure previste, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "*Relazioni con i fornitori di beni o servizi*" e "*Relazioni con i soggetti esterni*".

In particolare, i soggetti interessati devono avere cura di:

- perseguire la correttezza, professionalità, efficienza, serietà e affidabilità quale base per l'instaurazione di un valido rapporto con fornitori e collaboratori esterni, la cui scelta viene operata in funzione di valutazioni basate su elementi di riferimento oggettivi;
- effettuare la selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto sulla base di criteri oggettivi, nel rispetto del Regolamento ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, che facciano riferimento ad una valutazione obiettiva della qualità, dell'utilità, del prezzo dei beni e servizi chiesti, della capacità della controparte di fornire e garantire tempestivamente beni e servizi di livello adeguato al perseguimento della *mission* aziendale, nonché della loro integrità e solidità;
- verificare in via preventiva le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, fornitori, partner e consulenti, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari;
- la gestione dei rapporti con i fornitori, in relazione ad acquisti di beni e servizi deve attenersi scrupolosamente alla normativa di legge e alle prassi di settore;
- rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza;
- operare in conformità a quanto previsto dal Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'albo fornitori;
- rifiutare l'offerta o l'accettazione di qualsiasi oggetto al di sopra della soglia di modico valore, servizio, prestazione o forma di cortesia al fine di ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con soggetti terzi.

REGOLE OPERATIVE

I soggetti interessati devono:

- effettuare controlli a livello macro e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate dai soggetti indicati;
- attenersi a quanto previsto dal Regolamento sopra richiamato;
- tenere evidenza della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate, degli eventuali incontri svolti e dell'evidenza di eventuali punti di criticità riscontrati;
- curare con particolare attenzione la raccolta, verifica ed approvazione della documentazione da trasmettere a soggetti terzi in genere, nonché la conservazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con i terzi stessi (ad es. verbalizzazione dei contenuti delle riunioni, archiviazione dello scambio di corrispondenza, bozze di accordi, ecc.), con particolare attenzione alle varie fasi di negoziazione dei rapporti contrattuali di particolare rilevanza economica;
- verificare applicazione sistemi di compliance ex d.lgs 231/2001 in capo alle controparti
- per i soggetti delegati, assicurare un adeguato reporting all'Amministratore Delegato o al Consiglio di Amministrazione;
- osservare il rispetto delle deleghe e dei poteri di firma ad essi attribuiti.

UNITÀ ORGANIZZATIVA		UFFICIO AMMINISTRAZIONE	
ATTIVITÀ SENSIBILE	RMON 01	Gestione della liquidità e di valori di bollo.	
OCCASIONE		L'Ufficio Amministrazione si occupa della gestione della cassa e dei valori bollati.	
FATTISPECIE DI REATO		Falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori bollati D.lgs. 231/01, art. 25-bis Artt. 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473, 474 Codice Penale	
MODALITÀ		Procurare un ingiusto profitto attraverso l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione, la spendita e la messa in circolazione di monete o valori di bollo contraffatti o alterati; Procurare un ingiusto profitto attraverso l'acquisto o la ricezione di monete o valori di bollo contraffatti o alterati.	
DESCRIZIONE RISCHIO		Rischio che l'Ufficio Amministrazione concorra alla messa in circolazione in qualsiasi modo di moneta o dei valori di bollo contraffatti o alterati.	

PROTOCOLLI DI CONTROLLO	
REGOLE COMPORTAMENTALI	L'Ufficio Amministrazione nella gestione della liquidità e dei valori bollati deve attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico. In particolare, deve avere cura di esercitare la propria attività nel pieno rispetto della normativa di legge in merito alla movimentazione e la spendita di denaro, valori bollati, titoli di qualsiasi natura e carte filigranate.
REGOLE OPERATIVE	L'Ufficio Amministrazione deve: <ul style="list-style-type: none"> - controllare la quantità e la qualità delle banconote che ricevono in particolare dalla clientela o dagli eventuali soggetti terzi; - operare con il dovuto rigore per evitare di accogliere come regolari banconote false.

UNITÀ ORGANIZZATIVA		AMMINISTRATORE DELEGATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE CONSULENZA ESTERNA
ATTIVITÀ SENSIBILE	RFRINF 01	Coinvolgimento in attività che prevedano l'utilizzo di dati archiviati informaticamente.
OCCASIONE		Gli accessi e le abilitazioni agli applicativi aziendali vengono gestiti dall'Ufficio Amministrazione. <u>Nell'espletamento di tali attività si può avvalere dell'ausilio</u> della consulenza esterna specializzata, in qualità di amministratore di sistema. All'Amministratore Delegato è attribuita la titolarità del trattamento dati e la responsabilità della gestione del sistema informatico.
FATTISPECIE DI REATO		Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico D.lgs.231/01 art.24-bis art 615-ter del Codice Penale
MODALITÀ		Accesso senza il permesso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. Permanenza contro la volontà espressa o tacita di terzi superando i limiti dell'originaria autorizzazione o protraendosi dopo la revoca del consenso/richiesta di uscita.
DESCRIZIONE RISCHIO		Rischio che si realizzino accessi non autorizzati a Sistemi informativi di terzi o si attribuiscono credenziali di accesso a personale non autorizzato.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

REGOLE COMPORTAMENTALI	<p>L'Amministratore Delegato e l'Ufficio Amministrazione ai fini dell'attribuzione delle credenziali di accesso e dei profili abilitativi, devono verificare che esse siano coerenti con le regole definite all'interno del Codice Etico in materia di <i>"Informazioni e riservatezza"</i>.</p> <p>In particolare, devono aver cura di verificare che siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adottate scrupolosamente le procedure previste dalle politiche di sicurezza aziendale, al fine di non compromettere la funzionalità e il livello di protezione dei sistemi informatici; - assicurate la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità all'interno delle diverse figure preposte al trattamento delle informazioni; - assicurate l'acquisizione e il trattamento delle sole informazioni e dei soli dati necessari alle finalità della funzione di appartenenza e in diretta connessione con quest'ultima; - consentiti il trattamento di dati personali solo al personale autorizzato e nel rispetto delle norme e delle procedure interne stabilite in conformità alla normativa vigente; - classificare le informazioni in base ai differenti livelli di riservatezza e adottare tutte le misure più opportune in relazione a ciascuna fase del trattamento; - conservare i dati e le informazioni in modo da impedire che possano venire a conoscenza di soggetti non autorizzati; - vietate, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicazione/diffusione di dati personali senza previo consenso dell'interessato
REGOLE OPERATIVE	<p>I soggetti individuati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - operare in conformità con le disposizioni interne in materia di privacy, con riferimento alla gestione ed assegnazione dei profili abilitativi; - concedere i diritti di accesso soltanto a seguito della verifica dell'esistenza dell'effettiva esigenza di accesso in coerenza con le mansioni attribuite; - individuare le persone fisiche che hanno accesso alle varie apparecchiature informatiche mediante personalizzazione dell'accesso alle stesse con l'inserimento di password personali - tutelare la riservatezza, la segretezza e l'integrità dei sistemi informatici, delle reti e dei dati informatici; - monitorare periodicamente la corretta attribuzione dei profili abilitativi ai dipendenti, avuto riguardo a cambiamenti di mansioni o a modifiche al rapporto di lavoro dei dipendenti.

UNITÀ ORGANIZZATIVA		AMMINISTRATORE DELEGATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE CONSULENZA ESTERNA
ATTIVITÀ SENSIBILE	RFRINF 02	Coinvolgimento in attività che prevedano l'utilizzo di dati archiviati informaticamente.
OCCASIONE		L'Ufficio Amministrazione detiene o può detenere i codici di accesso alle procedure, agli applicativi ed apparecchiature informatiche in uso all'azienda. Ha accesso al sistema informativo aziendale, alla posta elettronica, alla rete ed ai software necessari per le attività proprie. Nell'espletamento di tali attività si può avvalere dell'ausilio della consulenza esterna specializzata.
FATTISPECIE DI REATO		Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi D.lgs.231/01 art.24-bis art. 615-quater del Codice Penale
MODALITÀ		Ottenimento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna "abusivi" di codici, parole chiave o altri mezzi (anche fisici) idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.
DESCRIZIONE RISCHIO		Rischio che vengano detenuti, diffusi o comunicati abusivamente codici di accesso ai sistemi informativi della azienda.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

REGOLE COMPORTAMENTALI	<p>L'Amministratore Delegato e l'Ufficio Amministrazione, ai fini dell'attribuzione delle credenziali di accesso e dei profili abilitativi, devono verificare che esse siano coerenti con le regole definite all'interno del Codice Etico in materia di <i>"Informazioni e riservatezza"</i> e <i>"Uso dei sistemi informatici"</i>.</p> <p>In particolare, deve aver cura di verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che siano posti in essere comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative e direttive aziendali predisposte per regolamentarne l'utilizzo. In particolare, deve essere posta attenzione alla tutela e salvaguardia del patrimonio informativo acquisito anche mediante sistemi informatici; - che le dotazioni hardware e software siano utilizzate per finalità connesse allo svolgimento delle specifiche mansioni e, comunque, nel rispetto della policy aziendali; - che siano adottate scrupolosamente le procedure previste dalle politiche di sicurezza aziendale, al fine di non compromettere la funzionalità e il livello di protezione dei sistemi informatici; - che vi sia astensione dal duplicare abusivamente i programmi installati sugli elaboratori informatici; - che siano adottate scrupolosamente le procedure previste dalle politiche di utilizzo della posta elettronica; - che vi sia astensione dall'alterare il funzionamento di sistemi informatici o telematici e/o dal manipolare i dati in essi contenuti, idonei ad arrecare ad altri un danno ingiusto
REGOLE OPERATIVE	<p>L'Amministratore Delegato e l'Ufficio Amministrazione devono verificare che i soggetti delegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - operino in conformità con le disposizioni interne in materia di privacy con riferimento all'utilizzo degli strumenti informatici di lavoro; - concedano i diritti di accesso soltanto a seguito della verifica dell'esistenza dell'effettiva esigenza di accesso in coerenza con le mansioni attribuite; - individuino le persone fisiche che hanno accesso alle varie apparecchiature informatiche mediante personalizzazione dell'accesso alle stesse con l'inserimento di password personali; - tutelino la riservatezza, la segretezza e l'integrità dei sistemi informatici, delle reti e dei dati informatici; - adottino le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale; - monitorino periodicamente la corretta attribuzione dei profili abilitativi ai dipendenti, avuto riguardo a cambiamenti di mansioni o a modifiche al rapporto di lavoro dei dipendenti.

UNITÀ ORGANIZZATIVA		UFFICIO AMMINISTRAZIONE CONSULENZA ESTERNA
ATTIVITÀ SENSIBILE	RFRINF 03	Coinvolgimento in attività che prevedano l'utilizzo di dati archiviati informaticamente.
OCCASIONE		L'Ufficio Amministrazione, in qualità di Amministratore di sistema, possiede le abilitazioni necessarie per modificare e/o cancellare il contenuto dei dischi di rete di sua competenza, anche con l'ausilio della consulenza esterna.
FATTISPECIE DI REATO		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici D.lgs.231/01 art.24-bis art. 635-bis/ter/quater/quinquies del Codice Penale
MODALITÀ		Sabotaggio di informazioni / dati / software ovvero sistemi informatici / telematici di altrui pertinenza.
DESCRIZIONE RISCHIO		Rischio che si distruggano, deteriorino e/o cancellino e/o alterino informazioni, dati o programmi informatici, mediante accesso alle procedure alle quali risulta abilitato.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

<p>REGOLE COMPORTAMENTALI</p>	<p>L'Amministratore Delegato e l'Ufficio Amministrazione devono verificare che l'utilizzo delle apparecchiature informatiche sia effettuato in conformità con le regole definite all'interno del Codice etico in materia di <i>"Uso dei sistemi informatici"</i>.</p> <p>In particolare, devono aver cura di verificare che siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posti in essere comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative e direttive aziendali predisposte per regolamentarne l'utilizzo; - utilizzate le dotazioni hardware e software esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle mansioni e, comunque, nel rispetto della policy aziendali; - adottate scrupolosamente le procedure previste dalle politiche di sicurezza aziendale, al fine di non compromettere la funzionalità e il livello di protezione dei sistemi informatici; - non venga effettuata la navigazione su siti web non afferenti agli interessi della Società e, a maggior ragione, a non navigare su siti web caratterizzati da contenuti indecorosi ed offensivi; - rispettate scrupolosamente le procedure previste dalle politiche di utilizzo della posta elettronica; - esclusa la possibilità di alterare il funzionamento di sistemi informatici o telematici e/o dal manipolare i dati in essi contenuti, idonei ad arrecare ad altri un danno ingiusto; - conservare i dati e le informazioni in modo da impedire che possano venire a conoscenza di soggetti non autorizzati.
<p>REGOLE OPERATIVE</p>	<p>L'Amministratore Delegato e l'Ufficio Amministrazione devono verificare che i soggetti delegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - operino in conformità con le disposizioni interne in materia di privacy con riferimento all'utilizzo degli strumenti informatici di lavoro; - tutelino la riservatezza, la segretezza e l'integrità dei sistemi informatici, delle reti e dei dati informatici; - concedano i diritti di accesso soltanto a seguito della verifica dell'esistenza dell'effettiva esigenza di accesso in coerenza con le mansioni attribuite; - prevedano l'implementazione di meccanismi di limitazione informatica delle apparecchiature in dotazione - si astengano dall'utilizzare software non conforme alle politiche di sicurezza aziendale e non precedentemente testato al fine di non introdurre virus informatici e/o di alterare la funzionalità delle applicazioni software esistenti; - intervengano tempestivamente in caso di contaminazione da virus della postazione di lavoro segnalata dall'antivirus; - monitorino periodicamente la corretta attribuzione dei profili abilitativi ai dipendenti, avuto riguardo a cambiamenti di mansioni o a modifiche al rapporto di lavoro dei dipendenti.

UNITÀ ORGANIZZATIVA		CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DIRETTORE GENERALE SERVIZIO PERSONALE
ATTIVITÀ SENSIBILE	RCPER_IND 01	Gestione di adempimenti in materia di assunzione, amministrazione e cessazione del rapporto di lavoro e relative retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori della Società.
OCCASIONE		Il CdA, sulla base delle valutazioni condotte dall'Amministratore Delegato e dal Responsabile dell'Ufficio di competenza, delibera sulle assunzioni e licenziamenti del personale dipendente.
FATTISPECIE DI REATO		Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro D.lgs.231/01 art. 25quiquies Art. 603-bis codice penale
MODALITÀ		Corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti applicabili o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. Violazioni della normativa in materia di orario di lavoro, periodi di riposo, aspettativa obbligatoria, ferie. Sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni dell'alloggio degradanti.
DESCRIZIONE RISCHIO		Rischio che venga assunta e/o impiegata manodopera violando ripetutamente i diritti dei lavoratori previsti dai contratti applicabili.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

REGOLE COMPORTAMENTALI	<p>I soggetti identificati, nella gestione del personale, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di <i>"Rapporti con le risorse umane"</i>.</p> <p>In particolare, devono aver cura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vietare ogni discriminazione razziale, di sesso, di nazionalità, di religione, di lingua, sindacale o politica nell'assunzione, nella retribuzione, nelle promozioni o nel licenziamento nonché ogni forma di favoritismo; - adottare criteri di imparzialità, merito, competenza e professionalità, per qualsiasi decisione inerente i rapporti con il personale; - offrire pari opportunità di lavoro, sulla base delle qualifiche professionali e della capacità di rendimento, senza operare discriminazioni basate su orientamenti politici, sindacali, religiosi, razziali, sessuali o di lingua dei candidati; - verificare che l'assunzione del personale avvenga sulla base di regolari contratti di lavoro e nel rispetto della normativa vigente, impiegando il proprio personale in attività coerenti con le mansioni assegnate all'atto di assunzione. - valorizzare e tendere allo sviluppo delle competenze e delle capacità del personale; - assicurarsi che al momento dell'assunzione ogni collaboratore riceva esaurienti informazioni sul contratto, sulla normativa e la retribuzione; - garantire ai propri dipendenti ambienti di lavoro sicuri e salubri e favorire una cultura della sicurezza, impegnandosi ad ottemperare puntualmente a tutte le normative previste in relazione alla tutela della persona e a garantire un costante controllo degli standard strutturali, organizzativi e di comfort, oltre a quanto necessario a garantire la sicurezza dei locali.
REGOLE OPERATIVE	<p>I soggetti identificati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire ai propri dipendenti ambienti di lavoro sicuri e salubri e favorire una cultura della sicurezza, impegnandosi ad ottemperare puntualmente a tutte le normative previste in relazione alla tutela della persona e a garantire un costante controllo degli standard strutturali, organizzativi e di comfort, oltre a quanto necessario a garantire la sicurezza dei locali; - garantire la corretta formalizzazione e archiviazione di tutti i rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione; - garantire la tracciabilità e la corretta archiviazione delle informazioni relative alle ore di lavoro svolto; - verificare periodicamente i fattori che possano implicare lo sfruttamento del lavoratore, anche attraverso <i>report</i> sulla gestione del personale da parte dei singoli responsabili di funzione o d'area. e report dall'RSPP in ordine a infortuni, <i>near miss</i> o altre informazioni rilevanti sullo stato di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; - effettuare controlli a campione sulla correttezza, completezza e integrità dei dati predisposti per l'elaborazione dei cedolini paga.

UNITÀ ORGANIZZATIVA		AMMINISTRATORE DELEGATO UFFICIO TECNICO
ATTIVITÀ SENSIBILE	RDIRAUT 01	Gestione di attività tutelate dal diritto di autore
OCCASIONE		L'Amministratore Delegato, con l'ausilio di figure competenti e il supporto dell'Ufficio Tecnico, coordina l'attività relativa alle licenze dei programmi acquistati dall'azienda e installati sugli elaboratori aziendali.
FATTISPECIE DI REATO		Delitti in materia di violazione del diritto d'autore D.lgs. 231/01 art. 25-novies Art. 171-ter, Legge n. 633/1941
MODALITÀ		Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi.
DESCRIZIONE RISCHIO		Rischio che, nell'ambito dell'installazione di software sulle apparecchiature informatiche in uso, venga utilizzato software privo di licenza.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

REGOLE COMPORTAMENTALI

L'Amministratore Delegato nell'installazione dei software sulle apparecchiature informatiche in uso, deve verificare che sia effettuata in conformità con le regole definite all'interno del Codice etico in materia di "*Doveri dei Dipendenti e dei Collaboratori*" e "*Uso dei sistemi informatici*".

REGOLE OPERATIVE

L'Amministratore Delegato deve verificare che i soggetti delegati:

- operino in conformità con le disposizioni interne in materia di privacy, con riferimento all'utilizzo degli strumenti informatici di lavoro;
- si accertino dell'integrità dei software utilizzati, avendo cura a tal proposito di astenersi dall'utilizzo improprio di opere tutelate dal diritto d'autore o da altri diritti connessi;
- impieghino sulle apparecchiature della Società solo software ufficialmente acquistati dalla Società stessa.

UNITÀ ORGANIZZATIVA		CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AMMINISTRATORE DELEGATO UFFICIO TECNICO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
ATTIVITÀ SENSIBILE	RIMM_IRR01	Gestione di adempimenti in materia di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti e dei collaboratori della Società.
OCCASIONE		Qualora vi sia necessità il CdA delibera di attivare una ricerca di personale con pubblicazione sulla stampa locale e sul sito internet della società. I colloqui sono tenuti dall'incaricato del CdA. L'assunzione definitiva avviene con delibera del CdA.
FATTISPECIE DI REATO		Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare D.lgs. 231/01 art. 25-duodecies
MODALITÀ		Impiego e utilizzo nelle attività e servizi aziendali di cittadini extracomunitari non in regola con le norme in materia di immigrazione e soggiorno.
DESCRIZIONE RISCHIO		Rischio che il CdA proceda all'impiego e utilizzo nelle attività e servizi aziendali di cittadini extracomunitari non in regola con le norme in materia di immigrazione e soggiorno.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

REGOLE COMPORTAMENTALI

I soggetti individuati, nelle decisioni riguardanti la selezione del personale, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di *"Relazioni con le risorse umane"*.

In particolare, essi devono:

- garantire che l'assunzione del personale avvenga sulla base di regolari contratti di lavoro e nel rispetto della normativa vigente, non essendo ammessa alcuna forma di rapporto lavorativo non conforme o comunque elusiva delle disposizioni vigenti;
- non operare discriminazioni basate su orientamenti politici, sindacali, religiosi, razziali, sessuali o di lingua dei candidati;
- adottare criteri di imparzialità, merito, competenza e professionalità, per qualsiasi decisione inerente i rapporti con il personale, offrendo a tutti i lavoratori le medesime opportunità e un trattamento equo in applicazione delle norme contenute in materia nei vigenti contratti collettivi di lavoro;
- impiegare il proprio personale in attività coerenti con le mansioni assegnate all'atto di assunzione;
- appurare che le candidature e la selezione del personale siano effettuate in base alle esigenze aziendali in corrispondenza dei profili professionali ricercati;
- tenere in considerazione nelle politiche di valutazione ed incentivazione del personale, oltre il corretto svolgimento del lavoro, elementi quali la professionalità, l'impegno, la correttezza, la disponibilità e l'intraprendenza di ogni dipendente e collaboratore.

REGOLE OPERATIVE

I soggetti individuati devono:

- garantire la tracciabilità del processo di selezione del Personale, ivi inclusa la verifica della completezza e conformità della documentazione prodotta rispetto alle norme applicabili, rispetto alla valutazione dei fabbisogni di assunzione nonché alla copertura degli stessi;
- qualora delegati, assicurare adeguato reporting al Consiglio di Amministrazione.

UNITÀ ORGANIZZATIVA		AMMINISTRATORE DELEGATO UFFICIO AMMINISTRATIVO CONSULENZA ESTERNA
ATTIVITÀ SENSIBILE	RAUT_RIC 01	Gestione di adempimenti fiscali
OCCASIONE		La maggior parte della gestione degli adempimenti fiscali è gestita dalla consulenza esterna, che si interfaccia costantemente con l'Ufficio Amministrativo. L'Amministratore Delegato viene informato degli adempimenti fiscali maggiormente importanti. La gestione della contabilità avviene tramite il software Onesolution. L'archiviazione della documentazione è quasi esclusivamente cartacea.
FATTISPECIE DI REATO		Autoriciclaggio D.lgs. 231/2001 art.25-octies art. 648-ter 1 c.p.
MODALITÀ		Mancato rispetto degli obblighi in materia di adempimenti fiscali, per conseguente successivo impiego, sostituzione, trasferimento di tali proventi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, anche in concorso con la consulenza esterna. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune condotte operative illecite: - omissione delle dichiarazioni previste dalla normativa di riferimento; - indicazioni nelle dichiarazioni elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, avvalendosi a titolo esemplificativo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; - omissione del versamento all'Agenzia delle Entrate, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata dai sostituiti; - occultamento/ distruzione delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
DESCRIZIONE RISCHIO		Rischio che i soggetti indicati non rispettino gli obblighi in materia di adempimenti fiscali (imposte dirette, indirette, sostituto d'imposta, contenzioso fiscale) e i proventi derivanti da evasione o sottrazione di imposta all'Erario siano successivamente reimpiegati dalla Società in altre attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, in caso di: - omissioni nella presentazione delle dichiarazioni previste dalla normativa di riferimento; - indicazione nelle dichiarazioni di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, avvalendosi a titolo esemplificativo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; - omissione del versamento delle imposte dovute; - occultamento o distruzione delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

REGOLE COMPORTAMENTALI

I soggetti indicati, in occasione di richieste, ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche in genere, Amministrazione Tributaria e/o Polizia Tributaria, Autorità competenti in materia di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di *"Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza"*.

In particolare, essi devono avere cura di:

- improntare ogni comportamento alla massima correttezza, trasparenza e rigore nei confronti di rappresentanti, funzionari o dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- astenersi dal presentare dichiarazioni non veritiere a Enti o soggetti pubblici nazionali o comunitari in relazione alle rispettive attività di ispezione, accertamento o verifica degli adempimenti di legge, ovvero di verifica in merito a dichiarazioni od altri atti amministrativi o al fine di evitare sanzioni;
- osservare scrupolosamente la normativa vigente, in via formale e sostanziale, nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni e/o dalle Amministrazione finanziaria;
- ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Amministrazione, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.

REGOLE OPERATIVE

I soggetti indicati devono:

- non emettere fatture o rilasciare altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- osservare, per quanto di competenza, il rispetto delle procedure interne che disciplinano le scadenze per le comunicazioni e/o adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e la Amministrazione finanziaria, assicurandosi che non decorrano inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti;
- effettuare controlli sulla correttezza, completezza e integrità dei dati predisposti per le comunicazioni/ segnalazioni;
- assicurarsi che non siano indicati elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- garantire la tracciabilità dei dati e informazioni oggetto delle comunicazioni/ segnalazioni inviate;
- assicurare un adeguato reporting al Consiglio di Amministrazione;
- assicurare la corretta archiviazione della documentazione

UNITÀ ORGANIZZATIVA		AMMINISTRATORE DELEGATO UFFICIO AMMINISTRATIVO CONSULENZA ESTERNA
ATTIVITÀ SENSIBILE	RTRIB_01	Tenuta delle scritture contabili Gestione delle dichiarazioni nei confronti dell'Amministrazione finanziaria
OCCASIONE		La contabilità generale è tenuta internamente dall'Ufficio Amministrativo, con l'ausilio della consulenza esterna. L'Ufficio Amministrativo, con l'eventuale supporto della consulenza esterna e sotto la supervisione dell'Amministratore Delegato, predispone i documenti di bilancio, la struttura della relazione sulla gestione e i documenti finali. L'Ufficio Amministrativo si occupa direttamente della predisposizione del fascicolo di bilancio, sempre con il supporto del consulente esterno. L'Ufficio Amministrativo provvede direttamente alle attività di determinazione delle poste valutative di bilancio, sempre sotto la supervisione dell'Amministratore Delegato, che propone poi il bilancio al Consiglio di Amministrazione Gli adempimenti dichiarativi, segnatamente ai fini delle imposte sui redditi e IVA, sono curati con il supporto della consulenza esterna.
FATTISPECIE DI REATO		Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici D.lgs. 231/2001 art.25-quinquiesdecies Art. 2 e 3 d.lgs. 74/2000
MODALITÀ		Predisposizione di dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Registrazione o detenzione di fatture o documenti per operazioni inesistenti. Acquisto di fatture false per ottenere vantaggi fiscali illeciti. Operazioni simulate avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti al fine di ostacolare o indurre in errore l'amministrazione finanziaria.
DESCRIZIONE RISCHIO		Rischio che i soggetti indicati, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichino elementi fittizi in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto al fine di evadere le imposte stesse. Rischio che fatture o altri documenti per operazioni inesistenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie ovvero siano detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

REGOLE COMPORTAMENTALI

I soggetti identificati, nella tenuta delle scritture contabili e nelle dichiarazioni nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico, in particolare in materia di *"Trasparenza della contabilità"* e *"Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza"*.

Devono avere cura che:

- la contabilità sia rigorosamente improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza e trasparenza del dato registrato;
- i fatti di gestione devono essere compiuti nel rigoroso rispetto delle deleghe eventualmente conferite e delle eventuali autorizzazioni che si rendessero necessarie per l'esecuzione di particolari operazioni;
- i Bilanci rispondano rigorosamente ai principi generali di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel rispetto della vigente normativa generale e speciale;
- non siano esposti fatti non rispondenti al vero ovvero omesse informazioni e occultati dati in violazione diretta o indiretta dei principi contabili, normativi e delle regole procedurali interne;
- astenersi dal presentare dichiarazioni non veritiere o produrre elementi fittizi;
- improntare ogni comportamento alla massima correttezza, trasparenza e rigore nei confronti di rappresentanti, funzionari o dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni
- ottemperare ad ogni richiesta proveniente dall'Amministrazione Finanziaria, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici;
- eventuali omissioni, errori, falsificazioni di scritture contabili o registrazioni, devono essere tempestivamente segnalate agli organi di controllo.

REGOLE OPERATIVE

I soggetti indicati devono:

- osservare, per quanto di competenza, il rispetto delle procedure interne che disciplinano gli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e la Amministrazione finanziaria;
- effettuare controlli sulla correttezza, completezza e integrità dei dati predisposti per le dichiarazioni nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, conservando evidenza dei controlli effettuati;
- tenere traccia dei flussi con i consulenti esterni che supportano la Società nella predisposizione dei dichiarativi;
- trasmettere evidenza documentale dei controlli effettuati riguardo alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali all'organo di controllo (Collegio Sindacale);
- garantire per tempo la trasmissione dei dichiarativi, tenendone traccia, al soggetto incaricato della revisione per i controlli di

- competenza che precedono la sottoscrizione degli stessi;
- garantire la tracciabilità dei dati e informazioni oggetto delle dichiarazioni nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
 - garantire il rispetto delle scadenze definite e la piena trasparenza per la redazione dei documenti contabili.
 - Garantire l'archiviazione delle dichiarazioni/comunicazioni/ segnalazioni inviate.

UNITÀ ORGANIZZATIVA		AMMINISTRATORE DELEGATO UFFICIO TECNICO UFFICIO AMMINISTRATIVO
ATTIVITÀ SENSIBILE	RTRIB_02	Gestione delle scritture contabili in relazione ai rapporti con i fornitori per la conclusione, stipulazione e/o esecuzione di contratti di approvvigionamento di beni e servizi, compresi consulenti, professionisti e lavoratori autonomi. Controllo delle fatture e dei documenti di spesa, loro imputazione nella contabilità generale e pagamento.
OCCASIONE		L'Ufficio Tecnico è competente per la gestione dei beni mobili ed immobili della società. Sovrintende ad ogni attività, trattativa, selezione di professionisti e/o affidatari di opere afferente all'area immobiliare della Struttura. Sovrintende ad ogni attività, trattativa, selezione di fornitori afferente all'area degli approvvigionamenti. Sovrintende a quanto precedentemente oggetto di delibera del CdA (o decisione dell'A.D. entro le deleghe stabilite dal CdA) in merito alla selezione dei professionisti e/o affidatari di opere afferente all'area immobiliare della Struttura e dei fornitori afferente all'area degli approvvigionamenti. L'Ufficio Amministrativo gestisce la successiva fatturazione degli acquisti di materiali e delle forniture di prestazioni di servizi (anche consulenze, intermediazione, etc.). Il CdA provvede poi ad autorizzare i pagamenti. Questi vengono effettuati dall'Ufficio Amministrativo.
FATTISPECIE DI REATO		Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti D.lgs. 231/2001 art. 25-quinquiesdecies artt. 2 D.lgs. 74/2000
MODALITÀ		Utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Registrazione o detenzione di fatture o documenti per operazioni inesistenti. Acquisto di fatture false per ottenere vantaggi fiscali illeciti.
DESCRIZIONE RISCHIO		Rischio che i soggetti indicati, si avvalgano di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

REGOLE COMPORTAMENTALI

I soggetti indicati e le altre figure interessate, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di approvvigionamento di beni e servizi, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di *"Trasparenza della contabilità"* e *"Relazioni con i fornitori di beni o servizi"*.

In particolare, i soggetti interessati devono:

- assicurarsi che la contabilità sia rigorosamente improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza e trasparenza del dato registrato;
- i fatti di gestione devono essere compiuti nel rigoroso rispetto delle deleghe eventualmente conferite e delle eventuali autorizzazioni che si rendessero necessarie per l'esecuzione di particolari operazioni;
- verificare che non siano esposti fatti non rispondenti al vero ovvero omesse informazioni e occultati dati in violazione diretta o indiretta dei principi contabili, normativi e delle regole procedurali interne;
- eventuali omissioni, errori, falsificazioni di scritture contabili o registrazioni, devono essere tempestivamente segnalate agli organi di controllo;
- perseguire la correttezza, professionalità, efficienza, serietà e affidabilità quale base per l'instaurazione di un valido rapporto con fornitori e collaboratori esterni, la cui scelta viene operata in funzione di valutazioni basate su elementi di riferimento oggettivi;
- verificare in via preventiva le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, fornitori, partner e consulenti, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari;
- effettuare la selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto sulla base di criteri oggettivi, che facciano riferimento ad una valutazione obiettiva della qualità, dell'utilità, del prezzo dei beni e servizi chiesti, della capacità della controparte di fornire e garantire tempestivamente beni e servizi di livello adeguato al perseguimento della *mission* aziendale, nonché della loro integrità e solidità.

REGOLE OPERATIVE

I soggetti indicati devono:

- effettuare controlli sulla correttezza, completezza e integrità dei dati predisposti, conservando evidenza dei controlli effettuati;
- tenere separata evidenza documentale delle principali operazioni di acquisto di beni e servizi, segnatamente da parte di fornitori e prestatori non impiegate abitualmente (compresi consulenti, intermediari, enti sponsorizzati, etc.);
- tenere separata evidenza documentale delle operazioni con parti correlate;
- sottoporre al Collegio Sindacale le valutazioni di congruità dei corrispettivi riconosciuti ai terzi nonché le operazioni con parti correlate, qualora questi siano di importi significativi;
- tenere evidenza della documentazione/informazioni richieste/rilasciate, degli eventuali incontri svolti e dell'evidenza di eventuali punti di criticità riscontrati
- osservare il rispetto delle deleghe e dei poteri di firma ad essi attribuiti;
- assicurare un adeguato reporting agli Amministratori, anche in relazione all'utilizzo delle deleghe e dei poteri di firma.

UNITÀ ORGANIZZATIVA		CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AMMINISTRATORE DELEGATO UFFICIO AMMINISTRATIVO CONSULENZA ESTERNA
ATTIVITÀ SENSIBILE	RTRIB_03	Gestione degli adempimenti fiscali. Gestione dei beni aziendali.
OCCASIONE		L'Ufficio Amministrativo provvede alla predisposizione dei documenti per la redazione della dichiarazione IVA e li consegna al consulente. La consulenza esterna segue la successiva fase dichiarativa ed effettua il pagamento. La gestione dei beni aziendali e le operazioni che hanno ad oggetto la disposizione degli stessi rientrano nelle competenze del Consiglio di Amministrazione.
FATTISPECIE DI REATO		Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte D.Lgs. 231/2001 art. 25-quinquiesdecies Art. 11 D.Lgs. 74/2000
MODALITÀ		Alienazione simulata di beni o compimento di atti fraudolenti al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Dichiarazioni di costi o ricavi inesistenti.
DESCRIZIONE RISCHIO		Rischio che i soggetti indicati procedano ad alienare simulatamente o a compiere atti fraudolenti sui beni aziendali al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Rischio che i soggetti indicati, al fine di ottenere indebitamente per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi, indichino nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale ricavi inferiori o costi superiori a quelli effettivi.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

REGOLE COMPORTAMENTALI

I soggetti identificati, nella gestione degli adempimenti fiscali, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico, in particolare in materia di "*Trasparenza della contabilità*" e "*Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza*".

Devono avere cura che:

- la contabilità sia rigorosamente improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza e trasparenza del dato registrato;
- i fatti di gestione siano compiuti nel rigoroso rispetto delle deleghe eventualmente conferite e delle eventuali autorizzazioni che si rendessero necessarie per l'esecuzione di particolari operazioni;
- ogni transazione contabile sia tracciata, adeguatamente documentata, accurata e completa, nel rispetto formale e sostanziale della normativa e delle procedure tempo per tempo in vigore;
- eventuali omissioni, errori, falsificazioni di scritture contabili o registrazioni, siano tempestivamente segnalate agli organi di controllo;
- non siano esposti fatti non rispondenti al vero ovvero omesse informazioni e occultati dati in violazione diretta o indiretta dei principi contabili, normativi e delle regole procedurali interne;
- astenersi dal presentare dichiarazioni non veritiere o produrre elementi fittizi;
- improntare ogni comportamento alla massima correttezza, trasparenza e rigore nei confronti di rappresentanti, funzionari o dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- ottemperare ad ogni richiesta proveniente dall'Amministrazione Finanziaria, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.

REGOLE OPERATIVE

I soggetti identificati devono:

- osservare, per quanto di competenza, il rispetto delle procedure interne;
- segnalare al Collegio Sindacale le principali operazioni di trasferimento beni aziendali con evidenza delle ragioni, modalità, criteri di fissazione del prezzo;
- nel rispetto del sistema delle deleghe interne, i soggetti delegati all'effettuazione di operazioni di straordinaria amministrazione, quali cessione di beni immobili, rami d'azienda, beni ammortizzabili e partecipazioni o smobilizzi di strumenti finanziari, devono segnalare dette operazioni all'Organo di Controllo (Collegio Sindacale) prima del perfezionamento delle stesse;
- comunicare preventivamente all'Organo di Controllo le controparti delle operazioni di carattere straordinario, dichiarando se possono essere annoverate nella definizione di 'parti correlate';
- osservare il rispetto delle deleghe e dei poteri di firma ad essi attribuiti;
- per i soggetti delegati, assicurare un adeguato reporting al Consiglio di Amministrazione, anche in relazione all'utilizzo delle deleghe e dei poteri di firma.

UNITÀ ORGANIZZATIVA		AMMINISTRATORE DELEGATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
ATTIVITÀ SENSIBILE	RTRIB_04	Tenuta e conservazione delle scritture contabili e dei documenti contabili.
OCCASIONE		L'Ufficio Amministrativo ha la responsabilità di organizzare e curare l'aggiornamento e la corretta conservazione dei libri contabili obbligatori e dei documenti di supporto, anche per il tramite dei software informatici adottati.
FATTISPECIE DI REATO		Occultamento o distruzione di documenti contabili D.Lgs. 231/2001 art. 25-quinquiesdecies Art. 10 D.Lgs. 74/2000
MODALITÀ		Occultamento o distruzione di scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione.
DESCRIZIONE RISCHIO		Rischio che i soggetti indicati, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi (clienti e fornitori), occultino o distruggano le scritture contabili o altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 4 MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001	Gestione degli aspetti ambientali dell'azienda	29.02.2024
--	---	---	-------------------

PROTOCOLLI DI CONTROLLO	
REGOLE COMPORTAMENTALI	<p>I soggetti identificati, nella tenuta delle scritture contabili, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico, in particolare in materia di "<i>Trasparenza della contabilità</i>" "<i>Rapporti con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza</i>".</p> <p>Devono avere cura che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la contabilità sia rigorosamente improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza e trasparenza del dato registrato; - i fatti di gestione siano compiuti nel rigoroso rispetto delle deleghe eventualmente conferite e delle eventuali autorizzazioni che si rendessero necessarie per l'esecuzione di particolari operazioni; - ogni transazione contabile sia tracciata, adeguatamente documentata, accurata e completa, nel rispetto formale e sostanziale della normativa e delle procedure tempo per tempo in vigore; - eventuali omissioni, errori, falsificazioni di scritture contabili o registrazioni, siano tempestivamente segnalate agli organi di controllo; - non siano esposti fatti non rispondenti al vero ovvero omesse informazioni e occultati dati in violazione diretta o indiretta dei principi contabili, normativi e delle regole procedurali interne; - astenersi dal presentare dichiarazioni non veritiere o produrre elementi fittizi; - astenersi dall'occultare scritture contabili o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione; - improntare ogni comportamento alla massima correttezza, trasparenza e rigore nei confronti di rappresentanti, funzionari o dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni; - ottemperare ad ogni richiesta proveniente dall'Amministrazione Finanziaria, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici; - attenersi scrupolosamente alla normativa di legge e di settore; - non siano promessi e/o erogati favori, somme, benefici di altra natura allorché siano finalizzati ad ottenere vantaggi impropri. - sia evitata qualsiasi attività che contrasti con il corretto adempimento dei propri compiti o che possa nuocere agli interessi e all'immagine dell'impresa, comunicando ogni situazione di conflitto di interessi, potenziale o reale.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 4 MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001	Gestione degli aspetti ambientali dell'azienda	29.02.2024
--	---	---	-------------------

REGOLE OPERATIVE	<p>I soggetti identificati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osservare, per quanto di competenza, il rispetto delle procedure interne; - effettuare controlli sulla correttezza, completezza e integrità dei dati predisposti per le dichiarazioni nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, conservando evidenza dei controlli effettuati; - effettuare controlli sulla integrità dei libri contabili e sulla conservazione della documentazione di supporto conservando evidenza dei controlli effettuati; - sottoporre al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione l'evidenza dei controlli effettuati, al fine di permettere loro la verifica sulla corretta tenuta dei libri contabili e di conservazione della documentazione di supporto
-------------------------	--

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 4 MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001	Gestione degli aspetti ambientali dell'azienda	29.02.2024
--	---	---	-------------------

I. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – ATTIVITA' COLLEGATE

PROCESSO	GESTIONE SICUREZZA AZIENDALE
RESPONSABILE	DATORE DI LAVORO
FIGURE APICALI COINVOLTE	Datore di lavoro, RSPP
FIGURE COINVOLTE NEL PROCESSO	RSPP, Lavoratori, Medico Competente
ATTIVITA'	Gestione degli adempimenti in tema di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	<p>Interporto, così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e succ. mod. ed int. art. 31, si è dotata di un Sistema di Prevenzione e Protezione organizzato e funzionante. Le figure fondamentali per il funzionamento del sistema sono state nominate e operano nel rispetto del loro mandato. La valutazione dei rischi è adeguata al tipo di organizzazione e tiene conto di tutti i pericoli presenti nelle varie condizioni ipotizzabili durante lo svolgimento delle attività lavorative, normali ed anormali.</p> <p>È parte attiva nella gestione del Sistema di Prevenzione il Medico Competente, regolarmente nominato, il quale ha collaborato alla valutazione dei rischi e redatto il conseguente Protocollo di Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori. Tale sorveglianza è attiva e coinvolge tutti gli addetti che sono esposti a rischi per la salute.</p> <p>Gli obblighi di Formazione, Informazione e Addestramento vengono soddisfatti dalla società e registrati. In particolare le attività di formazione intraprese sono incentrate su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, modalità di prevenzione intrapresa in azienda, organi di vigilanza, controllo e assistenza; • Rischi riferiti alle diverse mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione intraprese dal reparto interessato. <p>Le attività di formazione avvengono in occasione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costituzione di un rapporto di lavoro; • Trasferimento o cambiamento di mansioni;

 <p>INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE</p>	<p>ALLEGATO 4 MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001</p>	<p>Gestione degli aspetti ambientali dell'azienda</p>	<p>29.02.2024</p>
--	--	---	-------------------

	<ul style="list-style-type: none"> • Introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie; • A seguito della valutazione dei rischi aziendali. <p>La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti viene periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi secondo quanto previsto dall'accordo SSRR del 21/12/2011.</p> <p>Le attività di informazione intraprese sono incentrate su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale; • I rischi specifici connessi all'attività svolta, le normative di sicurezza, le disposizioni aziendali in materia; • Le procedure di primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; • I nominativi del responsabile e gli addetti del servizio di prevenzione e del medico competente; • I nominativi degli addetti al Primo Soccorso e Gestione Emergenze. <p>L'addestramento specifico viene effettuato in occasione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costituzione di un rapporto di lavoro; • Trasferimento o cambiamento di mansioni; • Introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi; <p>Tutte le figure della Sicurezza devono aggiornarsi secondo quanto richiesto dalle norme e da quanto stabilito dalla Conferenza Stato Regioni al riguardo. A seguito della valutazione del rischio non è stata evidenziata la necessità dell'uso di D.P.I. Viene svolta una continua attività di monitoraggio del SPP da parte del RSPP al fine di garantire al Datore di Lavoro l'efficacia del sistema.</p>
RISCHIO REATO	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
MODALITÀ	<p>Rischio di violazione delle norme antinfortunistiche e della tutela e dell'igiene sul lavoro quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - violazione dei canoni di diligenza media nello svolgimento di un'attività, avuto specifico riguardo alle mansioni di vigilanza in concreto gravanti sul soggetto agente; - comportamento contrario alla normale prudenza, intesa quale insieme di comportamenti che tutti i lavoratori devono tenere, in determinate circostanze di tempo e di luogo, per evitare la lesione di diritti altrui; - inosservanza delle regole e delle precauzioni doverose da parte della media dei soggetti che rivestono una qualifica e sono adibiti a mansioni analoghe a quelle poste in capo al soggetto agente. <p>Rischio che il Datore di Lavoro non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro</p>

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 4 MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001	Gestione degli aspetti ambientali dell'azienda	29.02.2024
--	---	---	-------------------

ATTIVITÀ ANALIZZATE	PROTOCOLLI DI CONTROLLO - Art. 30, D.Lgs. 81/2008
	Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici Art. 30 co. 1 lett.a), D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
	Interporto, al fine di adottare il MOG ai sensi del D.Lgs 231/2001, svolge monitoraggi sui luoghi di lavoro, attrezzature di lavoro, ha individuato gli adeguamenti da fare ai sensi della normativa vigente e delle norme tecniche programmandone l'effettuazione secondo una scala di priorità. Costantemente controlla, mediante verifiche e sopralluoghi svolti dal RSPP.
REGOLE DI COMPORTAMENTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio il Datore di Lavoro deve rispettare tutti gli standard tecnico strutturali relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro e deve predisporre modalità che garantiscano l'aggiornamento alle prescrizioni legislative applicabili. 2. Al fine di dare sistematicità alla di questo aspetto il Datore di Lavoro può prevedere l'utilizzo di risorse interne o esterne per la consultazione delle fonti di aggiornamento e l'identificazione della normativa applicabile. 3. Al fine di dare sistematicità alla di questo aspetto il Datore di Lavoro deve individuare le funzioni aziendali competenti che, in fase di nuovi acquisti o di nuova installazione, devono provvedere ad acquistare, nel rispetto delle normative vigenti, attrezzature/macchine e sostanze e preparati pericolosi.
	Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti Art. 30 co. 1 lett. b), D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 4 MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001	Gestione degli aspetti ambientali dell'azienda	29.02.2024
--	---	---	-------------------

	<p>Interporto ha redatto un documento di valutazione dei rischi che analizza i singoli luoghi di lavoro (DVR in revisione n.4 del 18/04/2016) seguendo quanto prescritto dalla normativa vigente, in particolare preoccupandosi di aggiornarlo secondo le prescrizioni di legge e ogni qualvolta avvengano modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, oppure in relazione al grado di evoluzione della tecnica, delle conoscenze, della prevenzione o della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.</p> <p>Le misure adottate sono relative a: adozione di una organizzazione idonea a gestire le risorse (uomini e mezzi), informazione, formazione, addestramento, controllo sanitario (quando necessario), assegnazione e gestione DPI, utilizzo e controllo / manutenzione attrezzature e mezzi produttivi, gestione e manutenzione dei luoghi di lavoro e impianti, gestione delle sostanze e preparati pericolosi.</p>
REGOLE DI COMPORTAMENTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Datore di lavoro deve svolgere l'attività di individuazione dei pericoli e di valutazione dei rischi conseguenti. A seguito di tale valutazione deve definire e far applicare le misure di prevenzione e protezione conseguenti. 2. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio il Datore di Lavoro deve mantenere attive le procedure per sviluppare una corretta e completa analisi dei pericoli e una conseguente valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

ATTIVITA' SICUREZZA N. 9-18-40-86-99-100- 101 -102- 109-110	Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso Art. 30 co. 1 lett. c), D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
	<p>Interporto. ha provveduto a nominare, formare e addestrare due addetti al primo soccorso ed all'antincendio, all'evacuazione controllando periodicamente la necessità di effettuare aggiornamenti periodici; inoltre provvede ad una corretta manutenzione-conservazione dei presidi antincendio e del materiale di Primo Soccorso.</p> <p>Nel DVR è stato valutato il rischio d'INCENDIO che è stato valutato e sono state predisposte le procedure di EMERGENZA, ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO.</p> <p>Le attrezzature antincendio (estintori, idranti) sono ubicate in modo da essere facilmente raggiungibili e sono sottoposte a manutenzione e verificate regolarmente. Esiste idonea cartellonistica che segnala i mezzi antincendio. La segnalazione delle vie di fuga in caso di incendio è ben visibile.</p> <p>Per quanto riguarda il PRIMO SOCCORSO è presente la cassetta di Primo soccorso per un primo intervento; sono stati designati gli addetti all'antincendio aziendale.</p>
REGOLE DI COMPORTAMENTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Datore di lavoro deve garantire che il Sistema di Prevenzione e Protezione sia in grado di fronteggiare le situazioni di emergenza che dovessero presentarsi. Al fine di giungere a questo fine deve mantenere nel tempo la consistenza della squadra di emergenza e primo

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 4 MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001	Gestione degli aspetti ambientali dell'azienda	29.02.2024
--	---	---	-------------------

	<p>soccorso: ai componenti dovrà assicurare formazione adeguata e ripetuta nel tempo. Inoltre dovrà assicurare lo svolgimento di simulazioni di possibili emergenze al fine di testare le capacità di reazione della squadra. Deve garantire la corretta formazione di base sulla risposta alle emergenze per tutti i lavoratori.</p> <ol style="list-style-type: none"> Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio il Datore di Lavoro deve predisporre e mantenere adeguate le misure generali di gestione dell'emergenza che dovessero presentarsi nel sito ove l'organizzazione svolge le sue attività tenendo conto della presenza e delle potenziali interferenze di altre aziende locatarie dei depositi loro ceduti in affitto da Interporto. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio il Datore di Lavoro deve promuovere attività di coordinamento e simulazioni coordinate con tutte le altre aziende locatarie presenti nel sito.
ATTIVITA' SICUREZZA N. 99-100- 101 -102	Attività di natura organizzativa, quali gestione dei contratti pubblici Art. 30 co. 1 lett. c), D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
	<p>Come previsto dal D.Lgs. 81/2008, il Datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, con contratto di appalto o contratto d'opera:</p> <ol style="list-style-type: none"> verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera; fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
REGOLE DI COMPORTAMENTO	<ol style="list-style-type: none"> Il Datore di lavoro deve garantire che tutti gli appalti siano realizzati in completa sicurezza; a tal fine attua tutte le misure di natura organizzativa e tecnica necessarie per il raggiungimento di tale fine. Il Datore di lavoro verifica che tutta la documentazione inerente gli appalti assegnati sia adeguata e conforme all'idoneità tecnica – organizzativa richiesta agli appaltatori. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio il Datore di Lavoro deve mantenere attive procedure che assicurino l'osservanza delle prescrizioni e delle regole operative afferenti a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e le eventuali sanzioni disciplinari costituiscano parte integrante del regolamento contrattuale fra le parti. Inoltre deve assicurare che: <ul style="list-style-type: none"> il controllo sugli adempimenti sia affidato ad un soggetto identificato; agli inadempimenti siano collegati meccanismi di reazione e di sanzione (economica, contrattuale); sia assicurata l'applicazione delle sanzioni.

	Attività di natura organizzativa, quali riunioni periodiche di sicurezza, Art. 30 co. 1 lett. c), D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
--	--

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 4 MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001	Gestione degli aspetti ambientali dell'azienda	29.02.2024
--	---	---	-------------------

	<p>Interporto, data l'esiguità del personale presente (meno di 15 lavoratori in totale) non è tenuta a svolgere le attività previste dall'art. 35 del D.Lgs. 81/2008. Il Datore di Lavoro, o un suo incaricato, gestisce le comunicazioni interne ed esterne relativamente alle tematiche di Salute e Sicurezza, coinvolgendo, quando opportuno i lavoratori dell'azienda, come previsto dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi di lavoro, raccogliendo osservazioni, commenti e proposte dai lavoratori e dagli altri soggetti interessati (enti locali, cittadini, dipendenti diretti e indiretti, clienti e fornitori, ecc.). Le comunicazioni interne sono diffuse ad esempio per mezzo di posta elettronica, ovvero tramite riunioni specifiche, opuscoli ecc., se necessario.</p>
REGOLE DI COMPORTAMENTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Datore di lavoro deve garantire una costante comunicazione sulla sicurezza con i lavoratori. 2. Il Datore di lavoro verifica che le comunicazioni sulla sicurezza siano trasmesse. 3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio il Datore di Lavoro deve implementare e mantenere attivi protocolli per assicurare la comunicazione interna.
	<p>Consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza</p> <p>Art. 30 co. 1 lett. c), D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.</p>
	<p>In Interporto i lavoratori hanno eletto un RLS. In ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Interporto consulta il RLS nei casi (non esaustivi) di seguito esposti:</p> <p>a) consultazione preventiva da parte del Datore di lavoro all'atto della prima redazione della valutazione di tutti i rischi e della elaborazione del relativo documento e in tutti i successivi aggiornamenti, ad esempio a seguito di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità (art. 29);</p> <p>b) consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva (art. 50 comma b);</p> <p>c) consultazione in merito alla designazione di: responsabile del servizio di prevenzione, addetti al servizio di prevenzione, alle attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all'evacuazione dei luoghi di lavoro; medico competente (art. 50 comma c);</p> <p>d) consultazione in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 50 comma d).</p>
REGOLE DI COMPORTAMENTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Datore di lavoro deve garantire lo svolgimento delle libere elezioni del RLS e concedergli la possibilità di consultare la documentazione indicata nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	<p>ALLEGATO 4 MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001</p>	<p>Gestione degli aspetti ambientali dell'azienda</p>	<p>29.02.2024</p>
--	--	---	--------------------------

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Il Datore di lavoro verifica che la figura dell'RLS sia consultata e svolga la sua attività: in particolare quando i lavoratori devono essere consultati per quanto previsto dalla legislazione vigente. 3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio il Datore di Lavoro deve mantenere attivi i protocolli per assicurare la comunicazione interna in particolare quella con i RLS.
--	---

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 4 MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001	Gestione degli aspetti ambientali dell'azienda	29.02.2024
--	---	---	-------------------

	Attività di sorveglianza sanitaria Art. 30 co. 1 lett. d), D.Lgs. 81/2008
	<p>L'organizzazione della sicurezza prevede una costante collaborazione con il Medico Competente che partecipa all'attività di valutazione dei rischi, programma la sorveglianza sanitaria sulla base della stessa valutazione e definisce tempistiche e tipologia di esami da effettuare attraverso un protocollo sanitario gestito dal MC. In caso di cambi mansione o introduzione di nuovi rischi Interporto comunica al MC le variazioni. La gestione delle idoneità o delle prescrizioni per idoneità parziale avviene mediante apposita comunicazione ai preposti.</p> <p>Il Medico competente di Interporto è nominato nell'ambito di un contratto con la società A.S.A. s.r.l.</p> <p>La sorveglianza sanitaria comprende accertamenti preventivi al fine del giudizio di idoneità alla mansione specifica.</p> <p>La sorveglianza sanitaria comprende gli accertamenti periodici per il controllo dello stato di salute dei lavoratori definiti dal Medico Competente: in base agli esiti egli procede all'aggiornamento delle cartelle sanitarie dei lavoratori.</p> <p>Non sono emersi disturbi di salute legati all'ambiente di lavoro.</p> <p>Non sono emerse situazioni che comportino allo stato attuale segnalazioni di malattie professionali.</p> <p>Tutti i lavoratori sono stati informati dei risultati della visita e degli esami strumentali effettuati.</p> <p>Il medico competente definisce, in base alle prescrizioni normative, alla valutazione dei rischi aziendale e in base alle reali condizioni di lavoro, la necessità, la tipologia di esami e la periodicità degli accertamenti sanitari.</p>

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 4 MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001	Gestione degli aspetti ambientali dell'azienda	29.02.2024
--	---	---	-------------------

REGOLE DI COMPORTAMENTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Datore di lavoro deve garantire lo svolgimento della sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori cui il Medico Competente la applica. Deve garantire il rispetto delle idoneità rilasciate dal Medico Competente stesso e di eventuali idoneità parziali e con limitazioni. Il Datore di lavoro deve garantire in caso di cambio di mansione del lavoratore la comunicazione al Medico Competente al fine di una nuova valutazione dell'idoneità del lavoratore alla nuova mansione. 2. Il Datore di lavoro, nell'ambito della sua attività, verifica il rispetto della gestione delle idoneità. 3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve mantenere attivi protocolli per la realizzazione di un controllo operativo sulle tempistiche della sorveglianza sanitaria, sulla gestione delle idoneità, sul corretto iter per l'idoneità in caso di cambio mansione.
--------------------------------	--

	Attività di informazione e formazione dei lavoratori Art. 30 co. 1 lett. e), D.Lgs. 81/2008
	<p>Interporto pianifica le attività di formazione in relazione alle modifiche legislative intervenute; ai nuovi servizi attivabili; al mansionario aziendale (competenze richieste) ed ai livelli minimi di formazione richiesta (ex accordo SSRR 21/12/2011).</p> <p>Interporto mantiene alta l'attenzione e la sensibilità dei lavoratori nei confronti del rispetto di sé stessi e delle norme di sicurezza.</p> <p>In particolare ad eventuali neoassunti vengono fornite tutte le informazioni generali sulle misure adottate in caso di emergenza, sulla generale attività di prevenzione degli infortuni e su argomenti più specifici più strettamente legati alla mansione che il lavoratore andrà a svolgere.</p> <p>Tale formazione sarà ripetuta ogni qualvolta sarà effettuato un cambio di mansione o saranno introdotte nuove tecnologie, sostanze o preparati Pericolosi.</p> <p>Interporto altresì prevede che i lavoratori ricevano una formazione specifica nel caso in cui vi sia un'evoluzione dei rischi o l'insorgenza di nuovi pericoli.</p> <p>Interporto forma i lavoratori sugli aspetti principali del MOG e su ruoli, compiti e responsabilità di ciascuna figura in esso coinvolta.</p>

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 4 MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001	Gestione degli aspetti ambientali dell'azienda	29.02.2024
--	---	---	-------------------

REGOLE DI COMPORTAMENTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Datore di lavoro deve garantire che tutti i lavoratori siano informati e formati sui rischi cui possono essere esposti, formati per poter affrontare i rischi residui e addestrati per poter svolgere la loro attività in completa sicurezza. Il Datore di lavoro deve verificare che la formazione sia stata efficace e periodicamente la verifica e la aggiorna. 2. Il Datore di lavoro deve garantire che tutti i lavoratori siano formati sul MOG e su ruoli, compiti e responsabilità di ciascuna figura in esso coinvolta. 3. Il Datore di lavoro verifica il rispetto delle procedure di gestione della formazione, analizzando la valutazione delle esigenze di formazione, l'erogazione della formazione corrispondente e la valutazione della sua efficacia. 4. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve implementare una procedura di pianificazione della formazione per tutte le mansioni aziendali, in relazione agli incarichi ed i ruoli (lavoratori, preposti e dirigenti per la sicurezza) e successiva registrazione della formazione svolta tenendo sotto controllo le necessità dei lavoratori di formazione per rischi particolari e per l'evoluzione normativa. La procedura deve contemplare la valutazione dell'efficacia della formazione somministrata.
--------------------------------	--

	Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori Art. 30 co. 1 lett. f), D.Lgs. 81/2008
	<p>La sorveglianza e vigilanza viene effettuata da parte del Datore di Lavoro in base alle proprie attribuzioni e competenze.</p> <p>Il RSPP effettua un controllo tecnico-operativo o di primo grado configurabile come verifica tecnica di sicurezza su nuove attività, nuove attrezzature e nuovi mezzi, nuovi prodotti: oltre a ciò verifica con sopralluoghi, la conformità degli ambienti di lavoro.</p> <p>Sono previsti provvedimenti disciplinari in caso di violazione delle leggi o delle regole aziendali dei Lavoratori.</p> <p>Il Datore di lavoro deve dare direttive per la realizzazione di un sistema di controllo sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro che hanno impatto sulla salute e sicurezza, da parte dei lavoratori e, con le modalità previste dal MOG, vigilare sulla loro corretta attuazione.</p>
REGOLE DI COMPORTAMENTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Datore di lavoro deve garantire il mantenimento nel tempo del rispetto delle procedure adottate. 2. L'eventuale utilizzo della delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in relazione al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 4 MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001	Gestione degli aspetti ambientali dell'azienda	29.02.2024
--	---	---	-------------------

	Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge Art. 30 co. 1 lett. g), D.Lgs. 81/2008
	<p>Interporto si preoccupa di espletare tutti gli adempimenti burocratici previsti per legge (ad es. denunce messa a terra, agibilità dei locali, dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici, rinnovi delle varie autorizzazioni, ecc.).</p> <p>Il Datore di Lavoro, o un suo incaricato, deve adeguatamente gestire e custodire i documenti e le certificazioni obbligatorie per legge.</p> <p>La definizione delle modalità di gestione di tale documentazione è effettuata stabilendo almeno:</p> <ol style="list-style-type: none"> le modalità di comunicazione della documentazione il sistema di conservazione e controllo le modalità di revisione, necessarie specialmente in caso di cambiamenti organizzativi, tecnici, strutturali, dei processi, ecc. la figura/e in azienda che ne ha/hanno responsabilità
REGOLE DI COMPORTAMENTO	<ol style="list-style-type: none"> Il Datore di lavoro deve garantire che tutte le documentazioni e certificazioni obbligatorie siano acquisite e che siano monitorate eventuali loro scadenze e verifica che le attività di verifica della conformità normativa vengano svolte con continuità dalle figure previste; inoltre verifica il rispetto delle scadenze per autorizzazioni e certificazioni obbligatorie. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve mantenere attivi protocolli per la gestione della documentazione inerente la SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, di verifica della conformità normativa e di gestione delle scadenze.

	Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate Art. 30 co. 1 lett. h), D.Lgs. 81/2008
	<p>Interporto attiva, con modalità e frequenze predefinite, un processo di sorveglianza/monitoraggio e misurazione sull'attuazione di quanto previsto nelle procedure/modelli adottati. Le attività di tale processo devono essere registrate e i risultati confrontati con gli obiettivi prefissati, in modo da verificare che ciò che è stato attuato è concorde con ciò che è stato pianificato e produce i risultati voluti.</p> <p>Le necessità di sorveglianza/monitoraggio e misurazione sono identificate anche a seguito della VDR. Tali attività sono svolte dal RSPP che pianifica i suoi interventi a seconda delle esigenze emerse. Per aspetti specialistici può ricorrere a specialisti esterni all'impresa.</p>

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 4 MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001	Gestione degli aspetti ambientali dell'azienda	29.02.2024
--	---	---	-------------------

REGOLE DI COMPORTAMENTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Datore di lavoro deve garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità del Modello adottato mediante verifiche sull'applicazione delle procedure adottate. 2. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve mantenere attivi protocolli basati sulla stesura di Piani di controllo periodici, svolti dal RSPP, che forniscano una valutazione sul rispetto dei requisiti fissati e sull'applicazione delle procedure approvate. 3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro, o un suo incaricato, deve mantenere attive modalità operative che gli consentano di registrare, indagare ed analizzare eventuali infortuni, incidenti e le situazioni pericolose. 4. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro stabilisce, implementa e mantiene attive modalità operative per registrare ed analizzare eventuali deviazioni segnalate del RSPP. Lo scopo è quello di individuare e porre in atto le necessarie azioni correttive o preventive e successivamente verificarne l'efficacia. Si intende per deviazione un qualsiasi scostamento dai requisiti fissati dal MOG dell'azienda. Per azione correttiva si intende un'azione posta in essere per eliminare le cause di non conformità.
--------------------------------	--

	Sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività Art. 30 co. 2, D.Lgs. 81/2008
	Viene curata la formalizzazione di tutte le attività effettuate (ad es. Allegati al DVR, ecc.) e tutta la documentazione viene conservata a cura del RSPP in formato digitale o in formato cartaceo. Il DL, o un suo incaricato, deve definire le modalità con cui gestire e custodire la documentazione, per fornire l'evidenza del funzionamento del MOG al fine di disporre di documenti comprensibili, corretti, aggiornati mutuando le procedure dal SGQ certificato.
REGOLE DI COMPORTAMENTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Datore di lavoro deve garantire che ci sia evidenza documentale dello svolgimento delle attività necessarie per garantire la salute e la sicurezza sul posto di lavoro; inoltre deve garantire tutte le registrazioni previste dalle norme applicabili sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, verificando che le attività di registrazione vengano svolte con continuità dalle figure previste e lo stato di conservazione delle registrazioni. 2. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve definire delle modalità di gestione di tale documentazione stabilendo almeno: <ol style="list-style-type: none"> a. le modalità di redazione ed approvazione della documentazione; b. il sistema di conservazione e controllo; c. le modalità di revisione, necessarie specialmente in caso di cambiamenti organizzativi, tecnici, strutturali, dei processi, ecc.; d. chi/coloro ha/che hanno la responsabilità di gestione; e. la data di emissione e di aggiornamento.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 4 MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001	Gestione degli aspetti ambientali dell'azienda	29.02.2024
--	---	---	-------------------

	Competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio Art. 30, co. 3, D.Lgs. 81/2008
	<p>Interporto ha definito un'organizzazione ove sono definite le figure organizzative della sicurezza; vengono svolte attività di sorveglianza documentata in modo da sensibilizzare e responsabilizzare tutti i lavoratori e prevenire / correggere tempestivamente eventuali comportamenti non adeguati.</p> <p>È stato nominato un RSPP che collabora con il datore di lavoro per effettuare una costante attività di valutazione dei rischi presenti sul posto di lavoro e di aggiornamento dei relativi documenti.</p>
REGOLE DI COMPORTAMENTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Datore di lavoro deve garantire che le attività di individuazione dei pericoli sul posto di lavoro e di valutazione e gestione dei rischi conseguenti siano svolte da personale avente competenze tecniche adeguate e i poteri necessari al fine di assicurare che le valutazioni svolte siano adeguate alla realtà lavorativa della società. 2. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro non può delegare le attività di valutazione dei rischi, la redazione del relativo documento e di designazione del RSPP. Per tutti i processi ed attività aziendali il Datore di Lavoro deve comunque assicurare una chiara attribuzione di compiti e funzioni nell'ambito del proprio modello organizzativo, tenendo conto di quanto disposto dalla legislazione. Tale attribuzione deve essere nota a tutti ed effettivamente adottata.

	Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Art. 30 co. 3, D.Lgs. 81/2008
	<p>Interporto, insieme al modello organizzativo e di gestione ex D.Lgs. 231/01, ha adottato un Codice disciplinare che si impegna di diffondere a tutti i lavoratori e di applicare costantemente al fine di sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello</p>
REGOLE DI COMPORTAMENTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Datore di lavoro definisce e formalizza il sistema disciplinare e lo comunica a tutti i soggetti interessati. 2. Il Datore di lavoro deve garantire l'applicazione del sistema disciplinare adottato. 3. Il Datore di lavoro dovrà inoltre, definire idonee modalità per selezionare, tenere sotto controllo e, ove opportuno, sanzionare collaboratori esterni, appaltatori, fornitori e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'azienda stessa (nei casi in cui via sia un qualche rilevanza sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro aziendale). Perché tali modalità siano applicabili l'azienda deve prevedere che nei singoli contratti siano inserite specifiche clausole applicative con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti ed alle sanzioni previste per il loro mancato rispetto, fino alla risoluzione del contratto stesso.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 4 MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001	Gestione degli aspetti ambientali dell'azienda	29.02.2024
--	---	---	-------------------

	Sistema di controllo sull'attuazione del Modello Organizzativo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate Art. 30 co. 4, D.Lgs. 81/2008
	La sorveglianza e vigilanza viene effettuata da parte del Datore di Lavoro, in base alle proprie attribuzioni e competenze. Il RSPP effettua un controllo tecnico-operativo.
REGOLE DI COMPORTAMENTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Datore di lavoro deve garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità del Modello adottato. 2. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve mantenere attivi protocolli per il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità del Modello adottato basati sulla stesura di Piani di miglioramento verificati periodicamente, su un Riesame del MOG periodico e procedure di verifica periodici che forniscano una valutazione sul rispetto dei requisiti fissati del Modello organizzativo.
	Il riesame e l'eventuale modifica del Modello Organizzativo Art. 30 co. 4, D.Lgs. 81/2008
	Il Servizio di Prevenzione e Protezione deve venir rivalutato almeno una volta all'anno e per tanto tutti gli aspetti connessi alla sicurezza propri del MOG. Tutte le decisioni prese devono essere documentate in un apposito verbale e, successivamente, trasmesse, a seconda della pertinenza degli specifici aspetti, al personale.
REGOLE DI COMPORTAMENTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Datore di lavoro deve riesaminare periodicamente il Modello Organizzativo adottato, nell'ambito della sicurezza, per garantirne la continua efficacia. 2. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve mantenere attivi protocolli per lo svolgimento di Riesami periodici del Modello organizzativo al fine di garantirne l'efficacia ed il miglioramento nel tempo da affiancare alle Riunioni di sicurezza.

Tutte le figure del SPP devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "Protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e comunque adempiere a quanto prescritto dagli artt. 17, 18, 19, 20 del D.lgs 81/2008 e succ. mod. ed int. Anche il Medico Competente, pur operando come professionista esterno alla società, nell'ambito del suo incarico deve attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "Protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e comunque adempiere a quanto prescritto dall'art. 25 e 32 D.lgs 81/2008 e succ. mod. ed int.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 4 MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001	Gestione degli aspetti ambientali dell'azienda	29.02.2024
--	---	---	-------------------

Flussi informativi verso l'OdV

Flussi informativi		
Descrizione	Periodicità	Responsabile
Copia delle eventuali contestazioni di violazioni della normativa in materia di sicurezza da parte delle Autorità competente ed esito delle relative prescrizioni. Eventuali segnalazioni, da parte del Datore di lavoro, di violazioni in materia di sicurezza relative a procedure, aspetti gestionali, conformità normative, ecc.	AD EVENTO	DATORE DI LAVORO

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 4 MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001	Gestione degli aspetti ambientali dell'azienda	29.02.2024
--	---	---	-------------------

II. REATI AMBIENTALI - ATTIVITÀ COLLEGATE

PROCESSO	GESTIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DELL'AZIENDA
RESPONSABILE	Datore di lavoro - Presidente
FIGURE APICALI COINVOLTE	Datore di lavoro - Presidente
FIGURE COINVOLTE NEL PROCESSO	-
ATTIVITA'	Gestione degli adempimenti in tema di ambiente

RISCHIO REATO	Danno ambientale (contaminazione del suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, ecc.), per i reati associabili alla Bonifica dei siti (D.Lgs. 152/06, Art. 257, commi 1, 2)
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto la società non svolge attività dirette che implicino contaminazione del suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali. Semmai il rischio può riguardare i soggetti terzi che siano locatari/affittuari.

RISCHIO REATO	Impianti che generano emissioni in aria per i reati associabili al superamento dei valori limite di qualità dell'aria – D. Lgs. 152/06, Art. 279, comma 5
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto la società non svolge attività dirette che implicino il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 4 MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001	Gestione degli aspetti ambientali dell'azienda	29.02.2024
--	---	---	-------------------

	Semmai il rischio può riguardare i soggetti terzi che siano locatari/affittuari.
--	--

RISCHIO REATO	Impianti che generano scarichi idrici in relazione ai reati associabili ai limiti ed alle condizioni previste per gli scarichi di acque reflue industriali – D.Lgs. 152/06, Art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13)
MODALITÀ	<p>Il rischio risulta assente in quanto la società non svolge attività dirette che implicino il superamento dei limiti ed alle condizioni previste per gli scarichi di acque reflue industriali. Semmai il rischio può riguardare i soggetti terzi che siano locatari/affittuari.</p> <p>Nonostante il rischio sia assente in via diretta, si raccomanda di predisporre un sistema di contenimento (sostanze assorbenti predisposte e chiaramente locate) in coordinamento con i locatari/affittuari per intervenire in caso di sversamenti accidentali nelle aree comuni (piazzali) a causa del cedimento di impianti idraulici sui mezzi di trasporto. Tali sversamenti devono essere intercettati prima di un loro scarico nei tombini di adduzione alla pubblica fognatura nella quale è possibile conferire solo reflui che rispettano quanto previsto dal Regolamento dell'Ente gestore in accordo al D. Lgs. 152/06 e succ. mod. ed int.</p>

RISCHIO REATO	<p>Violazione delle norme che regolano la gestione dei rifiuti. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/06, Art. 256, commi 1, 3 e 6).</p> <p>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 152/06, Art. 258, comma 4); Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, Art. 259, comma 1);</p> <p>Attività organizzate per traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, Art. 260, commi 1, 2);</p> <p>Premesso che, con effetto a partire dal 1° gennaio 2019, è stato abolito in via ufficiale il SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti ex D.Lgs. 152/06, Art. 260 BIS, commi 6, 7, 8), con l'art. 6 vigente Decreto – Legge n. 135/2018 e ss. (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.), convertito con alcune modifiche ed integrazioni in Legge n. 12/2019, sono state adottate nuove misure in tema di tracciabilità dei dati ambientali concernenti la produzione ed il trasporto dei rifiuti. Dal 15 giugno 2023 è entrato in vigore il R.E.N.T.Ri. (Registro</p>
----------------------	---

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 4 MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001	Gestione degli aspetti ambientali dell'azienda	29.02.2024
--	---	---	-------------------

	<p>elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti), ossia il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico-operativo dell'Albo Gestori Ambientali. Il nuovo sistema ha preso il posto dell'abolito SISTRI. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha emanato il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (pubblicato sulla G.U. n. 126 del 31 maggio 2023) recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti c.d. R.E.N.T.Ri.</p>
MODALITÀ	<p>Il rischio risulta assente in quanto la società non svolge attività dirette che implicino rischi nella gestione di rifiuti. Semmai il rischio può riguardare i soggetti terzi che siano affittuari.</p>

RISCHIO REATO	<p>Attività che possono comportare l'uccisione e distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. (Art. 727-bis CP).</p>
MODALITÀ	<p>Il rischio risulta assente in quanto la società non svolge attività che implicino l'uccisione e distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</p>
RISCHIO REATO	<p>Attività che possono comportare la distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis).</p>
MODALITÀ	<p>Il rischio risulta assente in quanto la società non svolge attività all'interno di siti protetti.</p>

RISCHIO REATO	<p>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla Legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del Regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Legge 150/92, Art. 1, 3 bis)</p>
MODALITÀ	<p>Il rischio risulta assente in quanto la società non svolge alcun tipo di attività che implichi commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione o la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.</p>

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 4 MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001	Gestione degli aspetti ambientali dell'azienda	29.02.2024
--	---	---	-------------------

RISCHIO REATO	Attività che implicano la cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Legge 549/93, art. 3, comma 6)
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto la società non produce, né lavora sostanze lesive dell'ozono.

RISCHIO REATO	Inquinamento ambientale: compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (25 undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68)
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto in relazione alle attività svolte ed agli aspetti ambientali significativi non presenta aspetti di rischio tali da cagionare disastro ambientale. Semmai il rischio può riguardare i soggetti terzi che siano locatari/affittuari.

RISCHIO REATO	Delitti colposi contro l'ambiente - 25 undecies, comma 1, lett. c (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto in relazione alle attività svolte ed agli aspetti ambientali significativi non presenta aspetti di rischio tali da cagionare disastro ambientale per colpa. Semmai il rischio può riguardare i soggetti terzi che siano locatari/affittuari.

RISCHIO REATO	Circostanze aggravanti - 25 undecies, comma 1, lett. d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto in relazione alle attività svolte ed agli aspetti ambientali significativi non presenta aspetti di rischio tali da cagionare disastro ambientale con circostanze aggravanti. Semmai il rischio può riguardare i soggetti terzi che siano locatari/affittuari.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 4 MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001	Gestione degli aspetti ambientali dell'azienda	29.02.2024
--	---	---	-------------------

RISCHIO REATO	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - 25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto la società non svolge attività che possano configurare il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività. Semmai il rischio può riguardare i soggetti terzi che siano locatari/affittuari.

RISCHIO REATO	Tutela dall'esposizione al rumore – art. 10, L. 26.10.1995, n. 447 e s.m.i.; art. 190, D.Lgs. 81/2008
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto la società non svolge attività che possano configurare ipotesi di esposizione al rischio rumore ed ha anche adottato misure apposite rispetto ai rumori generati dalle attività svolte all'interno del Terminal Intermodale.

Tutte le figure coinvolte nel processo di GESTIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DELL'AZIENDA devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "Protezione dell'Ambiente" e comunque adempiere a quanto prescritto dal D.lgs. 152/2006 e succ. mod. ed int.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 4 MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001	Gestione degli aspetti ambientali dell'azienda	29.02.2024
--	---	---	-------------------

Flussi informativi verso l'OdV

Flussi informativi		
Descrizione	Periodicità	Responsabile
Copia delle eventuali contestazioni di violazioni della normativa Ambientale da parte delle Autorità competente ed esito delle relative prescrizioni.	AD EVENTO	DATORE DI LAVORO
Copia delle eventuali contestazioni di violazioni della normativa Ambientale da parte delle Autorità competente ed esito delle relative prescrizioni laddove comminate a locatari/affittuari.		



INTERPORTO – CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.P.A.

**Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01**

**ALLEGATO 5
REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING
ALLEGATO 5**

Oggetto	Approvazione	Data
Regolamento <i>whistleblowing</i>	C.d.A.	29.02.2024

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 5 REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING	29.02.2024
---	--	-------------------

SOMMARIO

1. Procedure interne di segnalazione (<i>whistleblowing</i>).....	3
1.1 Definizioni	3
2. Segnalazioni nell'ambito del D.Lgs. 231/2001	3
2.1 Oggetto della segnalazione	3
2.2 Perimetro soggettivo della segnalazione	5
2.3 Modalità e destinatari della segnalazione	6
2.4 Modalità di segnalazione	6
2.5 Contenuto della segnalazione	7
2.6 Procedure di segnalazione	8
2.7 Provvedimenti decisionali	9
2.8 Obblighi di riservatezza e tutela del segnalante	9
2.8.1 Tutela dell'anonimato	9
2.8.2 Divieto di discriminazione	10
2.8.3 Protezione dei dati ed archiviazione dei documenti	11
2.9 Responsabilità del segnalante	11
2.10 Sistema sanzionatorio	12
3. Segnalazioni nell'ambito della l. 190/2012	12
3.1 Oggetto della segnalazione	12
3.2 Perimetro soggettivo della segnalazione	13
3.3 Destinatari della segnalazione	13
3.4 Modalità di segnalazione	13
3.5 Procedura di segnalazione	14

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 5 REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING	29.02.2024
---	--	-------------------

1. Procedure interne di segnalazione (*whistleblowing*)

Il processo di *whistleblowing* è stato definito in conformità alle disposizioni di cui alla L. 30 novembre 2017, n. 179 - *Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*. Il processo è stato poi affinato e meglio precisato dal D.Lgs. 24/2023, che ha recepito la Direttiva UE n. 2019/1937/2019/1937, vigente dal 14.7.2023, per le imprese che hanno più di 249 dipendenti **e dal 17.12.2023 per quelle che hanno un numero inferiore a 249 dipendenti**. Pertanto è opportuno tenere conto anche di tale normativa.

1.1 Definizioni

Con l'espressione "*Sistema interno di segnalazione delle violazioni*" o "*whistleblowing*" si intende l'azione di un dipendente, di qualsiasi livello e responsabilità, o di altro Destinatario del Modello, mediante la quale viene segnalata, agli organi legittimati ad intervenire, una violazione o irregolarità commessa nell'interesse o a vantaggio della Società.

La segnalazione, in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso di appartenenza all'azienda, attraverso cui il *whistleblower* (il soggetto che segnala), a tutela dell'integrità dell'ente, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Società e, di riflesso, per l'interesse di tutti i Destinatari stessi.

Il *whistleblowing* è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il *whistleblower*.

2. Segnalazioni nell'ambito del D.Lgs. 231/2001

2.1 Oggetto della segnalazione

La normativa pone a carico dei vertici degli enti o dei soggetti da loro vigilati o di coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'ente, l'obbligo di presentare, in buona fede, segnalazioni **circostanziate**:

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 5 REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING	29.02.2024
---	--	-------------------

- di condotte illecite che ritengano altamente probabile si siano verificati, sulla base di elementi di fatto precisi e concordanti, rilevanti ai sensi del D.lgs 231/01 (di seguito anche il Decreto);
- violazioni del modello di organizzazione e gestione della Società di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Pertanto, in detto contesto, il campo di applicazione oggettivo del *whistleblowing* deve ritenersi limitato alle violazioni delle norme di interesse rientranti nel perimetro delle fattispecie delittuose previste dal Decreto, nonché alle violazioni dei corrispondenti presidi di natura organizzativa posti in essere dalla Società, non estendendosi alla generalità delle norme cui la medesima è tenuta a conformarsi.

In merito alla concreta delimitazione del perimetro oggettivo della normativa sensibile per il *whistleblowing*, la Società non ritiene possibile effettuare a priori una ricognizione di tutti i comportamenti che possano essere oggetto di segnalazione; pertanto si limita ad indicare alcuni tra gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione, fermo restando, in ogni caso, la possibilità di segnalare qualunque violazione di norme disciplinanti l'attività esercitata.

A titolo meramente esemplificativo e certamente non esaustivo, quindi, possono rilevare atti o fatti che riguardano condotte o comportamenti quali:

- ✓ utilizzo inappropriato dei poteri e delle deleghe concesse;
- ✓ falsificazione/occultamento/distruzione di registrazioni a contenuto finanziario, contabile e altre violazioni in materia amministrativa o fiscale;
- ✓ falsa rappresentazione, soppressione e/o occultamento di informazioni amministrative o finanziarie;
- ✓ omesse comunicazioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ✓ frode, furto e appropriazione indebita;
- ✓ pagamenti e liquidazioni illegittime a soggetti non legittimati;
- ✓ attività poste in essere in conflitto di interesse, violazioni della regolamentazione sul governo societario;
- ✓ violazioni alle disposizioni in materia di trasparenza societaria e finanziaria;

- ✓ accesso illegittimo ai sistemi informativi e/o illegittimo trattamento dati, anche tramite utilizzo di credenziali di altri soggetti;
- ✓ falsa sottoscrizione di documentazione contrattuale o di modulistica dispositiva.

La segnalazione non può in ogni caso riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni ed istanze che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi per le quali valgono le modalità ordinarie previste dalla regolamentazione in materia di risorse umane.

2.2 Perimetro soggettivo della segnalazione

Conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento, le segnalazioni possono essere effettuate dai Destinatari del modello, così come individuati nei soggetti di cui alle lettere a) e b) art. 5 comma 1 del D.Lgs. 231/2001, così come richiamati nella Parte Generale del Modello, di seguito richiamati:

- l'Organo Amministrativo (Consiglio di Amministrazione e Amministratori Delegati);
- il Collegio Sindacale;
- i Dipendenti e i collaboratori;
- tecnici, analisti, consulenti, agenti o procuratori speciali, quali soggetti incaricati dalla Società ad operare per conto di questa nelle fasi di operatività tipica per conclusione, stipulazione o esecuzione di contratti di fornitura di beni e/o servizi con Enti Pubblici o soggetti della Pubblica Amministrazione in genere e non, anche per tramite della conclusione di contratti di vendita, locazione e service tecnico-amministrativo;
- gli altri Soggetti terzi, in particolare gli outsourcers, i fornitori, e i partners in genere se e in quanto sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale (ex art. 5, co. 1 lettera b del Decreto).

Il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, dispone l'eventuale integrazione del perimetro dei soggetti che possono effettuare le segnalazioni.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 5 REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING	29.02.2024
---	--	-------------------

Ogniqualevolta un nuovo soggetto rientri nel suddetto perimetro, il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede a trasmettere al soggetto stesso il presente Regolamento.

2.3 Modalità e destinatari della segnalazione

La Società ha ritenuto opportuno e conforme, coerentemente con le previsioni normative e con i contenuti del proprio modello organizzativo e operativo, individuare nell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 il soggetto deputato alle **attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni**, con il compito di:

- ✓ assicurare il corretto funzionamento delle procedure di segnalazione;
- ✓ riferire direttamente e senza indugio al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le informazioni oggetto di segnalazione ove ritenute rilevanti;
- ✓ prevedere nell'ambito della propria relazione annuale al Consiglio di Amministrazione, indicazioni sul corretto funzionamento del sistema interno di segnalazione in parola, per le risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute.

2.4 Modalità di segnalazione

La segnalazione è inviata, con osservanza e completezza dei contenuti di cui al successivo punto 2.6 del presente Regolamento, dal soggetto segnalante all'Organismo di Vigilanza, quale soggetto preposto alla ricezione attraverso una delle seguenti modalità, tenuto anche conto dell'art. 4, D.Lgs. 24/2023:

- a) tramite messaggio di posta elettronica alla casella postale propria dell'Organismo di Vigilanza appositamente istituita. Il contenuto della segnalazione è accessibile esclusivamente dal soggetto preposto alla ricezione della stessa;
- b) tramite lettera raccomandata r.r. all'indirizzo del Presidente dell'Organismo di Vigilanza, presso il domicilio del medesimo;
- c) tramite segnalazione orale o attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale oppure mediante incontro diretto fissato entro termine ragionevole.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 5 REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING	29.02.2024
---	--	-------------------

In ogni caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal destinatario del sistema di segnalazione, che ne garantisce la riservatezza, fatti salvi i casi in cui le informazioni siano necessarie per le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in seguito alla segnalazione.

2.5 Contenuto della segnalazione

Il segnalante deve fornire gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- ✓ generalità del soggetto segnalante, con indicazione della qualifica professionale, sede di lavoro e recapiti;
- ✓ circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- ✓ chiara e completa descrizione dei fatti, precisi e concordanti, oggetto di segnalazione;
- ✓ generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- ✓ eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione ed eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ✓ ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- ✓ dichiarazione del segnalante in merito all'assenza o alla sussistenza di un interesse privato collegato alla segnalazione.

È comunque indispensabile che i fatti siano di diretta conoscenza del segnalante e non siano stati riferiti da altri soggetti.

La Società esclude la possibilità che vengano ad essere ammesse ed esaminate segnalazioni di carattere anonimo.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 5 REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING	29.02.2024
---	--	-------------------

2.6 Procedure di segnalazione

Una volta ricevuta la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza - verificata la sostanziale completezza della stessa rispetto a quanto indicato nel par. 1.6 del presente Regolamento - comunica al segnalante (attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione) l'avvio del procedimento di esame, una volta tenuto conto di quanto previsto nell'art. 13, D.Lgs. 24/2023 e quindi eliminando i dati personali manifestamente non utili, dei quali non si potrà tenere conto per non violare il Regolamento UE sulla privacy.

Nel caso di **infondatezza**, l'Organismo di Vigilanza comunica (attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione) l'esito motivato e la conclusione del procedimento al segnalante.

Nel caso l'infondatezza sia derivante da dolo o colpa grave del segnalante, l'Organismo di Vigilanza comunica contestualmente l'avvio del relativo provvedimento disciplinare.

Nel corso del processo di analisi della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza opera la **valutazione** della segnalazione in termini di rilevanza e gravità¹ della stessa e procede come di seguito indicato, anche nell'informare il segnalante (attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione).

In tale fase di valutazione, l'Organismo di Vigilanza, nel rigoroso rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, può effettuare, anche per il tramite di altre funzioni od organi di controllo, ogni attività ritenuta opportuna all'approfondimento dei fatti che hanno portato alla violazione.

L'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale nei casi in cui si siano verificate violazioni di particolari gravità, affinché valutino l'eventuale adozione di provvedimenti decisionali e disciplinari di rispettiva competenza.

In qualunque fase del procedimento - e senza attendere l'esito della valutazione - l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente e senza indugio le informazioni

¹ La gravità è presunta se il fatto segnalato non sia manifestamente infondato e risulti potenzialmente idoneo a produrre considerevoli effetti dannosi, tenuto conto della significatività della violazione e del suo grado di offensività o pericolosità. A titolo esemplificativo (ma non esaustivo), possono rilevare ai fini della connotazione della gravità della violazione le relative sanzioni di carattere penale o amministrativo.

rilevanti oggetto della segnalazione agli Organi aziendali che provvedono ad adottare i relativi provvedimenti anche d'urgenza ove risulti necessario.

La procedura di segnalazione (dalla fase di ricezione alla fase di informativa agli Organi aziendali) deve essere conclusa nel più breve tempo possibile secondo criteri che tengano conto della gravità della violazione al fine di prevenire che il perdurare delle violazioni produca ulteriori aggravamenti per la Società.

2.7 Provvedimenti decisionali

Nel caso in cui le segnalazioni comportino l'assunzione di provvedimenti decisionali, gli stessi sono rimessi al Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale.

Nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile della violazione oggetto di segnalazione, il Consiglio di Amministrazione può prevedere le considerazioni di attenuanti nei suoi confronti rispetto agli altri corresponsabili, salvi i casi in cui la condotta del segnalante risulti di particolare e critica gravità.

2.8 Obblighi di riservatezza e tutela del segnalante

2.8.1 Tutela dell'anonimato

Al fine di evitare che il timore di subire conseguenze pregiudizievoli possa indurre a non segnalare le violazioni di cui al punto 1.2, l'identità del segnalante (*whistleblower*) non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

Fanno eccezione le ipotesi in cui sia configurabile in capo al segnalante una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o ai sensi dell'art. 2043 c.c., nonché le ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (quando, ad esempio, le informazioni siano necessarie per lo svolgimento di indagini penali, tributarie o amministrative, oppure per le ispezioni degli organi di controllo).

L'anonimato del *whistleblower* è altresì garantito nell'ambito del procedimento disciplinare quando la contestazione al segnalato sia fondata su accertamenti distinti e

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 5 REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING	29.02.2024
---	--	-------------------

ulteriori rispetto alla segnalazione (ipotesi che può verificarsi nei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, mentre la contestazione disciplinare viene mossa sulla base di altri fatti da soli sufficienti a giustificare l'apertura del procedimento disciplinare).

L'identità del segnalante può invece essere rivelata al Consiglio di Amministrazione nonché allo stesso segnalato, quando vi sia il consenso del segnalante, ovvero quando la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità sia assolutamente indispensabile per la difesa del segnalato.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, inclusa la divulgazione di informazioni in base a cui l'identità del segnalante si possa dedurre, è considerata una violazione della normativa di riferimento nonché del presente Regolamento ed è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

2.8.2 Divieto di discriminazione

I Destinatari che effettuano una segnalazione ai sensi del presente Regolamento non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria o ritorsiva, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o esercizio delle proprie funzioni per motivi collegati, anche solo indirettamente, alla segnalazione.

Per misure discriminatorie o ritorsive si intendono, a titolo esemplificativo, azioni disciplinari ingiustificate, emarginazione professionale, il mutamento di mansioni ed ogni altra forma di ritorsione o pressione che determini condizioni di lavoro non tollerabili.

Il Destinatario o dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione ne dà notizia circostanziata all'Organismo di Vigilanza che, valutatane la fondatezza, segnala l'ipotesi di discriminazione o ritorsione al Consiglio di Amministrazione, ai fini della adozione dei provvedimenti necessari a ripristinare la situazione e/o rimediare agli effetti negativi della discriminazione.

È vietata, altresì, ogni forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro o sull'esercizio delle funzioni di chi collabora alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 5 REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING	29.02.2024
---	--	-------------------

Con delibera n. 1033 del 30 ottobre 2018 è stato approvato il Regolamento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex art 54 bis, definendo le modalità di presentazione delle segnalazioni da parte del dipendente pubblico che potrà avvalersi di sistemi di crittografia (come ribadito anche dall'art. 4, D.Lgs. 24/2023) idonei a garantire la riservatezza della sua identità e del contenuto della sua segnalazione.

Sono state inoltre disciplinate le singole fasi del procedimento sanzionatorio, prevedendo la facoltà del controinteressato di richiedere un'audizione ovvero presentare memorie, documenti o deduzioni scritte.

Viene infine assicurata, in ottemperanza alle norme sulla trasparenza, la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito istituzionale dell'Anac e, ad alcune condizioni, sul sito dell'Amministrazione o dell'Ente.

2.8.3 Protezione dei dati ed archiviazione dei documenti

Al fine di assicurare la ricostruzione delle diverse fasi del processo di segnalazione, è cura dell'Organismo di Vigilanza garantire:

- ✓ la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività istruttorie;
- ✓ la conservazione della documentazione inerente le segnalazioni e le relative attività di verifica, con gli opportuni livelli di sicurezza e riservatezza, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque nel rispetto delle procedure *privacy* vigenti in Società e nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. 24/2023.

È tutelato ai sensi della normativa vigente e delle procedure aziendali in materia di *privacy*, il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni.

2.9 Responsabilità del segnalante

Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale (artt. 368 e 595 c.p.) e dell'art. 2043 c.c.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 5 REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING	29.02.2024
---	--	-------------------

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del presente Regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato e/o altri soggetti, ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto del presente regolamento.

2.10 Sistema sanzionatorio

Essendo il presente Regolamento parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione, la violazione delle sue disposizioni sarà passibile dell'applicazione delle sanzioni previste dal relativo Sistema disciplinare.

3. Segnalazioni nell'ambito della l. 190/2012

La Legge 30 novembre 2017, n. 179 ha esteso l'ambito di applicazione della tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite, includendo nell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, richiamato all'art. 1 co. 51 della L. 190/2012, anche i dipendenti delle società in controllo pubblico come Interporto.

3.1 Oggetto della segnalazione

Si ritiene che le condotte illecite da segnalare siano tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché ai fatti in cui si evidenzi un mal funzionamento della società a causa dell'utilizzo ai fini privati delle funzioni attribuite. In tal senso, a titolo esemplificativo, si individuano come condotte illecite sprechi, nepotismo, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni in cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 5 REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING	29.02.2024
---	--	-------------------

3.2 Perimetro soggettivo della segnalazione

Conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento, le segnalazioni possono essere effettuate dai dipendenti di Interporto e dai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della società.

3.3 Destinatari della segnalazione

La Società ha ritenuto opportuno individuare come soggetto destinatario della segnalazione il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della corruzione ovvero il segnalante ritenga più opportuno inviare la segnalazione direttamente all'ANAC, la segnalazione potrà essere effettuata secondo le modalità stabilite dall'Autorità al seguente link:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=7516af730a7780424485b17bf6bc4coa.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illecità riscontrati: organo competente ad adottare provvedimenti disciplinari, Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti, ANAC, Dipartimento della Funzione Pubblica.

3.4 Modalità di segnalazione

Il segnalante invia una segnalazione compilando un modulo reso disponibile dalla società sul proprio sito internet nella sezione “Società trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti-Corruzione”.

Il modulo deve garantire la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. Resta ferma la possibilità che la segnalazione sia trasmessa anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, a condizione che contenga gli elementi necessari indicati in quest'ultimo.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	ALLEGATO 5 REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING	29.02.2024
---	--	-------------------

Come previsto nel precedente paragrafo 3.3, se la segnalazione riguarda il Responsabile della prevenzione della corruzione ovvero il segnalante lo ritenga più opportuno, essa potrà essere inviata all'ANAC secondo le modalità previste dall'Autorità stessa.

Il modulo va trasmesso nelle seguenti modalità:

- tramite messaggio di posta elettronica alla casella postale propria del Responsabile della prevenzione della corruzione. Il contenuto della segnalazione è accessibile esclusivamente dal soggetto preposto alla ricezione della stessa;
- tramite lettera raccomandata r.r. all'indirizzo del Responsabile della prevenzione della corruzione, presso il domicilio del medesimo;
- tramite segnalazione orale o attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale oppure mediante incontro diretto fissato entro termine ragionevole.

In ogni caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal destinatario del sistema di segnalazione, che ne garantisce la riservatezza, fatti salvi i casi in cui le informazioni siano necessarie per le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in seguito alla segnalazione.

La Società esclude la possibilità che vengano ad essere ammesse ed esaminate segnalazioni di carattere anonimo.

La Società si riserva di integrare le modalità di segnalazione, tenendo conto delle Linee Guida di prossima emanazione da parte dell'ANAC.

3.5 Procedura di segnalazione

Una volta ricevuta la segnalazione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione - verificata la completezza della stessa rispetto a quanto indicato nel modulo - comunica al segnalante (attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione) l'avvio del procedimento di esame. Se necessario, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione. In ogni caso tiene conto di quanto

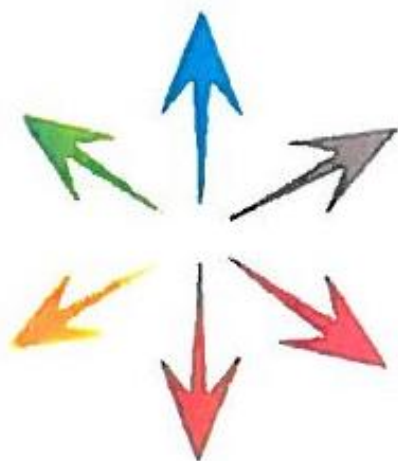
 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	<p style="text-align: center;">ALLEGATO 5 REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING</p>	<p style="text-align: right;">29.02.2024</p>
---	--	---

previsto nell'art. 13, D.Lgs. 24/2023 e quindi procede ad eliminare i dati personali manifestamente non utili, dei quali non si potrà tenere conto per non violare il Regolamento UE sulla privacy.

Nel caso di evidente e manifesta infondatezza, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione può decidere di archiviare la segnalazione. In caso contrario valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illecità riscontrati.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge.

In merito agli obblighi di riservatezza e tutela del segnalante si richiama quanto previsto dal par. 2.8.



INTERPORTO – CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

D.LGS. 231/01

PROTOCOLLI COVID-19 ALLEGATO 6

Oggetto	Approvazione	Data
PROTOCOLLI COVID 19	C.d.A.	29.02.2024

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PROTOCOLLI COVID-19	29.02.2024
---	----------------------------	------------

Sommario

Premessa.....3

GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19 IN AZIENDA.....5

 INTERPORTO CENTRO INGRESSO PORDENONE	PROTOCOLLI COVID-19	29.02.2024
---	----------------------------	------------

PREMESSA

Pur essendo, allo stato, venuta meno l'emergenza COVID-19, come dichiarata dall'OMS - emergenza che ha pesantemente coinvolto la popolazione e i lavoratori e le stesse imprese (che sono state chiamate, nel rispetto di normative, protocolli e linee guida, ad adattare la propria struttura organizzativa e il modo di gestire le prestazioni lavorative per garantire la tutela della salute dei lavoratori) - si ritiene, in via del tutto prudentziale, di continuare, almeno per il presente aggiornamento del MOG, a tenere conto del Protocollo COVID-19.

Pare infatti comunque opportuno **sottolineare** i rischi che le imprese sono chiamate a gestire, con particolare riferimento al tema della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 (Decreto 231); **in particolare su alcuni aspetti**: il profilo dell'adeguatezza dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 in relazione all'emergenza COVID-19, i connessi obblighi per il datore di lavoro e l'azienda, il ruolo dell'Organismo di Vigilanza e la necessità di focalizzare l'attenzione sulla corretta implementazione delle varie misure anticontagio previste da norme e protocolli condivisi.

E, a questo proposito, ci si deve soffermare sull'articolo 29-bis del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020, come convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sui seguenti argomenti:

- Come affrontare il rischio diretto relativo al contagio da COVID-19?;
- Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza nell'attuale emergenza sanitaria;
- L'emergenza COVID-19 e i profili di responsabilità dell'impresa.

Dalla sua analisi, con riferimento al tema della responsabilità 231 dell'impresa, si **chiarisce** che “il COVID-19 determina o amplifica alcuni potenziali profili di rischio che, per chiarezza espositiva, possono essere distinti in due tipologie: indiretti e diretti”.

Riguardo ai rischi indiretti si indica che l'epidemia “può rappresentare un'ulteriore ‘occasione’ di commissione di alcune fattispecie di reato già incluse all'interno del catalogo dei reati presupposto della disciplina 231 ma, in sé considerate, non strettamente connesse alla gestione del rischio COVID-19 in ambito aziendale e, per questo, riconducibili a un perimetro che potremmo definire di rischi indiretti. Infatti, per far fronte all'emergenza, le imprese si sono attrezzate impostando modalità di lavoro e organizzative in molti casi diverse da quelle ordinarie e hanno dovuto ricorrere a strumenti o far fronte ad adempimenti spesso inediti”.

Tra questi rientrano, a titolo esemplificativo, la corruzione, il caporalato, i reati di criminalità organizzata, il riciclaggio e autoriciclaggio, i reati informatici, violazioni in materia di diritto d'autore, reati contro l'industria e il commercio, ...

 INTERPORTO CENTRO INGRESSO PORDENONE	PROTOCOLLI COVID-19	29.02.2024
---	----------------------------	------------

Tuttavia, accanto ai rischi indiretti, l'epidemia ha determinato l'insorgere di un rischio che potremmo definire diretto per le imprese, ovvero quello conseguente al contagio da COVID-19, un rischio che coinvolge indistintamente tutte le imprese, così come tutta la collettività, e che si **deve** trattare nell'ambito della responsabilità 231.

Ciò che si richiede al Modello 231 è di prevedere il complesso dei presidi generali idonei ad assicurare, a valle e in loro attuazione, un valido ed efficace sistema gestionale, che contempli tutte le specifiche misure necessarie per l'adempimento degli obblighi giuridici a tutela della **salute e sicurezza dei lavoratori**.

Quindi l'esposizione dei lavoratori al rischio da contagio nei luoghi di lavoro determina, per il datore di lavoro, l'obbligo di predisporre le adeguate misure che tutelino i lavoratori da tale rischio, ai sensi dell'**articolo 2087 del codice civile**.

In questo quadro che tuttora si può definire come nuovo e con contorni non consolidati neppure in sede scientifica, è evidente che i datori di lavoro non hanno a disposizione le esperienze e le tecniche consolidate richieste dall'art. 2087 c.c., nonché le competenze scientifiche necessarie a valutare adeguatamente un rischio di tal genere e le sue conseguenze e, quindi, per decidere autonomamente le misure necessarie a contenere tale rischio.

Dunque, l'individuazione delle misure generali di contenimento e di prevenzione da adottare nelle organizzazioni produttive è demandata alle Autorità pubbliche, le sole che invece dispongono, anche attraverso appositi Comitati scientifici, di informazioni e competenze necessarie a valutare il rischio e individuare le misure necessarie per farvi fronte.

E le Autorità pubbliche hanno infatti individuato misure di contenimento del contagio, contenute in diverse fonti (decreti-legge, DPCM, Protocolli condivisi di regolamentazione delle misure e Protocolli specifici, ad esempio per i cantieri o per il settore del trasporto e della logistica).

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PROTOCOLLI COVID 19	29.02.2024
--	---------------------	------------

GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19 IN AZIENDA

PROCESSO	GESTIONE SICUREZZA AZIENDALE
RESPONSABILE	DATORE DI LAVORO
FIGURE APICALI COINVOLTE	Datore di lavoro, Amministratore Delegato
FIGURE COINVOLTE NEL PROCESSO	RSPP, Preposti, Lavoratori, Medico Competente, RLS
ATTIVITA'	Gestione degli adempimenti in tema di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione all'emergenza COVID-19
DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	Interporto – Centro Ingrosso Pordenone, a seguito di quanto previsto dai DPCM succedutisi a partire dal 23/02/2020, dai decreti del Ministero della Salute, dai Decreti emessi dalla regione Friuli Venezia Giulia, si è dotata di un protocollo che risponde alle varie richieste normative citate. Nell'ambito del protocollo sono descritte le varie azioni che la società ha attuato, le comunicazioni trasmesse a lavoratori e fornitori, i presidi di igiene introdotti, i DPI suppletivi distribuiti, i comportamenti da tenere.
RISCHIO REATO NORMATO	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro per mancato rispetto delle previsioni del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020” e dall’aggiornamento del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 25/04/2020.
RISCHI REATO POSSIBILI	Rischio di violazione delle norme antinfortunistiche e della tutela e dell'igiene sul lavoro quali: <ul style="list-style-type: none"> - mancata attuazione delle norme prevenzionistiche richieste nell'ambito degli accordi citati; - mancata attuazione delle norme prevenzionistiche derivate da Linee guida ministeriali, regionali. Rischio che il Datore di Lavoro non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro per gli aspetti derivanti dall'emergenza COVID-19.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PROTOCOLLI COVID 19	29.02.2024
--	---------------------	------------

RICHIESTA NORMATIVA	Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso Art. 30 co. 1 lett. c), D.Lgs. 81/2008 – Applicazioni in ragione dell'emergenza COVID 19
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVENZIONISTICHE ATTUATE	È stato redatto un Protocollo che tratta l'emergenza COVID 19, dove sono individuate varie azioni di prevenzione da attuare, sia di tipo strutturale sia di tipo organizzativo. Di tutte le azioni intraprese è stata data comunicazione ai lavoratori.
REGOLE DI COMPORTAMENTO DA IMPLEMENTARE / MANTENERE ATTIVE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Datore di lavoro deve garantire che possa essere costituito e continui ad operare il Comitato previsto dall'art. 13 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Inoltre, deve garantire che in tale comitato sia presente un componente delle rappresentanze sindacali e l'RLS se presenti. 2. Il Datore di lavoro deve attuare tutte le azioni prevenzionistiche, sia di natura strutturale, sia di natura organizzativa, sia di natura procedurale previste dal Comitato. 3. Il Datore di lavoro deve garantire che tali azioni possano venir aggiornate in relazione all'evolversi sia delle indicazioni fornite dalle fonti normative, sia da Enti internazionali (OMS) in ragione dell'evolversi della pandemia. 4. L'Organismo di Vigilanza verifica che vengano attuate le indicazioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, e che tali indicazioni vengano periodicamente aggiornate in relazione all'evolversi delle fonti normative e della pandemia.